
STUDIO LEGALE TORCICOLLO

00195 Roma - Via Carlo Mirabello, 11 Tel. 06/37.89.10.54 - 06/37.89.19.17 Fax 06/37.51.99.32 - Cell. 338/22.87.651 E-mail: avvocato@ giuseppepiotorcicollo.it

 $Pec: \ giuseppe piotor ci collo@ordineavvo catiroma.org$

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 CPC



a a n a a n

n

a

n

a

tutte rappresentate e difese dall'**Avv. GIUSEPPE PIO TORCICOLLO** (C.F.: TRC GPP 70P24 C349 V), ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in ROMA (RM), VIA CARLO MIRABELLO 11, giusta procura in calce - **RICORRENTI** -

Contro: **ROMA CAPITALE**, in persona del rappresentante legale p.t, C.F.: 02438750586, con sede in piazza del Campidoglio n. 1

- RESISTENTE -

FATTO

Le odierne ricorrenti sono dipendenti di Roma Capitale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dopo avere lavorato come precarie per molti anni nello stesso profilo professionale per il quale sono poi state assunte dalla resistente a tempo indeterminato. In particolare, molte ricorrenti sono insegnanti di scuola dell'infanzia, altre sono educatrici di asilo nido (profili entrambi riconducibili alla "famiglia educativa"); le restanti ricorrenti sono istruttori amministrativi. Le medesime sono state immesse in ruolo dalla resistente nei predetti profili, senza computare in alcun modo i periodi di impiego effettuato per la resistente medesima con rapporto di lavoro a tempo determinato (non solo supplenze previ, ma incarichi annuali). Una volta assunte in servizio di ruolo, le stesse sono state inquadrate nel livello iniziale della qualifica di inquadramento, applicando gli scatti di anzianità (nel regime antecedente

al nuovo ordinamento professionale del 31.03.1999) e le progressioni economiche orizzontali (nel regime introdotto il 31.03.1999) solo relativamente all'anzianità maturata nel "servizio di ruolo", senza computo alcuno, neppure in parte, dell'anzianità pregressa di lavoro.

In particolare, ai fini delle odierne domande giudiziali, occorre distinguere le ricorrenti in 8 categorie:

A) Insegnanti di scuola dell'infanzia ed educatrici di asili nido nominate in ruolo dal Comune di Roma in anni compresi tra il 1978 e il 1997 (All. A), che prima della nomina in ruolo hanno lavorato per il Comune come precarie nel medesimo profilo, anche con incarichi annuali, in anni antecedenti (dal 1972 al 1997) all'entrata in vigore del sistema delle "progressioni economiche orizzontali" e non valutabili ai fini delle predette progressioni, ma solo ai fini dei vecchi scatti di anzi anità, le quali oggi occupano già la posizione economica C5 apicale

immessa in servizio fuori ruolo dal 01.09.1985, nominata in ruolo dal 31.12.2000, in servizio di ruolo dal 07.12.2001, attualmente in posizione C4 (dal 01.12.2009).

D) Insegnanti di scuola dell'infanzia ed educatrici di asili nido nominate in ruolo dal Comune di Roma in anni compresi tra il 2004 e il 2006 (All. D), che prima della nomina in ruolo hanno lavorato per il Comune come precarie nel medesimo profilo, anche con incarichi annuali, sia in anni antecedenti (dal 1982 al 1997) all'entrata in vigore del sistema delle "progressioni economiche orizzontali", sia in anni compresi (dal 0101.1998 in poi) nel regime della nuova disciplina delle "progressioni economiche orizzontali" (PEO), che ad oggi hanno

E) Insegnanti di scuola dell'infanzia ed educatrici di asili nido nominate in ruolo dal Comune di Roma in anni negli anni 2007 e 2008 (All. E), che prima della nomina in ruolo hanno lavorato per il Comune come precarie nel medesimo profilo, anche con incarichi annuali, sia in anni antecedenti (dal 1979 al 1997) all'entrata in vigore del sistema delle "progressioni economiche orizzontali", sia in anni compresi (dal 01.01.1998 in poi) nel regime della nuova disciplina delle "progressioni

nominata in ruolo e in servizio di ruolo dal 05.11.2007, attualmente in posizione C2 (dal 01.12.2009).

F) Insegnanti di scuola dell'infanzia ed educatrici di asili nido nominate in ruolo dal Comune di Roma in anni compresi tra il 2009 e il 2012 (All. F), che prima della nomina in ruolo hanno lavorato per il Comune come precarie nel medesimo profilo, anche con incarichi annuali, sia in anni antecedenti (dal 1984 al 1997) all'entrata in vigore del sistema delle "progressioni economiche orizzontali", sia in anni compresi (dal 0101.1998 in poi) nel regime della nuova disciplina delle "progressioni economiche orizzontali" (PEO), che ad oggi hanno

(dal 0101.1998 in poi) nel regime della nuova disciplina delle "progressioni economiche orizzontali" (PEO), che ad oggi hanno occupano ancora la **posizione iniziale C1**: 1

immessa in servizio fuori ruolo dal 01.10.1984, nominata in ruolo e in servizio di ruolo dal 08.04.2010, attualmente in posizione C1 (dal 08.04.2010).

G) Istruttori amministrativi nominati in ruolo dal Comune di Roma nel **2008** (All. G), dopo avere lavorato per l'ente con contratti di lavoro a tempo determinato fra il 2005 e il 2008 (anni valutabili ai fini delle progressioni economiche orizzontali), che ad oggi hanno raggiunto la

posizione economica C2 (dal 29.12.2010): 1)

05.09.2005, nominata in ruolo e in servizio di ruolo dal 29.12.2008, attualmente in posizione C2 (dal 29.12.2010).

H) Istruttori amministrativi nominati in ruolo dal Comune di Roma nel 2009 (All. H), dopo avere lavorato per l'ente con contratti di lavoro a tempo determinato fra il 2006 e il 2009 (anni valutabili ai fini delle progressioni economiche orizzontali), che ancora occupano la posizione economica C1: 1)

Le suddette dipendenti, pertanto, prima di entrare "in ruolo" (cioè a tempo indeterminato) nel settore scolastico ed educativo alle dipendenze del Comune di Roma hanno svolto effettivo servizio per l'Ente, come insegnanti di scuola dell'infanzia o educatrici di asilo nido, con continui e reiterati affidamenti di incarico e contratti di supplenza, anche di durata annuale, fino alla data di immissione in servizio di ruolo (cfr. all. A-F); nel settore amministrativo, poi, i ricorrenti hanno lavorato per la resistente con contratti di lavoro a tempo determinato ininterrottamente, fino alla data di immissione in servizio di ruolo (cfr. all. G-H). Detto periodo di effettivo servizio svolto "fuori ruolo", tuttavia, non è stato finora considerato ai fini dell'anzianità utile per le "progressioni economiche orizzontali", dal momento che l'Amministrazione, in base alle norme di volta in volta vigenti, ha ritenuto utili solo i periodi di lavoro maturati durante il servizio in ruolo, non anche quelli maturati fuori ruolo.

Tale limitazione è stata illegittima (v. *infra*). Infatti, almeno l'anzianità di servizio maturata dal dipendente con rapporti di lavoro <u>omogenei</u>, per <u>qualità</u> e <u>quantità</u>, a quello poi svolto dopo la nomina in ruolo, pote va e do ve va essere utile ai fini dei passaggi di livello economico nella qualifica o categoria di appartenenza.

Dopo svariate sentenze, anche presso il Tribunale di Roma, intervenute fra il 2009 e il 2014 (v. *infra*), che hanno dichi arato l'illegittimità delle norme contenute nei contratti collettivi nazionali e decentrati che escludevano dal diritto alle progressioni economiche i periodi lavorati come precari, le odierne ricorrenti, per il tramite del sottoscritto procuratore, inoltravano alla resistente ATTI DI DIFFIDA e MESSA IN MORA. Il primo atto, in nome e per conto delle ricorrenti A + 178, è stato notificato alla resistente in data 13.02.2013 (doc. n. 1). Il secondo atto, in nome e per conto delle ricorrenti.

+ 73, è stato notificato via pec alla resistente in data 10.112013 (doc. n. 2). La terza diffida, invece, in nome e per conto di + 42, è stata notificata il giorno 19.092014 (doc. n. 3). L'ultima diffida, in nome e per conto di + 16, è stata notificata in data 02.07.2015 (doc. n. 4).

Giova premettere, anche alla luce dei suddetti atti di diffida, che le odierne ricorrenti non sono incorse in alcuna prescrizione, tranne quella del diritto ai vecchi "scatti di anzianità" (nella previgente VI qualifica funzionale) e alle conseguenti "differenze retributive e contributive", sia relativamente alle insegnanti ed educatrici assunte in servizio di ruolo fra il 1978 e il 1997, indicate nell'ALLEGATO "A" e contraddistinte dal fatto che, alla data del 01.01.2010, costoro erano già "C5 apicali" (le quali, dunque, essendo entrate in ruolo entro il 1997, hanno almeno potuto beneficiare interamente delle nuo ve "pro gressioni economiche orizzontali" in "categoria C"), sia relativamente alle altre insegnanti ed educatrici, indicate nei restanti allegati (le quali, essendo entrate in ruolo

in anni compresi fra il 1998 e il 2012, cioè durante la piena vigenza delle PEO, non hanno potuto beneficiare di dette progressioni per una parte più o meno consistente di anni di precariato, e vantano perciò ancora un diritto – non prescritto - alla rideterminazione delle proprie posizioni economiche in categoria C). La prescrizione, per tutte, del diritto ai vecchi "scatti di anzianità" (o "retribuzione individuale di anzianità" o "livello economico differenziato") ed alle conseguenti differenze di retribuzione e contribuzione, non determina però la prescrizione di altri diritti, che abbiano a presupposto la rideterminazione della "anzianità di servizio". In particolare, non è ancora prescritto né il diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio (o trattamento di fine rapporto), la cui prescrizione inizia a decorrere solo dopo la cessazione del servizio, né il diritto alla rideterminazione del quantum di pensione, che è un diritto imprescrittibile. E poiché l'accertamento della effettiva anzianità di servizio costituisce il presupposto dei suddetti diritti previdenziali e pensionistici, è evidente che sussiste l'interesse ad agire di tutte le odierne ricorrenti, anche di quelle che hanno raggiunto il livello C5 "apicale" con decorrenza dal 01.01.2010 (di cui all'Allegato A).

Per tutte le altre ricorrenti, sia quelle già "C5" con decorrenza dal 01.12.2009 (v. Allegato B), sia quelle ancora "C4" con decorrenza dal 01.12.2009 (v. Allegato C), "C3" con decorrenza dal 01.12.2009 o dal 01.12.2010 (v. Allegato D), "C2" con decorrenza dal 01.12.2009 o dal 2010 (v. Allegato E ed Allegato G), "C1" dal 2009 al 2012 (cioè dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato) (v. Allegati F e H), non è ancora prescritto, visti gli atti di diffida 2013-2014-2015, né il diritto alla ricostruzione del livello, né il diritto alle differenze retributive e contributive. Il primo è soggetto a prescrizione decennale, il secondo a prescrizione quinquennale.

Infatti, con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale – articolato in categorie professionali e non più in qualifiche funzionali - di cui al CCNL del 31.03.1999 (**doc. n. 5**), istitutivo delle c.d. "*progressioni*"

economiche orizzontali" (art. 5), solo le dipendenti già assunte in ruolo hanno iniziato a fruire delle progressioni economiche, sia quella con effetti dal 01.01.2000 (CCDI del 31.07.2000, art. 24: doc. n. 6), sia quella con effetti dal 01.07.2001 (art. 26 del medesimo ccdi e accordo integrativo del 11.02.2002), sia quella con effetti dal 01.07.2004-01.06.2005 (CCDI del 18.10.2005, artt. 41-42: doc. n. 7), sia quella con effetti giuridici dal 01.01.2007 ed effetti economici dal 01.04.2007 (CCDI del 26.09.2007, clausola 2.1: doc. n. 8), ed ancora quella con effetti dal 01.12.2008 (CCDI del 22.10.2009, punto 1: doc. n. 9), nonché quella con effetti dal 01.12.2009 o dal 2010 (CCDI del 03.12.2010, clausola 2.1, lettere a) e b): doc. n. 10); ed infine, per coloro che erano già C5 alla data del 30.11.2009, l'attribuzione della "indennità di specifica responsabilità" (ex art. 17, lettera f) del CCNL 1998-2001) con decorrenza dal 01.01.2010 (v. ccdi succitato, clausola 2.2), è avvenuta computando appunto il servizio in ruolo, non anche quello prestato fuori ruolo.

Tuttavia, l'accertamento della effettiva posizione economica acquisita nella nuova categoria è avvenuto, per tutte le insegnanti ed educatrici, a decorrere dal mese di settembre del 2004, in seguito all'approvazione dei nuovi profili professionali di cui alla Delibera G.C. n. 523 dell'8 agosto 2004. Infatti, solo allora il livello economico H, proprio della precedente qualifica funzionale (VI), è stato sostituito con la posizione economica di categoria C corrispondente all'anzianità maturata fino a quel momento (v buste paga allegate). E così, alle insegnanti ed educatrici entrate in ruolo entro il 1997 (Allegato A), è stata riconosciuta, nella busta paga di settembre 2004, la posizione economica C3, acquisita nell'ultima progressione del 2001 (C2 dal 31.03.1999 - per le ex VI 1.e.d. - o dal 01.01.2000 per quelle in servizio di ruolo da almeno 2 anni entro tale data; C3 dal 01.07.2001); mentre alle insegnanti ed educatrici entrate in ruolo nel 1998-1999 (Allegato B), è stata riconosciuta la posizione economica C2 con decorrenza dal 01.07.2001; infine, alle insegnanti ed educatrici assunte in ruolo dal 2000 al 2002 (Allegato C), la posizione

economica C1. In tutti i casi, senza mai computare il periodo di servizio prestato immediatamente prima fuori ruolo. Pertanto, il diritto alla ricostruzione di carriera, per tutte queste insegnanti assunte in servizio di ruolo fino al 2002, decorre non prima del mese di settembre dell'anno 2004. Nel mese di ottobre del 2005, in seguito all'approvazione del CCDI per gli anni 2002-2005 (doc. 7), venne poi attribuita la posizione economica successiva a quella fino allora riconosciuta, con effetti a decorrere dal 01.07.2004 (cosa visibile per la prima volta sulla busta paga di ottobre 2005). Per cui, le insegnanti già in possesso della posizione C3 hanno acquisito la posizione C4 a decorrere da tale data; quelle in possesso della posizione C2, invece, hanno assunto la posizione C3; quelle in possesso della posizione C1, la posizione C2. Conseguentemente, le insegnanti assunte in ruolo entro il 1997, hanno acquisito la posizione economica C5 a decorrere dal 01.04.2007 (01.01.2007 agli effetti giuridici), attingendo poi il **livello economico** apicale (C5 apicale) dal 01.01.2010; quelle assunte nel 1998-1999 hanno acquisito la **posizione economica C5 a decorrere dal 01.12.2009**; quelle assunte nel 2000-2002, invece, la **posizione economica C4 a decorrere** dal 01.12.2009. Ora, mentre le insegnanti assunte in ruolo entro il 1997 (di cui all'allegato A), di fatto hanno fruito integralmente delle "PEO" dal momento in cui quest'ultime sono entrate a regime (infatti, nei primi due anni valutabili ai fini della peo con decorrenza dal 01.01.2000, e cioè negli anni 1998-1999, costoro erano già in servizio di ruolo), e pertanto non hanno nulla a che pretendere né sul piano del diritto alla rideterminazione del livello in categoria C, né sul piano di eventuali differenze retributive od omissioni contributive (fermo restando che hanno diritto alla rideterminazione dell'anzianità di servizio ai fini e per gli effetti del trattamento di fine servizio e dell'ammontare di pensione), le insegnanti assunte in ruolo a partire dal 1998 in poi, non si sono viste valutare ai fini e per gli effetti delle PEO, una parte più o meno consistente di servizio prestato fuori ruolo con incarichi annuali

(chiaramente, più tardi sono state assunte in ruolo, ad esempio nel 2008 o 2009, maggiore sarà il periodo di lavoro "non valutato"). Costoro, pertanto, hanno ancora diritto sia alla rideterminazione dei livelli (C2, C3, C4, C5, C5 apicali), con le giuste decorrenze giuridiche, sia alle differenze retributive ed integrazioni contributive per gli ultimi 5 anni antecedenti i rispettivi atti di diffida di cui sopra, e per gli anni successi vi.

Il diritto alla "ricostruzione giuridica dei livelli", per le assunte in ruolo fra il 1998 e il 2002 (Allegati B e C), non poteva infatti che essere fatto valere dalla fine di settembre del 2004, con la prima busta paga in categoria C, onde la relativa prescrizione "decennale" iniziava a decorrere da detta data, ed è stata però interrotta dagli atti di diffida e messa in mora del 13.02.2013, 10.11.2013, 19.09.2014 (docc. 1-3). In ogni caso, il diritto al livello conseguibile con decorrenza dal 01.07.2004-01.06.2005 (3[^] progressione economica effettuata dall'ente, dopo quella con decorrenza dal 01.01.2000 ed dal 01.07.2001), non poteva che essere fatto valere dalla fine di ottobre del 2005, con la prima busta paga ove risulta effettuata detta progressione, onde anche in questo caso la **prescrizione** decennale non si è verificata, in seguito agli atti interruttivi di cui sopra. Lo stesso dicasi per le differenze retributive e contributive. Poichè gli atti di diffida sono, rispettivamente, del febbraio e novembre del 2013 e di settembre 2014, ciascuna potrà ancora pretendere le differenze medesime con decorrenza dai 5 anni antecedenti il proprio atto stragiudiziale, in considerazione del giusto livello che, alla predetta data, le sarebbe spettato. Quindi, considerando i "giusti livelli" che avrebbero dovuto essere attribuiti, alle date i cui effetti rientrano nel quinquennio, e cioè alle date del 01.04.2007, 01.12.2009, 01.01.2010.

Per le insegnanti di scuola dell'infanzia ed educatrici di asilo nido assunte in servizio di ruolo da settembre 2004 in poi (indicate negli Allegati da D a F), ovvero per gli istruttori amministrativi assunti in ruolo dal 2008 o 2009, già precari dal 2005 o 2006 (v. Allegati G ed H), invece, la

decorrenza del diritto alla ricostruzione di carriera e reinquadramento giuridico-economico non può che avvenire a partire dall'immissione in ruolo. Pertanto, detto diritto non è prescritto affatto; altrettanto dicasi per le differenze retributive degli ultimi 5 anni: differenze che debbono tener conto delle posizioni di fatto acquisite negli anni 2008-2015, in raffronto a quelle spettanti nei predetti anni ove si fosse considerato anche il servizio prestato prima dell'immissione in ruolo.

Il motivo per cui l'amministrazione resistente non ha computato i periodi di lavoro effettivo svolto dalle ricorrenti, con incarichi a tempo determinato, ai fini dell'attribuzione prima degli scatti di anzianità (nel regime professionale previgente), poi delle progressioni economiche orizzontali (nell'attuale ordinamento professionale), risiede in due ordini di ragioni.

Uno è quello che, in base alle norme di volta in volta in vigore per i dipendenti degli enti locali - prima il DPR n. 810 del 07.11.1980 (doc. n. **11**), il DPR n. 347 del 25.06.1983 (**doc. n. 12**), il DPR n. 268 del 13.05.1987 (doc. n. 13), il DPR n. 333 del 03.08.1990 (doc. n. 14), poi il CCNL per il quadriennio 1994-1997 (doc. n. 15) -, i dipendenti assunti a tempo "determinato" pote vano fruire del trattamento retributivo in essere per i dipendenti a tempo "indeterminato", salvo il fatto che ai primi si applica il livello retributivo "iniziale" della qualifica posseduta, senza scatti di anzianità (cfr l'art. 9 del succitato dpr n. 347-1983, che recita: "Il personale di cui ai precedenti punti A) e B) fruisce del trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente profilo professionale"; nonché l'art. 16 del cenl 1994-1997, che afferma (comma 6): "Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine"). Tale limitazione, invero, non è stata espressamente riprodotta, nel CCNL, ai fini dell'applicazione delle "progressioni

economiche orizzontali" (cfr. l'art. 5 del succitato CCNL 31.03.1999): tuttavia, essa do veva ritenersi implicita nella stessa durata limitata del contratto di lavoro a tempo determinato, secondo le indicazioni fornite al riguardo dall'ARAN (doc. n. 16). In particolare, secondo l'articolo 7 del CCNL del 14.09.2000 (doc. n. 17) – norma successiva all'entrata in vigore del sistema delle PEO -, "Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine" (comma 10). Inoltre, la resistente aveva espressamente escluso, nella contrattazione decentrata integrativa, il computo dell'anzianità di servizio maturata con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai fini e per gli effetti della attribuzione delle progressioni economiche suddette. In tal senso, v. l'art. 40 del CCDI del 18.10.2005 (doc. 7), che afferma: "Sono ammessi a partecipare alle selezioni i dipendenti che alla data di svolgimento della selezione: - Hanno maturato un'anzianita' di servizio effettivo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di almeno due anni; ...".

Il secondo ordine di ragioni concerne, invece, la peculiarità del settore educativo e scolastico (cui appartengono le ricorrenti di cui agli allegati da A ad F).

Innanzi tutto, è bene precisare che la resistente ha provveduto, nel tempo, al reclutamento delle insegnanti delle scuole materne (ora scuole dell'infanzia), nonché al reclutamento delle assistenti (ora educatrici) degli asili nido, utilizzando il sistema tipico di reclutamento nonché di copertura dei posti vacanti, in vigore per le insegnanti delle scuole statali. Cioè attraverso il cd. "doppio canale", quello delle graduatorie dei concorsi pubblici e quello delle c.d. "graduatorie permanenti". Come è sempre avvenuto per le scuole statali, il Comune ha applicato tale modalità di reclutamento consistente nello scorrimento delle graduatorie permanenti, sia per la immissione in ruolo nei posti vacanti e disponibili,

sia per il conferimento di incarichi annuali e di supplenze temporanee. Con apposite Delibere di Giunta (doc. n. 18), perciò, l'Ente ha istituito e istituzionalizzato le suddette graduatorie permanenti, in analogia a quanto fatto dallo Stato (v. D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994 e smi.), e ciò al precipuo fine di assicurare, come avviene per le scuole statali, "continuità al bacino di reclutamento e alla disponibilità di supplenti" (cfr. le suddette delibere con gli artt. 520 ss. del succitato testo unico sulla scuola statale). Ciò ha trovato espressa conferma sia nel CCNL del comparto enti locali, sia nei Regolamenti dell'ente.

Nel CCNL del 14.09.2000 (doc. 17), è stato espressamente stabilito, per le insegnanti delle scuole materne (art. 30), che "10. Nei casi di vacanza d'organico, di assenza degli insegnanti titolari per motivi di: salute maternità o per altre legittime cause, gli enti garantiscono attraverso l'istituto della supplenza o della sostituzione le condizioni standard del servizio ed il rapporto educatore bambino. Il personale che superi o che abbia superato le selezioni di accesso al posto di insegnate è idoneo a svolgere la funzione docente. 11. A tal fine disciplinano le modalità di assunzione nell'ambito della disciplina dell'art.7, comma 3, del presente CCNL"; del pari, per le educatrici degli asili nido (art. 31), che: "9. Nei casi di vacanza d'organico o di assenza, a qualsiasi titolo ed anche di breve durata, del personale educativo, gli enti garantiscono le condizioni standard del servizio assicurando la sostituzione dello stesso. A tal fine disciplinano le modalità di assunzione del personale necessario nell'ambito della disciplina dell'art.7, comma 3, del presente CCNL".

Nel Regolamento della Scuola Comunale dell'Infanzia, adottato dal Comune di Roma con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 261 del 17.12.1996, successivamente modificato con appositi atti deliberativi (doc. n. 19), è stato appunto previsto (art. 34) che "In caso di assenza gli insegnanti di ruolo sono sostituiti da insegnanti supplenti. Tali insegnanti supplenti per l'assunzione degli incarichi annuali e delle supplenze

temporanee, superiori a cinque mesi, presso le scuole dell'Infanzia del Comune di Roma, dovranno essere inseriti in una delle due graduatorie permanenti; una per gli insegnanti con incarico in sezioni ed una per gli insegnanti di sostegno ai bambini portatori di handicap...Le supplenze temporanee, inferiori a cinque mesi, sono conferite dal Dirigente U.O.S.E.C.S. su proposta del Direttore Educativo di ciascun Municipio, in base alla graduatoria Municipale. Nelle more dell'istituzione della figura professionale del Direttore Educativo tale funzione sarà svolta dal Coordinatore educativo. Della suddetta graduatoria municipale fanno parte: gli idonei dei corsi/concorsi; gli idonei delle procedure concorsuali pubbliche, che ne facciano richiesta; coloro che sono inseriti nella graduatoria per incarichi e supplenze approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2463/96 e successive modificazioni. Le supplenze annuali e quelle relative ad assenze accertate, non inferiori a cinque mesi vengono conferite dal Dipartimento competente sulla base delle graduatorie permanenti. La graduatoria permanente sarà aggiornata con cadenza annuale a seguito della presentazione di ulteriori titoli di cultura e di servizio. Le supplenze temporanee devono essere conferite per i giorni strettamente necessari per assicurare lo svolgimento dell'attività didattica e possono essere revocate in qualsiasi momento, con il venir meno della necessità. La mancata accettazione della supplenza comporta, salvo giustificato motivo, che l'insegnante sarà considerato come se collocato nell'ultimo posto della graduatoria. È consentito rinunciare alla supplenza conferita dal Municipio in accettazione della supplenza conferita dal Dipartimento competente". Analogamente, nel Regolamento degli Asili Nido, adottato dal Comune di Roma con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25.03.1996, successivamente modificato con appositi atti deliberativi (doc. n. 20), si è previsto (art. 31) che "In caso di assenza del personale educativo assegnato al nido questo verrà sostituito, su richiesta del Coordinatore educativo e disposizione del Direttore educativo, con personale supplente al fine di mantenere

l'effettivo rapporto educatore bambino nei termini previsti dalla normativa vigente. Qualora si verifichi l'assenza di un titolare per tutto l'anno o si verifichino carenze nella dotazione organica, la Ripartizione competente conferirà supplenze annuali a persone incluse nella graduatoria generale. La competente Ripartizione procederà alla predisposizione di una nuova graduatoria delle aspiranti agli incarichi e supplenze del personale educativo in servizio presso i nidi comunali che verrà aggiornata con cadenza triennale. Da tale graduatoria generale deriveranno le graduatone determinate su base circoscrizionale che verranno gestite direttamente dalle circoscrizioni. Sia nella graduatoria generale sia in quelle circoscrizionali che da essa derivano, saranno inserite coloro che sono fornite dei requisiti e dei titoli di studio previsti per il personale di ruolo, previa domanda conseguente alla pubblicazione di apposito avviso. L'utilizzazione del personale supplente è subordinata alla prova del possesso di tutti i requisiti fisici e sanitari e di ogni altro richiesto per il personale di ruolo...".

Quindi, l'amministrazione resistente ha applicato lo speciale regime di reclutamento, anche per gli incarichi e le supplenze, che è proprio delle scuole statali di ogni ordine e grado (cfr. l'art. 4 della legge n. 124 del 1999), in considerazione della necessità di fare fronte al continuo fabbisogno di personale per assicurare in modo regolare e continuativo i servizi educativi e scolastici. Ciò ha comportato, e questo anche prima di adottare appositi specifici regolamenti, "la possibilità di omologare il trattamento giuridico ed economico delle supplenti di Asilo Nido a quello previsto dallo Stato nei confronti del personale docente non di ruolo" (doc. n. 21).

Pertanto, così come era previsto per il trattamento giuridico ed economico delle insegnanti precarie delle scuole statali, veniva espressamente stabilito, quanto alle insegnanti delle scuole comunali dell'infanzia, che "La retribuzione degli insegnanti supplenti viene corrisposta per le giornate di servizio effettivamente prestate in base ad una diaria pari a

1/25 dello stipendio mensile attribuito alle insegnanti di ruolo ascritte alla qualifica iniziale" (art. 35 del succitato regolamento); analogamente, per le educatrici degli asili nido: "La retribuzione degli educatori supplenti viene corrisposta per le giornate di servizio effettivamente prestate in base ad una diaria pari a 1/25 dello stipendio mensile attribuito agli educatori di ruolo ascritti alla qualifica iniziale" (art. 32 reg.) (per gli insegnanti precari dello Stato, cfr. l'articolo 526 del succitato testo unico, che afferma: "Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo").

Quindi, l'odierna resistente non ha mai riconosciuto il servizio prestato dalle ricorrenti prima della formale immissione in servizio di ruolo, sia ai fini e per gli effetti dei vecchi scatti (e classi) di anzianità e del c.d livello economico differenziato, nel regime in vigore fino al 1999, sia ai fini e per gli effetti delle progressioni economiche orizzontali, nel nuovo regime in vigore dal 1999. E ciò sia perché le norme in vigore non contemplavano, in genere, il lavoro svolto "a tempo determinato" ai fini dei suddetti incrementi retributivi; sia, ancor di più, perché nel settore educativo e scolastico il fisiologico bisogno di ricorrere al personale supplente, le modalità stesse di reclutamento del personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, fondate sulle graduatorie permanenti e il maturarsi dell'esperienza del personale assunto con incarichi e supplenze, dando vita ad un precariato "di lunga durata", sconsigliavano l'applicazione dei suddetti incrementi di retribuzione prima e a prescindere dalla definitiva assunzione in ruolo. Emblematica, in tal senso, è la disposizione introdotta nel Decreto Legge n. 134 del 25 settembre del 2009, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2009 n. 109, che ha aggiunto nell'articolo 4 della Legge n. 124 del 1999, il **comma 14-bis** che recita: "I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni".

Negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 la resistente amministrazione, in virtù delle leggi n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007, art. 1, c. 558) e n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008, art. 3, comma 90), stabiliva di procedere alla stabilizzazione del personale assunto con contratti a tempo determinato, che avesse maturato i requisiti previsti dalle summenzionate leggi; tra questi, anche le insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatrici di asilo nido, oltre gli istruttori amministrativi, i geometri ecc (doc. n. 22).

In conseguenza della stabilizzazione, le organizzazioni sindacali rivendicavano il diritto dei dipendenti che avessero già maturato il anzi ani tà di 2 anni nella posizione economica requisito di contrattualmente assunta, ancorchè in costanza di rapporti a tempo determinato, a fruire della progressione economica prevista, nel contratto collettivo decentrato integrativo, per gli anni 2009 e 2010 (v. dichiarazioni in calce al contratto decentrato: doc. 10). Deducevano che il suddetto diritto trovava fondamento nel principio discriminazione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 368 del 03.09.2001 e smi., nonché nella direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Che tale principio non poteva essere derogato nel caso di specie, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea in merito alla clausola 4, punto 1, dell'accordo succitato, dal momento che i dipendenti stabilizzati avevano già svolto, durante la vigenza dei contratti di lavoro a tempo determinato, le stesse mansioni in modo continuativo ed assumendo le stesse responsabilità ed ottenendo i medesimi risultati dei lavoratori assunti fin dall'inizio con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Le medesime sigle sindacali preannunciavano azioni legali, ove l'amministrazione non avesse incluso il servizio svolto dai precari, una volta stabilizzati, in quello valutabile ai fini e per gli effetti delle progressioni economiche nella categoria.

Stante il rifiuto dell'amministrazione, venivano avviate decine di azioni giudiziarie presso il Tribunale del lavoro di Roma. Quest'ultimo, con svariate sentenze, accoglieva i ricorsi e riconosceva il diritto dei ricorrenti a vedersi riconoscere l'anzianità di servizio maturata fin dalla data di prima assunzione con contratto a tempo determinato, ai fini della progressione economica (v., fra tante, la sentenza n. 19504 del 23.11.2012: **doc. n. 23**; la sentenza n. 4027 del 19.03.2013 e la sentenza n. 6988 del 21.05.2013: doc. n. 24; la sentenza n. 4012 del 08.04.2014: doc. n. 25). Secondo i giudici, la mera durata limitata dei pre vi rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ente (nella specie, istruttori di polizia locale ed istruttori amministrativi), successivamente assunti a tempo indeterminato tramite procedura di stabilizzazione, impedisce di per sé di operare una discriminazione fra i suddetti dipendenti e quelli assunti fin dall'inizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, relativamente al computo dell'anzianità di servizio prestato dall'una e dall'altra categoria di dipendenti. In pratica, a parità di mansioni e di funzioni assolte, tanto con contratto di lavoro a tempo indeterminato quanto con rapporto di lavoro a termine, il computo dell'anzianità di servizio deve essere il medesimo, con conseguente diritto a beneficiare delle progressioni economiche anche dei lavoratori assunti a tempo determinato. Nei casi oggetto delle suddette sentenze, i dipendenti avevano iniziato a lavorare, con contratto a tempo determinato, a decorrere dal 01.12.2006 (gli istruttori di polizia locale), ovvero a decorrere da gennaio del 2006 (gli istruttori amministrativi), inoltre avevano chiesto di essere ammessi a beneficiare della peo solo a partire dall'anno 2009 (01.12.2009), una volta conseguita stabilizzazione. Alla stregua di questa domanda, il Giudice riconosciuto il diritto postulato.

Questo non vuol dire che eventuali periodi di lavoro maturati in precedenza, purché durante gli anni già valutabili ai fini delle PEO, non possano essere rivendicati dai dipendenti dell'ente; né vuol dire che gli stessi, già durante lo svolgimento dei rapporti a termine, non possano chiedere di essere ammessi a beneficiare delle progressioni anzidette, indipendentemente dal fatto di avere già conseguito o meno l'assunzione a tempo indeterminato.

Ciò che conta, ai fini della possibilità di rivendicare il diritto alle progressioni economiche, è la circostanza che le mansioni svolte, per contenuto, responsabilità, risultati attesi e conseguiti, siano le stesse, per ciascun profilo professionale, tanto in costanza di rapporto a tempo indeterminato che in costanza di rapporto a tempo determinato. Inoltre, deve trattarsi di un diritto non ancora prescritto, e cioè concernente l'acquisizione di posizioni superiori a decorrere da date per le quali non si è ancora compiuta la prescrizione decennale, ovvero la percezione di arretrati con decorrenza non superiore agli ultimi cinque anni antecedenti il primo atto interruttivo. Condizioni, queste, che sussistono per le ricorrenti di cui agli allegati da B ad F, in base a quanto già detto in precedenza.

Inoltre, il diritto al beneficio delle peo non può essere concesso a tutti i dipendenti a tempo determinato che abbiamo maturato il requisito temporale di permanenza nella posizione economica in godimento (anche con plurimi contratti di lavoro), escludendolo relativamente ai precari delle scuole dell'infanzia ed educatori di asilo nido (solo perché costoro operano in un settore speciale, dove è fisiologico il ricorso agli incarichi e supplenze).

Ebbene, all'indomani delle suddette sentenze, l'Ente decideva di non proporre appello e, quindi, di accettare il principio di diritto sotteso alle prefate pronunce, estendendo il riconoscimento del diritto alle peo a tutti quei dipendenti che, a causa delle illegittime esclusioni perpetuate dall'ente medesimo, non ne avessero fruito fino a quel momento. Con

apposito accordo sottoscritto dall'ente in data 17 maggio 2013 (doc. n. 26), si stabiliva quanto segue: "...l'amministrazione si impegna ad informare e quantificare le ipotesi di costo collegate al riconoscimento del diritto a partecipare a procedimenti di avanzamento economico all'interno della categoria per coloro che ne sono stati esclusi per effetto del mancato computo di pregresse esperienze lavorative presso Roma Capitale con contratti a tempo determinato".

Il tenore testuale del suddetto impegno sembrava non escludere dal detto riconoscimento tutti i dipendenti che, prima di essere assunti a tempo indeterminato dall'ente, avessero già svolto le stesse mansioni con contratti a tempo determinato. Di talchè: 1) vi rientravano anche le insegnanti di scuola dell'infanzia ed educatrici di asilo nido, che per gli anni lavorati come precarie, in particolare con incarichi annuali o supplenze di lunga durata, avevano svolto le stesse identiche mansioni che hanno svolto una volta assunte a tempo indeterminato; 2) vi rientravano anche coloro che non erano stati ammessi a partecipare alle progressioni economiche antecedenti a quelle per gli anni 2009-2010, e quindi anche coloro che erano stati esclusi dal beneficio delle suddette progressioni negli anni precedenti (dal 2000 al 2008), nei limiti della prescrizione decennale (decorrente per i dipendenti del comune dal 2004 ed interrotta per i ricorrenti nel 2013-2014 con i summenzionati atti di diffida), ferma restando la prescrizione quinquennale delle differenze retributive; 3) detto riconoscimento, infine, non do veva operare solo a favore dei soggetti che erano stati "stabilizzati" (in seguito alle leggi finanziarie suindicate), ma a favore di chiunque avesse lavorato come precario per l'amministrazione, anche se in seguito assunto dalla stessa amministrazione a tempo indeterminato tramite concorso (interno o pubblico). Infatti, la stabilizzazione, di per sé, non costituisce una mera "conversione" (che opera ex tunc) del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, ma piuttosto la "trasformazione" (che opera ex nunc) del rapporto di lavoro che da lavoro a termine diventa

lavoro a tempo indeterminato (cfr. Tribunale di Roma, sentenza 09.05.2012 n. 24050; v. pure la sentenza n. 6988-2013 succitata). Tale "trasformazione" non opera solo in caso di c.d. "stabilizzazione", ma anche in seguito alla assunzione tramite concorso di coloro che hanno già lavorato per l'ente (cfr. l'art. 4, comma 14-bis, legge n. 124/2009, succitato). Ecco che allora, il riconoscimento delle progressioni economiche do vrebbe aver luo go non solo per i dipendenti "stabilizzati", negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 (la resistente, peraltro, lo ha fatto solo per gli "stabilizzati nel 2009-2010"), ma anche in favore di tutti i dipendenti che, comunque, fossero stati assunti a tempo indeterminato dopo avere già lavorato per l'ente con rapporto di lavoro a tempo determinato. In tal senso, infatti, si sono pronunciate svariate sentenze (v. infra).

Ed invece, con lettera del Direttore del Dipartimento Risorse Umane del 27.09.2013, prot. n. GB/ 71702 (doc. n. 27), il riconoscimento della partecipazione alle progressioni economiche orizzontali per i dipendenti "esclusi dalle precedenti selezioni a causa del mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato a tempo determinato", viene limitato solo a favore dei "dipendenti di Roma Capitale, assunti a tempo indeterminato, a seguito dei processi di stabilizzazione". Con il chè vi sarebbero certamente rientrate molte delle odierne ricorrenti (in particolare quelle di cui agli allegati da E a H), mentre non vi rientravano le insegnanti ed educatrici assunte a tempo indeterminato in seguito a concorso (quelle di cui agli allegati da B a D), che tuttavia avevano già svolto incarichi annuali e supplenze fino alla fine dell'attività didattica, in modo simile a quelle titolari di sezione.

Il cerchio è andato poi a restringersi ulteriormente, se è vero che con lettera del Direttore della Direzione Reperimento-Trattamento giuridico e contrattuale, del 26.11.2013, prot. n. GB/ 89440 (doc. n. 28), il beneficio dell'attivazione delle progressioni economiche orizzontali viene limitato stavolta solo alle "PEO 2009/2010". Con il chè si escludono le

progressioni economiche degli anni precedenti: eppure, pur rimanendo all'area dei dipendenti "stabilizzati", non è chi non veda che, nel 2007-2008, molte insegnanti ed educatrici erano già state stabilizzate (v. l'Allegato E), e pertanto avrebbero potuto fruire, quanto meno, della progressione economica indetta dall'ente con decorrenza dal 01.12.2008 (in base alla quale coloro che ave vano maturato il requisito di permanenza di due anni nella posizione economica di appartenenza, avrebbero potuto accedere alla posizione economica successiva).

Con dette limitazioni, la procedura adottata in autotutela dall'ente odierno convenuto, di cui alle successive note del 24.01.2014, prot. n. GB/ 5093 (doc. n. 29), e del 14.10 2014, prot. n. GB/ 68600 (doc. n. 30), si è conclusa con l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, per gli anni 2009 e 2010, solo in favore di n. 219 dipendenti, collocati in sentenze esecutive del Tribunale di Roma (v. determinazione dirigenziale n. 2305 del 16.12.2014: doc. n. 31), nonché in favore di ulteriori 430 dipendenti, assunti a tempo indeterminato negli anni 2009 e 2010 a seguito di processi di stabilizzazione (v. determinazione dirigenziale n. 2304 del 16.12.2014: doc. n. 32).

Quindi, l'odierna resistente, oltre a dare esecuzione alle sentenze ottenute in favore da 219 dipendenti (che erano stati assunti a tempo indeterminato tramite stabilizzazione nel 2009 e nel 2010, e pertanto rivendicavano il diritto ad ottenere le progressioni effettuate in detti anni, computando il lavoro effettuato come precari dal 2006), non ha esteso il riconoscimento del beneficio a tutti gli aventi diritto. Infatti, come si evince dagli atti allegati, la resistente ha dato una applicazione pedissequa delle sentenze citate, limitandosi ad estendere il beneficio delle progressioni economiche, solo relativamente al restante personale (non compreso nelle predette sentenze) in possesso degli stessi requisiti dei ricorrenti vittoriosi, e cioè il personale "stabilizzato negli anni 2009 e 2010", ad un tempo escludendo: 1) tutti i dipendenti che hanno lavorato come precari nel "settore educativo e scolastico", ivi compreso il personale stabilizzato

negli anni 2007 e 2008; 2) tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato, dopo avere lavorato come precari, in seguito a concorsi e non a procedure di stabilizzazione; 3) tutti i dipendenti che non erano stati ammessi a beneficiare delle progressioni economiche, relativamente alle selezioni indette in anni antecedenti al 2009-2010, pur avendo lavorato come precari per un numero di anni sufficiente per accedere alle suddette selezioni.

Quindi, tutte le odierne ricorrenti operanti nel settore educativo e scolastico che non hanno fruito delle progressioni economiche orizzontali per una parte più o meno consistente di anni lavorati come precarie (indicate negli allegati da B a F) – comprese perciò anche quelle stabilizzate negli anni 2007, 2008, 2009, 2010 (allegati E e F) -, non sono state ricomprese fra coloro che hanno beneficiato del suddetto riconoscimento.

Ma vi è di più. Anche gli istruttori amministrativi di cui all'Allegato G, pur avendo i medesimi requisiti posseduti dai ricorrenti vittoriosi (sono stati, infatti, stabilizzati con decorrenza dal 29.12.2008, dopo avere lavorato come precari con contratti di lavoro a tempo determinato dal 2005, e quindi certamente erano in possesso, già prima del 29.12.2010, dell'anzianità utile per accedere alla posizione C2), di fatto non sono stati ricompresi, neppure loro, fra coloro che hanno beneficiato delle progressioni economiche orizzontali per il tempo in cui hanno lavorato come precari.

Infine, le due ricorrenti di cui all'Allegato H (istruttori amministrativi stabilizzate a marzo del 2009), sono le uniche che si trovano collocate negli elenchi di cui alla determinazione dirigenziale n. 2305 del 16.12.2014. E tuttavia, anche per loro il riconoscimento del beneficio delle progressioni economiche non ha riguardato, come peraltro il restante personale compreso nella succitata determinazione, tutto il periodo di lavoro svolto da precari. Infatti, a fronte di un lavoro iniziato a gennaio del 2006, costoro avevano maturato il biennio utile di anzianità già in

occasione della selezione con decorrenza dal 01.12.2008, e quindi potevano accedere alla posizione C2 già in detta data, maturando di conseguenza il diritto ad accedere alla posizione economica C3 con decorrenza dal 01.12.2010 (ed invece esse risultano oggi riconosciute C2 dal 01.12.2009, anziché C3 dal 01.12.2010).

La circostanza che l'Ente non riconosca tutt'oggi il lavoro svolto dai propri dipendenti come precari (ai fini della progressione economica in categoria), neppure una volta che questi vengono assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (e quindi l'avvenuto riconoscimento operato dall'ente in autotutela, di cui alle determinazioni dirigenziali succitate, appare essere una misura eccezionale e circoscritta solo a quei casi, id est alle procedure di stabilizzazione degli anni 2009 e 2010, esclusa la stabilizzazione del personale docente ed educativo), è vieppiù confermata dal fatto che l'Ente, nel nuovo contratto decentrato integrativo, adottato unilateralmente per mancato accordo con le organizzazioni sindacali (v. Deliberazione della Giunta Capitolina n. 236 del 01.08.2014: doc. n. 33), la cui decorrenza è iniziata dal 01.01.2015, nell'articolo 13, comma 2, stabilisce che "Può partecipare alle selezioni il solo personale dipendente dell'Ente in servizio a tempo indeterminato, con almeno due anni di inquadramento nella posizione economica di appartenenza alla data stabilita in sede di contrattazione decentrata annuale sulla ripartizione e destinazione delle risorse. Sono esclusi dal computo di detto periodo di inquadramento eventuali periodi di aspettativa non retribuita o di collocazione fuori ruolo, che ne sospendono la decorrenza a tali fini. In ogni caso, non può partecipare alla selezione il personale che non risulti in possesso, alla data come sopra stabilita, di almeno diciotto mesi di effettivo servizio nell'arco del biennio di cui si tratta, come sopra computato."

Tale previsione ricalca esattamente quella già adottata dall'ente nel contratto decentrato precedentemente in vigore (cfr. l'art. 40 del CCDI del

18.10.2005), e cioè proprio la disposizione dichiarata illegittima dai giudici di merito di questo Tribunale (cfr. le sentenze allegate).

Non è un caso, che nella proposta di nuovo contratto decentrato, sottoscritta dall'amministrazione e dalle organizzazioni sindacali (c.d. preintesa) in data 05.02.2015 (doc. n. 34), è invece scritto quanto segue (v. Allegato A, articolo 13, comma 2): "Può partecipare alle selezioni il solo personale dipendente dell'Ente in servizio a tempo indeterminato, con almeno due anni di inquadramento nella posizione economica di appartenenza alla data stabilita in sede di contrattazione decentrata annuale sulla ripartizione e destinazione delle risorse. Ai fini del computo dei 24 mesi di inquadramento concorre il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato...".

Tale pre-intesa è poi decaduta, poiché non è stata approvata in sede di *referendum* indetto presso i dipendenti (giacché presenta altri aspetti di dubbia legittimità con riferimento ad altri istituti). In essa, tuttavia, viene fatta almeno menzione del rapporto di lavoro a tempo determinato, ai fini del computo del periodo di 24 mesi di inquadramento (18 mesi di effettivo servizio). Cosa che non compare nell'attuale contratto in vigore nell'ente.

Discutibile, tuttavia, appare la scelta di far dipendere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente con rapporto di lavoro a tempo determinato, dalla circostanza che il dipendente che invoca il riconoscimento sia ormai entrato nei ruoli dell'ente come dipendente a tempo "indeterminato". Per tale via, infatti, non si effettua alcuna "equiparazione" vera fra lavoro svolto a tempo determinato e lavoro svolto a tempo indeterminato, ai fini del trattamento giuridico e normativo complessivo, come invece previsto dall'accordo quadro europeo e dalla giurisprudenza della corte europea. Infatti, la valutazione della "performance" del dipendente, sia esso un lavoratore a tempo indeterminato ovvero un lavoratore a tempo determinato, deve avvenire nello stesso modo, tanto ai fini del conseguimento dei premi di

produttività, tanto ai fini e per gli effetti della progressione economica. Se infatti il dipendente lavora per molti anni come precario, è giusto che lo stesso partecipi, anche da precario, alle selezioni per la progressione economica, dal momento che il lavoro da questi svolto è identico, per qualità e quantità, al lavoro svolto dal suo collega assunto a tempo indeterminato. In tal senso, peraltro, è orientata la prevalente giurisprudenza di merito italiana (oltre che la corte europea).

Tale scelta, inoltre, penalizza soprattutto coloro che operano nel settore educativo e scolastico. Infatti, in detto settore il lavoro svolto tramite supplenze non conosce il limite dei 3 anni, altrimenti previsto in generale per il lavoro pubblico e privato a tempo determinato. Se, quindi, ai dipendenti operanti in tale settore non si consentisse di maturare il diritto alle progressioni economiche, già in costanza del rapporto di lavoro precario e indipendentemente dalla successiva ed eventuale assunzione a tempo indeterminato, costoro subirebbero, come di fatto è avvenuto fino ad oggi, la decurtazione di quasi tutta l'anzianità di servizio a tempo determinato, al fine di acquisire il livello economico corrispondente all'intero periodo lavorato. Se, ad esempio, al dipendente del settore educativo, che ha iniziato a lavorare come precario, con incarico annuale, dal 2001, e tuttavia è stato assunto a tempo indeterminato solo nel 2008, si consentisse di ottenere il riconoscimento della precedente anzianità maturata prima della nomina in ruolo, solo dopo e una volta che questi è entrato in ruolo, cioè a tempo indeterminato, ne deriverebbe che lo stesso, potrebbe ottenere il passaggio da C1 a C2 solo in data 01.12.2008, primo anno di progressione successiva alla sua immissione in ruolo, nonostante egli abbia lavorato ininterrottamente, cioè per ogni anno scolastico, fin dal 2001, maturando entro il 2009 8 anni di anzianità. In altre parole, a fronte di 8 anni di anzianità di servizio effettivo nello stesso profilo, il dipendente che avrebbe potuto conseguire 4 progressioni economiche, ne consegue solo 1, poiché il suo servizio da precario viene valutato una sola volta nel 2009, dopo la nomina in ruolo dell'anno precedente, conseguendo di fatto un solo passaggio di livello (anziché tutti quelli che avrebbe potuto conseguire già mentre era precario).

Del resto, in molti contratti decentrati di vari Enti, non è scritto da nessuna parte che per beneficiare della progressione economica bisogna già essere dipendente "a tempo indeterminato". Ed invero, nel contratto collettivo integrativo dell'Università degli Studi dell'Insubria (doc. n. 35), è scritto (art. 25): "... Ai fini del calcolo della anzianità di servizio necessaria ad avere accesso alle procedure di PEO verranno computati: - il servizio prestato nella medesima categoria e posizione economica all'interno del comparto Università, con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato...".

Proprio perché vi sono settori, fra i dipendenti pubblici, dove si assiste ad un precariato cronico e di lunga durata (ricerca, istruzione, università, ecc), sarebbe vieppiù illegittimo non consentire ai dipendenti precari "incaricati", che cioè svolgono lavoro effettivo a tempo determinato per sopperire ad esigenze stabili su posti vacanti e disponibili, ovvero per supplire al venir meno dei titolari per l'intero anno accademico o scolastico, di vedere riconosciuto il servizio reso nell'amministrazione al maturare dell'anzianità di permanenza nella posizione economica di inquadramento. Ed invero, la finalità delle progressioni economiche è proprio quella di riconoscere la maggiore esperienza raggiunta dal dipendente nel profilo professionale a lui assegnato, con maggiore apporto qualitativo e migliori risultati, attraverso incrementi retributivi progressivi e non automatici, ma legati ai risultati conseguiti. E pertanto, non consentire l'immediata applicazione delle peo ai lavoratori precari in detti settori, significa di fatto non distinguere al suo interno l'apporto qualitativo dei dipendenti a tempo determinato, riconoscendo a taluni e non ad altri il conseguimento di una maggiore esperienza e professionalità. Allo stesso modo di come sarebbe ingiusto negare ai dipendenti precari, in quanto tali, il conseguimento dei premi di produttività.

Del resto, le ricorrenti che operano da anni nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido del comune di Roma, non chiedono con il presente ricorso che venga accertata l'illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato, nonché la loro conversione *ex tunc* in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le stesse, invece, proprio sul presupposto che i plurimi contratti di lavoro che hanno sottoscritto con l'amministrazione sono legittimi ed efficaci (poiché la normativa sul contratto di lavoro a termine è in parte derogata, nel settore educativo e scolastico, dalla normativa "speciale" in materia di scuola), chiedono che valga anche per loro il principio di "non discriminazione" fra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato, che non può essere obliterato in ragione della specificità del settore interessato.

Se è vero che, infatti, nel settore educativo e scolastico la plurima reiterazione di contratti di incarico annuale o di supplenza di lunga durata è un fatto in sé legittimo, in quanto permesso dalle norme speciali (per gli enti locali, v. le norme succitate del cenl del 14.09.2000), è pur vero che tale legittimità non significa anche possibilità di distinguere, quanto al trattamento giuridico ed economico, le insegnanti ed educatrici precarie da quelle in servizio di ruolo, pena la violazione del principio di non discriminazione fra lavoro a tempo determinato e lavoro a tempo indeterminato.

La circostanza, infatti, che al settore dei servizi educativi e scolastici non si applichi interamente il decreto legislativo n. 368 del 2001 (normativa italiana in materia di lavoro a tempo determinato), nel senso che le forme di reclutamento e la copertura dei posti vacanti è soggetta ad una normativa speciale rispetto alla normativa sul ricorso al lavoro a tempo determinato, non significa anche che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti precari debba essere altrettanto diversa e in deroga a quella altrimenti prevista per il lavoro a tempo determinato. La naturale longe vità del precariato scolastico non comporta, infatti, alcuna deroga alle tutele normalmente spettanti ai lavoratori a termine. Per distinguere il

lavoro a tempo determinato dal lavoro a tempo indeterminato, occorre verificare se le condizioni e modalità di impiego differiscano per l'uno o l'altro lavoro. A parità di lavoro svolto, seguirà il medesimo trattamento giuridico ed economico.

Orbene, leggendo i contratti per il conferimento degli "incarichi annuali" (attribuiti per la copertura di posti vacanti e disponibili) o per il conferimento delle "supplenze di lunga durata" (contratti di supplenza delle lavoratrici assenti per "almeno 150 giorni", ovvero "fino alla fine dell'attività didattica"), il Giudice avrà modo di verificare che i contratti medesimi attribuiscono alle lavoratrici assunte a tempo determinato gli stessi compiti e le stesse responsabilità che caratterizzano il lavoro svolto dalle insegnanti ed educatrici titolari di sezione o di posto. In particolare: le insegnanti a tempo determinato delle scuole dell'infanzia, al pari di quelle assunte a tempo indeterminato, hanno i compiti di: "realizzare tutte le attività con i bambini necessarie all'attuazione del progetto educativo; - vigilare i momenti dell'alimentazione, dell'igiene e del riposo di ogni bambino nel rispetto dei suoi ritmi e bisogni individuali: - realizzare colloqui individuali con i genitori dei bambini e incontri di sezione per discutere temi specifici relativi allo sviluppo e all'educazione dei bambini; - partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei genitori; - far parte del Collegio dei docenti, adempiendo agli obblighi che ne derivano e partecipando alle sue riunioni; - partecipare alle iniziative di aggiornamento professionale e di formazione permanente"; del pari, le educatrici di asilo nido a tempo determinato hanno i compiti di: "- realizzare tutte le attività con i bambini necessarie all'attuazione del progetto educativo, curando tal fine anche l'organizzazione dei tempi della giornata e degli spazi nel nido; - curare l'alimentazione, l'igiene personale e il riposo di ogni bambino nel rispetto dei suoi ritmi e bisogni psicologici e fisiologici individuali; - vigilare sulla sicurezza dei bambini; - realizzare colloqui individuali con i genitori dei bambini e incontri di gruppo per discutere temi specifici relativi allo sviluppo e

all'educazione dei bambini; - partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei genitori, se invitati; - far parte del Gruppo Educativo, adempiendo agli obblighi che ne derivano e partecipando alle sue riunioni; - partecipare alle iniziative di aggiornamento professionale e di formazione permanente e di eventuali sperimentazioni; - collaborare con il pediatra per il controllo dei bambini della propria sezione".

Del resto, sono proprio gli atti regolamentari adottati dall'Ente che impongono ai dipendenti supplenti di assolvere gli stessi obblighi del personale educativo di ruolo. Recita, in tal senso, l'articolo 31 del Regolamento degli asili nido del comune di Roma: "Il personale supplente è tenuto a ottemperare a tutti gli obblighi a cui è tenuto il personale di ruolo, compresi quelli derivanti dalla partecipazione alle riunioni del Gruppo educativo, agli incontri con i genitori, alle iniziative di gestione sociale, di aggiornamento professionale e formazione permanente".

Lo stesso discorso, evidentemente, vale per i ricorrenti che appartengono al profilo di **istruttori amministrativi** (allegati G-H), per i quali opera anche la normativa generale sui limiti di durata del ricorso al lavoro a tempo determinato (d.lgs. n. 368 del 2001). Leggendo i contratti stipulati, fin dal 2005 (per i ricorrenti di cui all'allegato G) o dal 2006 (per i ricorrenti di cui all'allegato H), con i predetti istruttori, successivamente stabilizzati, rispettivamente, nel 2008 e nel 2009, ci si avvede che i medesimi hanno sempre svolto lo stesso identico lavoro che è poi stato confermato con la nomina in ruolo. Pertanto, non si vede perché costoro non possano maturare il diritto ad accedere alla posizione economica superiore, al compiersi del periodo di anzianità utile quale previsto per i dipendenti di ruolo!

Si ricorda all'odierno Giudicante, peraltro, che il numero delle posizioni economiche in categoria C è di **5 posizioni**, come previsto nel CCNL del 22.01.2004, all'articolo 35 (**doc. n. 36**). La permanenza minima richiesta

in ciascuna posizione, per accedere alla posizione successiva, è di 24 mesi, come previsto dall'art. 9 del CCNL del 22.02.2008 (doc. n. 37): ciò, tuttavia, solo a decorrere dalle progressioni indette dopo tale data. Diversamente, per le progressioni indette in epoca anteriore, i contratti decentrati integrativi dell'ente hanno stabilito permanenze diverse: 2 anni per la progressione con effetto dal 01.01.2000 e 1 anno per la progressione con effetto dal 01.07.2001 (doc. 6); 1 anno per la progressione con effetto dal 01.07.2004 al 01.06.2005 (doc. 7); 1 anno per la progressione con effetto dal 01.01.2007 (doc. 8); 2 anni per la progressione con effetto dal 01.12.2008 (doc. 9); 2 anni per la progressione con effetto dal 01.12.2008 (doc. 9); 2 anni per la progressione con effetto dal 01.12.2009 o dal 2010 (doc. 10).

Le ricorrenti, pertanto, alle date suindicate avevano maturato l'anzianità minima di permanenza nella posizione di inquadramento, seppure con contratti di lavoro a tempo determinato. Le stesse, inoltre, non avevano subito alcun provvedimento disciplinare superiore alla censura.

Anche i **requisiti di merito** sono quelli previsti nei rispettivi contratti decentrati allegati. Pertanto, il diritto a conseguire i suddetti passaggi non si basa su valutazioni discrezionali ma sull'applicazione dei **punteggi** quali previsti in base a dei fattori di valutazione già predefiniti: adempimenti, quest'ultimi, spettanti ai dirigenti competenti, chiamati solo a fornire una valutazione in merito al fattore "valutazione della prestazione". L'incidenza del suddetto fattore, nell'economia del punteggio complessivo, è minima e irrilevante, essendo il punteggio minimo sufficiente per il passaggio economico già derivante dai titoli di servizio ordinari (anni di servizio e titolo di studio).

Leggendo i vari contratti collettivi decentrati relativi ai punteggi richiesti per il superamento delle selezioni, ci si avvede che: 1) per la selezione utile per il passaggio economico dal 01.01.2000 e per il passaggio economico dal 01.07.2001, occorreva totalizzare 50 punti, di cui il fattore "esperienza acquisita", con un minimo di 2 anni di servizio (periodo

coincidente con il requisito minimo di permanenza nella posizione inferiore), comportava da solo 40 punti, mentre la sola scuola dell'obbligo, nell'ambito del fattore "crediti formativi", comportava 10 punti, e dunque era evidente il raggiungimento dei 50 punti (cfr doc. 6, pagina 109); 2) per la selezione utile per il passaggio economico dal **01.07.2004-01.06.2005**, occorreva totalizzare **50 punti**, di cui il fattore "esperienza acquisita", con un minimo di anni 1 di servizio (periodo coincidente con il requisito minimo di permanenza nella posizione inferiore), comportava da solo 40 punti, mentre la sola scuola dell'obbligo, nell'ambito del fattore "titoli culturali e formativi", comportava 10 punti, e dunque anche in questa selezione era giocoforza raggiungere 50 punti (cfr doc. 7, pagina 114); 3) per la selezione utile per il passaggio economico dal 01.01.2007, occorreva totalizzare 56 punti, di cui il fattore "esperienza acquisita", con un minimo di anni 1 di servizio (periodo coincidente con il requisito minimo di permanenza nella posizione inferiore), comportava da solo 40 punti, mentre la sola scuola dell'obbligo, nell'ambito del fattore "titoli culturali e formativi", comportava 10 punti, laddove per il fattore "valutazione della prestazione" bastavano 6 punti, acquisibili facilmente riportando il punteggio "minimo" di 1 per 4 dei 5 sotto-fattori, e dunque anche in questa selezione era giocoforza raggiungere 56 punti (cfr doc. 8, pagine 118-119); 4) per la selezione utile per il passaggio economico dal 01.12.2009 o dal 2010, occorreva totalizzare 44 punti, di cui il fattore "esperienza acquisita", con un minimo di anni 1 di servizio, comportava da solo 4 punti, mentre la sola scuola dell'obbligo e il diploma professionale, nell'ambito del fattore "titoli culturali e formativi", comportavano 15 punti, e dunque per il fattore "valutazione della prestazione" bastavano a questo punto 26 punti, acquisibili facilmente riportando il punteggio "minimo" di 5 per 4 dei 5 sotto-fattori, e dunque anche in questa selezione era giocoforza raggiungere 44 punti (cfr doc. 10, pagine 142-143).

Inoltre, la circostanza che le ricorrenti, una volta immesse in ruolo, abbiano <u>sempre</u> comunque superato il punteggio minimo richiesto per il superamento delle selezioni per le progressioni economiche orizzontali, lascia <u>presumere</u> che le stesse avrebbero superato senz'altro le medesime progressioni anche quando lavoravano ancora a tempo determinato.

Esempio: la ricorrente assunta in servizio di ruolo nel corso del 2000, non ha potuto partecipare alle selezioni per le progressioni indette per l'inizio dell'anno 2000 e per il 2001; la ricorrente assunta in servizio di ruolo nel 2007, non ha potuto partecipare alle selezioni per le progressioni indette per l'anno 2000, per il 2001, per il 2004 e per il 2007. Le stesse, tuttavia, una volta immesse in ruolo hanno partecipato e superato le selezioni cui hanno partecipato. Ma poiché i punteggi attribuibili, in base ai "macrofattori" individuati nei contratti decentrati, sono sempre rimasti gli stessi, è presumibile, fino a prova contraria, che le stesse avrebbero senz'altro superato anche le precedenti selezioni, cui invece sono state escluse essendo ancora lavoratrici a tempo determinato.

In ogni caso, ove vi fosse contestazione da parte della resistente in ordine al raggiungimento in capo alle ricorrenti del punteggio minimo richiesto, nei contratti decentrati, per il superamento delle selezioni indette dalla resistente (cui le ricorrenti non hanno partecipato), si chiede fin d'ora di ammettere la prova diretta e la prova contraria, esibendo ed allegando ulteriore documentazione a supporto del raggiungimento del punteggio richiesto per il superamento delle selezioni, ovvero si chiede di ammettere la consulenza tecnica d'ufficio, che accerti gli effettivi punteggi acquisibili dalle ricorrenti, nelle selezioni per le quali le stesse sono state escluse dal partecipare.

Ciò detto, si procede ora alla ricognizione delle **posizioni economiche** che dovrebbero essere riconosciute alle ricorrenti, nonché alla individuazione e determinazione delle **differenze retributive non** prescritte. A tal fine, si è effettuato il conteggio delle somme maturate

fino al 31.12.2015, utilizzando le aliquote retributive vigenti, per i diversi livelli a confronto, nei singoli periodi considerati (doc. n. 38) e procedendo alla somma dei differenti importi, formulando sia una domanda principale che una domanda subordinata:

1) Insegnanti di scuola dell'infanzia ed educatrici di asilo nido assunte in servizio di ruolo in anni compresi fra il 1978 e il 1997 (v. Allegato "A"), già precarie al servizio dell'ente in anni compresi tra il 1972 e il 1997.

Queste ricorrenti (indicate sopra *sub* paragrafo **A** e relativo Allegato), come si è detto, sono state assunte in servizio di ruolo entro il 1997 (fra il 1978 e il 1997), ditalchè hanno fruito e beneficiato interamente delle progressioni economiche orizzontali, introdotte nel 1999 e applicate a decorrere dagli anni 1998 in poi. Le dette ricorrenti, pertanto, hanno fruito dei seguenti passaggi: C2 dal 01.01.2000 (ovvero, per le insegnanti assunte in ruolo entro il 1994, già titolari del c.d. "*LED*", C2 dal 31.03.1999); C3 dal 01.07.2001; C4 dal 01.07.2004; C5 dal 01.01.2007 (ai fini economici dal 01.04.2007); titolari di specifica responsabilità, come C5 apicali, dal 01.01.2010 (percependo in tale ultima posizione, oltre al livello retributivo C5, una indennità ulteriore di euro 66,66 mensili per 12 mensilità).

Le medesime ricorrenti, tuttavia, finché hanno lavorato per la resistente con incarichi annuali e supplenze di lunga durata (in anni compresi fra il 1972 e il 1997), non hanno percepito i vecchi scatti di anzianità nonché il livello economico differenziato, che invece sono stati riconosciuti alle insegnanti ed educatrici già in servizio di ruolo. E' vero che il suddetto diritto è ormai prescritto, poiché sono ampiamente decorsi dieci anni dall'ultimo scatto o livello economico differenziato conseguibile entro il 1997, e così pure sono prescritte le differenze di retribuzione e quelle contributive, tuttavia non è ancora prescritto né il diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio, né il diritto alla

rideterminazione della pensione (per il primo diritto la prescrizione si maturerà dopo 5 anni dalla cessazione del servizio, il secondo diritto è invece imprescrittibile).

Sussiste, quindi, l'interesse a ricorrere delle suddette dipendenti, al fine di ottenere una pronuncia dichiarativa che accerti il possesso di una maggiore anzianità di servizio nel previgente VI livello (ora categoria C), rispetto all'attuale anzianità riconosciuta alle stesse, che decorre al momento dalla nomina in ruolo anziché dal primo incarico annuale o supplenza lunga. Qualora si accertasse detta maggiore anzianità di servizio nella qualifica di inquadramento, sia il trattamento di fine servizio che l'importo della pensione sarebbero maggiori, poiché commisurati a livelli stipendiali più elevati acquisibili nel tempo, durante gli anni di precariato.

Dai documenti allegati, infatti, risulta che le ricorrenti di cui all'allegato A, prima di essere assunte in ruolo, cioè a tempo indeterminato, hanno tutte ricoperto o "incarichi annuali", cioè posti vacanti e disponibili per l'intero anno, o "supplenze di lunga durata", cioè superiori a 150 giorni o "fino al termine dell'attività didattica". I suddetti periodi, **poiché omologabili per quantità e qualità di lavoro prestato, ai periodi di lavoro svolto a tempo indeterminato** (diversamente dal lavoro svolto per il comune nei centri ricreativi estivi per l'infanzia, ovvero i servizi di c.d. "pre-post", "trasporto" e "allattamento", nonché le supplenze giornaliere, saltuarie o trimestrali), sono utili per il riconoscimento della "anzianità di servizio", ai fini e per gli effetti delle "classi" e "scatti" di stipendio "biennali" conseguibili nella VI qualifica funzionale, nonché per la fruizione del "livello economico differenziato" (che presuppone una anzianità di servizio di almeno 3 anni).

Pertanto, si chiede all'adito Giudice di riconoscere alle suddette ricorrenti il diritto alla rideterminazione dell'anzianità di servizio nel VI livello con decorrenza dal primo incarico annuale e/o supplenza di lunga durata, al fine di fruire già a partire dai suddetti incarichi e supplenze delle classi e

scatti di stipendio, nonché del livello economico differenziato, ai soli effetti previdenziali e pensionistici.

In subordine, si chiede il riconoscimento della maggiore anzianità di servizio, ai predetti fini ed effetti, computando il lavoro svolto con incarichi annuali o supplenze di lunga durata solo dopo l'assunzione in ruolo, con attribuzione del primo scatto di stipendio al maturare del biennio utile dopo la nomina in ruolo, comprensivo del servizio immediatamente prima svolto fuori ruolo. In pratica, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse necessaria la previa assunzione in ruolo, a tempo indeterminato, al fine di poter fruire del primo scatto retributivo, si chiede di poter riconoscere il diritto allo scatto al maturare del biennio "comprensivo del servizio pre-ruolo", e non al maturare del solo biennio "nel ruolo". Con conseguente rideterminazione degli scatti successivi. Nella domanda principale, invece, si chiede che la rideterminazione degli scatti, ai soli effetti previdenziali e pensionistici, avvenga già a partire dal maturare del primo biennio, durante i servizi pre-ruolo, con conseguente rideterminazione anche in questo caso degli scatti e classi successivi.

Esempio: l'educatrice di asilo nido ha iniziato a prestare la prima "supplenza di lunga durata", come risulta dal certificato di servizio e dalla busta paga allegati, dal mese di febbraio dell'anno 1984, continuando ad assumere dette supplenze fino all'anno 1996, per poi essere assunta in ruolo con decorrenza dal 15.10.1997. La sua domanda principale è il riconoscimento, ai fini previdenziali e pensionistici, dell'anzianità di servizio nel VI livello con decorrenza dalla suddetta prima supplenza, e il maturare da allora dei periodi utili per acquisire progressivamente gli scatti successivi. La domanda subordinata, invece, è quella di riconoscere i servizi pregressi fuori ruolo solo una volta ottenuta la nomina in ruolo, maturando l'anzianità di servizio utile per acquisire il primo scatto solo dopo la nomina in ruolo, e cioè attribuendo il suddetto scatto (*id est*, il "livello economico differenziato") con decorrenza dalla stessa data di nomina in ruolo (15.10.1997). Di

conseguenza, la predetta educatrice sarebbe stata inquadrata in C2 con decorrenza dal 31.03.1999 (in quanto titolare del LED), e non con decorrenza dal 01.01.2000. Quindi, anche in caso di accoglimento della domanda subordinata, la ricostruzione previdenziale e pensionistica della predetta ricorrente è quella di acquisire, se non i previ scatti di anzianità già durante gli anni di precariato (1984-1997), quanto meno il livello economico differenziato con decorrenza dalla data di nomina in ruolo (15.10.1997), anziché il livello economico iniziale, e l'acquisizione della posizione C2 dal 31.03.1999, anziché dal 01.01.2000. Per il resto, le progressioni economiche ottenute in categoria C, fino al 2007, ci sono tutte, e così il livello "apicale" dal 01.01.2010 (onde la ricorrente non ha subito un danno sul piano delle suddette progressioni economiche, ma solo agli effetti della previa anzianità di servizio nella previgente VI qualifica funzionale).

Altro esempio: l'insegnante di scuola materna (ora scuola dell'infanzia) ha lavorato come insegnante "supplente" a partire dall'anno scolastico 1973-1974, lavorando 155 giorni (supplenza di lunga durata), nonché nell'anno scolastico 1974-1975, lavorando 232 giorni; ha avuto il primo "incarico annuale" per l'anno scolastico 1975-1976, continuando ad avere detti incarichi anche negli anni scolastici 1976-1977 e 1977-1978. E' stata invece nominata in ruolo dal 01.10.1978. La sua domanda principale è: diritto agli scatti biennali già durante gli anni di supplenza lunga ed incarico annuale (quindi, ad esempio, il primo scatto poteva aver luogo dal 1976); la sua domanda subordinata è il diritto al primo scatto dalla data di nomina in ruolo, e cioè dal 01.10.1978. In entrambi i casi, andrebbero ricostruite le date degli scatti successivi.

2) Insegnanti di scuola dell'infanzia ed educatrici di asilo nido assunte in servizio di ruolo negli anni 1998 e 1999 (v. Allegato "B"), già precarie al servizio dell'ente in anni compresi tra il 1978 e il 1999.

Le suddette ricorrenti (indicate sopra *sub* paragrafo **B** e relativo Allegato), hanno iniziato a lavorare come supplenti in anni compresi fra il 1978 e il 1997, cioè in anni antecedenti a quelli valutabili ai fini delle PEO. Quindi, fermo restando che si è prescritto anche per loro il diritto, ai fini retributivi e contributivi, ad acquisire i vecchi scatti di anzianità, nonché il livello economico differenziato, nei suddetti anni, non si è però prescritto anche in tal caso il diritto alla rideterminazione del TFS e il diritto alla rideterminazione dell'ammontare di pensione, per i quali è ancora utile accertare e riconoscere la "maggiore anzianità di servizio nella VI q.f.", quale presupposto per fruire dei predetti scatti agli effetti della buonuscita e della pensione. Quindi, valga anche per loro quanto si è detto nel paragrafo precedente (domanda principale e domanda subordinata).

Per questo secondo gruppo di ricorrenti, inoltre, sussiste anche un danno da ricostruire ai fini e per gli effetti retributivi e contributivi, nel sistema attuale delle progressioni economiche orizzontali.

Come si è detto, le predette ricorrenti, poiché si sono viste attribuire le PEO solo per gli anni di servizio in ruolo, hanno avuto i suddetti passaggi: C2 dal 01.07.2001 (doc. 6); C3 dal 01.07.2004 (doc. 7); C4 dal 01.01.2007 e, agli effetti economici, dal 01.04.2007 (doc. 8); C5 dal 01.12.2009 (doc. 10). Poichè, come invece richiesto nel CCDI del 03.12.2010 (doc. 10), le suddette ricorrenti, alla data del 30.11.2009 non erano già C5 (come si è detto, lo sono diventate in base al medesimo contratto decentrato con decorrenza dal 01.12.2009), alle stesse non è stato riconosciuto il livello di "apicali", cioè la specifica responsabilità della massima anzianità in categoria (c.d. "profilo B7-C5"), e quindi non è stata loro attribuita l'indennità di euro 66,66 mensili per 12 mensilità, che l'Ente ha pagato alle suddette apicali (v. le ricorrenti di cui all'allegato precedente) dal 01.01.2010 al 31.12.2014 (l'indennità è al momento abolita dalla data del 01.01.2015, in base al nuovo contratto decentrato unilaterale).

Invece, poiché le ricorrenti di questo secondo gruppo, alla data della "prima progressione economica" in categoria C, cioè alla data del 01.01.2000, avevano in realtà maturato, entro la suddetta data, l'anzianità di servizio di 2 anni richiesta per il passaggio alla posizione economica C2, seppure includendo anche il servizio prestato con incarichi e supplenze, è evidente che avrebbero dovuto acquisire i seguenti passaggi: C2 dal 01.01.2000; C3 dal 01.07.2001; C4 dal 01.07.2004; C5 dal 01.01.2007 e, agli effetti economici, dal 01.04.2007. Pertanto, avendo avuto diritto al conseguimento del passaggio in C5 dal 2007, costoro avrebbero avuto la medesima posizione riconosciuta alle ricorrenti del gruppo precedente, e pertanto avrebbero dovuto percepire anche loro, dal **01.01.2010** al **31.12.2014**, l'indennità di euro 66,66 mensili per 12 mensilità, pari ad euro 800 l'anno, per un totale di **euro 4.000** per i 5 anni passati (somma che oggi deve essere incrementata con la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria). Trattasi, peraltro, di un credito non prescritto, visti gli atti di diffida del 2013 e 2014.

Inoltre, fra il mese di **febbraio del 2008** e il mese di **novembre del 2009** (per le ricorrenti di cui alla diffida del 13 febbraio 2013), nonché fra il mese di **novembre del 2008** e il mese di **novembre del 2009** (per le ricorrenti di cui alla diffida del 10 novembre 2013), ovvero fra il mese di **settembre del 2009** e il mese di **novembre del 2009** (per la ricorrente di cui alla diffida del 19 settembre 2014), alle predette ricorrenti spettano, altresì, le **di fferenze retributive fra la posizione C4 da esse occupata e la posizione C5**, che avrebbero dovuto conseguire già dal 01.04.2007, e cioè: € **1.492,54** per le ricorrenti di cui alla diffida del 13.02.2013; € **910,65** per le ricorrenti di cui alla diffida del 10.11.2013, € **195,30** per la ricorrente di cui alla diffida del 19.09.2014. Anche in questo caso, trattasi di somme non prescritte e quindi dovute, visti gli atti di diffida suindicati (da incrementare con la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria). In ragione delle suddette differenze retributive, spettano per i medesimi periodi non caduti in prescrizione le differenze retributive per

tutte le voci del salario accessorio commisurate ai livelli retributivi (straordinario, turnazioni, ecc). Al contrario, risultano prescritte le differenze retributive degli anni precedenti (fra il 2000 e il 2008), mentre non sono prescritti i diritti alle posizioni giuridiche, vista la **prescrizione decennale** non ancora compiuta alle date delle rispettive diffide.

Per queste ricorrenti non vi è domanda subordinata (diversa da quella proposta in via principale) ai fini del diritto alle peo, posto che alla data della prima progressione utile in categoria C, e cioè con decorrenza dal 01.01.2000, da esse rivendicata, le stesse <u>erano già in servizio di ruolo</u>, e pertanto per loro non si pone il problema del riconoscimento del beneficio durante il servizio pre-ruolo.

3) Insegnanti di scuola dell'infanzia ed educatrici di asilo nido assunte in servizio di ruolo in anni compresi fra il 2000 e il 2002 (v. Allegato "C"), già precarie al servizio dell'ente in anni compresi il 1979 e il 2002.

Le suddette ricorrenti (di cui al paragrafo **C** e relativo Allegato), avendo iniziato a lavorare come precarie in anni compresi fra il 1979 e il 1997, non valutabili ai fini delle peo, rispetto al lavoro svolto nei suddetti anni vantano gli stessi diritti previdenziali e pensionistici di cui ai gruppi precedenti, formulando in tal senso la domanda principale e quella subordinata di cui ai gruppi precedenti (mentre è prescritto il diritto alle differenze retributive e contributive per i predetti anni).

Le stesse ricorrenti, tuttavia, hanno continuato a lavorare come precarie, con incarichi annuali e supplenze lunghe, anche negli anni 1998-2002, già valutabili ai fini e per gli effetti delle progressioni economiche orizzontali. Tuttavia, esse hanno ottenuto le progressioni solo relativamente al lavoro svolto in servizio di ruolo, e pertanto hanno acquisito, nel tempo, i suddetti passaggi: C2 dal 01.07.2004, C3 dal 01.01.2007 (dal 01.04.2007 agli effetti economici), C4 dal 01.12.2009. Ed invece, esse avrebbero dovuto acquisire, riconoscendo le peo anche

per i servizi pre-ruolo, i seguenti passaggi: C2 dal 01.01.2000, C3 dal 01.07.2001, C4 dal 01.07.2004, C5 dal 01.01.2007 (economicamente dal 01.04.2007), conseguendo anche loro l'indennità di specifica responsabilità, con decorrenza dal 01.01.2010 e fino al 31.12.2014. Questa è la domanda principale.

In caso di accoglimento della domanda subordinata, cioè qualora l'autorità giudicante richiedesse il previo passaggio in ruolo al fine di acquisire il diritto alle progressioni economiche, sia pure computando anche, alla prima progressione utile dopo la nomina in ruolo, i servizi pre-ruolo, le ricorrenti avrebbero diritto ai seguenti passaggi. Le ricorrenti assunte in ruolo entro il 31.12.2000: C2 dal 01.07.2001, C3 dal 01.07.2004, C4 dal 01.01.2007 (01.04.2007 effetti economici), C5 dal 01.12.2009. Le ricorrenti assunte in ruolo nel 2002: C2 dal 01.01.2003, C3 dal 01.07.2004, C4 dal 01.01.2007 (01.04.2007 effetti economici), C5 dal 01.12.2009.

In caso di accoglimento della domanda principale, le differenze retributive consistono, oltre che nell'indennità di specifica responsabilità come C5 apicali, pari ad euro 800,00 annui, per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, per un totale di **euro 4.000,00**, nelle differenze retributive fra la posizione economica C3 da esse ancora occupata e la posizione economica C5 che invece avrebbero dovuto conseguire già dal 01.04.2007, e cioè: € **2.737.59** (periodo febbraio 2008-no vembre 2009) per le ricorrenti di cui alla diffida del 13.02.2013; € 1.667,33 (periodo novembre 2008-novembre 2009) per le ricorrenti di cui alla diffida del 10.11.2013, €357,15 (periodo settembre-novembre 2009) per le ricorrenti di cui alla diffida del 1909.2014; nonché, per tutte, le differenze retributive fra la posizione economica C4 da esse occupata e la posizione economica C5 che avrebbero dovuto acquisire dal 01.12.2009 al 31.12.2015 (80 mensilità comprese le 13me), per un totale di € **5.208,06**. Il tutto rivalutato, come per legge. Nonchè le differenze retributive del salario accessorio, come chi arito nel paragrafo precedente.

In caso di accoglimento della domanda subordinata, le ricorrenti di que sto gruppo avrebbero comunque diritto ad ottenere le **differenze di retribuzione fra C3 e C4** dal 01.02.2008 al 30.11.2009 (per quelle di cui alla diffida del 13.02.2013), dal 01.11.2008 al 30.11.2009 (per quelle di cui alla diffida del 10.11.2013), dal 01.09.2009 al 30.11.2009 (per quelle di cui alla diffida del 19.09.2014). Tutte le ricorrenti, inoltre, conseguendo il passaggio a C5 con decorrenza dal 01.12.2009, avrebbero diritto ad acquisire le **differenze di retribuzione fra C4 e C5 dal 01.12.2009 ad oggi**. Quindi, per la domanda subordinata, le differenze retributive fra C3 e C4 non ancora prescritte ammontano, rispettivamente, ad €1.245,04 per le ricorrenti di cui alla diffida del 13.02.2013, €756,68 per le ricorrenti di cui alla diffida del 10.11.2013, € 161,85 per le ricorrenti di cui alla diffida del 19.09.2014; per tutte, inoltre, vi sono le differenze retributive fra C4 e C5 dal 01.12.2009 all'attualità: ad oggi, sono 80 mensilità comprese le 13me, per un totale di €5.208,06.

4) Insegnanti di scuola dell'infanzia ed educatrici di asilo nido assunte in servizio di ruolo nell'anno 2004 o nell'anno 2006 (v. Allegato "D"), già precarie al servizio dell'ente in anni compresi tra il 1982 e il 2006.

Le suddette ricorrenti (indicate nel paragrafo **D** e relativo Allegato), avendo iniziato a lavorare come precarie in anni compresi fra il 1982 e il 1997, non valutabili ai fini delle peo, rispetto al lavoro svolto nei suddetti anni vantano gli stessi diritti previdenziali e pensionistici di cui ai gruppi precedenti, formulando in tal senso la domanda principale e quella subordinata di cui ai gruppi precedenti (mentre è prescritto il diritto alle differenze retributive e contributive per i predetti anni).

Le stesse ricorrenti, tuttavia, hanno continuato a lavorare come precarie, con incarichi annuali e supplenze lunghe, anche negli anni 1998-2006, già valutabili ai fini e per gli effetti delle progressioni economiche orizzontali. Tuttavia, esse hanno ottenuto le progressioni solo relativamente al lavoro svolto in servizio di ruolo, e pertanto hanno

acquisito, nel tempo, i suddetti passaggi: C2 dal 01.01.2007 (dal 01.04.2007 agli effetti economici) le assunte in ruolo nel 2004, dal 01.12.2008 le assunte in ruolo nel 2006, C3 dal 01.12.2009 le assunte in ruolo nel 2004, dal 01.12.2010 le assunte in ruolo nel 2006. Ed invece, esse avrebbero dovuto acquisire (tranne la ricorrente Varone Valeria), riconoscendo le peo anche per i servizi pre-ruolo, i seguenti passaggi: C2 dal 01.01.2000, C3 dal 01.07.2001, C4 dal 01.07.2004, C5 dal 01.01.2007 (economicamente dal 01.04.2007), conseguendo anche loro l'indennità di specifica responsabilità, con decorrenza dal 01.01.2010 e fino al 31.12.2014. Questa è la domanda principale. Di versamente per la ricorrente VARONE VALERIA, che avendo iniziato nel 2005 il primo incarico annuale, ha diritto alla prima progressione economica dal 01.01.2007 (quindi per lei la domanda principale coincide con quella subordinata).

In caso di accoglimento della domanda subordinata, cioè qualora l'autorità giudicante richiedesse il previo passaggio in ruolo al fine di acquisire il diritto alle progressioni economiche, sia pure computando anche, alla prima progressione utile dopo la nomina in ruolo, i servizi pre-ruolo, le ricorrenti avrebbero diritto ai seguenti passaggi. Le ricorrenti assunte in ruolo il 01.09.2004: C2 dal 01.09.2004 (in base alla selezione del mese di ottobre 2005); C3 dal 01.01.2007 (01.04.2007 effetti economici), C4 dal 01.12.2009. Le ricorrenti assunte in ruolo a settembre del 2006: C2 dal 01.01.2007 (01.04.2007 effetti economici), C3 dal 01.12.2009.

In caso di accoglimento della domanda principale, le differenze retributive consistono, oltre che nell'indennità di specifica responsabilità come C5 apicali, pari ad euro 800,00 annui, per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, per un totale di **euro 4.000,00**, nelle differenze retributive, per quelle assunte in ruolo il 01.09.2004, **fra la posizione C2 da esse occupata e la posizione C5** che invece avrebbero dovuto conseguire già dal 01.04.2007, e cioè: €3.799,53 (periodo febbraio 2008-no vembre 2009) per la ricorrente di cui alla diffida del 13.02.2013, €

2.314,61 (periodo novembre 2008-novembre 2009) per la ricorrente di cui alla diffida del 10.11.2013; ovvero nelle differenze retributive, per quelle assunte in ruolo a settembre 2006, fra la posizione C1 da esse occupata e la posizione C5 dal mese di febbraio del 2008 fino a novembre del 2008, pari ad € 2.039,04, e fra C2 e C5 dal 01.12.2008 al 30.11.2010, pari ad € 4.297,68, per quelle di cui alla diffida del 13.02.2013, fra C1 e C5 nel mese di novembre del 2008, pari ad € 204,46, e fra C2 e C5 dal 01.12.2008 al 30.11.2010, pari ad € 4.297,68, per la ricorrente di cui alla diffida del 10.11.2013; inoltre, per quelle assunte in ruolo nel 2004, vi sono le differenze fra C3 e C5 dal 01.12.2009 ad oggi (80 mesi), pari ad € 9.524,66; per quelle assunte in ruolo nel 2006, le differenze fra C3 e C5 dal 01.12.2010 ad oggi (67 mesi), pari ad € 7.976,35. Il tutto rivalutato, come per legge. Nonchè le differenze retributive del salario accessorio, come chiarito nel paragrafo precedente.

In caso di accoglimento della domanda subordinata, le ricorrenti di que sto gruppo avrebbero comunque diritto ad ottenere le differenze di **retribuzione** secondo la seguente distinzione: 1) quelle assunte in ruolo dal 01.09.2004: le differenze di retribuzione fra C2 e C3 dalla data suindicata del 01.02.2008 al 30.11.2009 (per quella di cui alla diffida del 13.02.2013), dal 01.11.2008 al 30.11.2009 (per quella di cui alla diffida del 10.112013); le differenze di retribuzione fra C3 e C4 dal 01.12.2009 all'attualità (80 mesi); 2) quelle assunte in ruolo nel settembre 2006, poiché avrebbero conseguito il passaggio economico a C2 dal 01.04.2007 anziché dal 01.12.2008, e poi il passaggio a C3 dal 01.12.2009 anziché dal 01.12.2010, avrebbero percepito le differenze di retribuzione fra C1 e C2 dal 01.02.2008 al 30.11.2008 (per quelle di cui alla diffida del 13.02.2013), dal 01.11.2008 al 30.11.2008 (per quelle di cui alla diffida del 10.11.2013), nonché le differenze di retribuzione fra C2 e C3 dal **01.12.2009** al **30.11.2010** (**13 mesi**). Quindi, per la domanda subordinata, le differenze retributive sono le seguenti: 1) per quelle assunte in ruolo dal 01.09.2004: rispettivamente, €1.061,94 per la ricorrente di cui alla diffida

del 13.02.2013, € 647,19 per la ricorrente di cui alla diffida del 10.11.2013; per tutte, inoltre, vi sono le differenze retributive fra C3 e C4 dal 01.12.2009 all'attualità: ad oggi, sono 80 mensilità comprese le 13me, per un totale di € 4.316,60; 2) per quelle assunte in ruolo da settembre 2006: rispettivamente, € 388,63 per le ricorrenti di cui alla diffida del 13.02.2013, € 38,97 per le ricorrenti di cui alla diffida del 10.11.2013; inoltre, per tutte le suddette ricorrenti, qualunque sia la diffida, ci sono le differenze di retribuzione fra C2 e C3 fra l'01.12.2009 e il 30.11.2010 (13 mensilità), e cioè € 600,86. Il tutto oltre la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché con adeguamento del salario accessorio.

5) Insegnanti di scuola dell'infanzia ed educatrici di asilo nido assunte in servizio di ruolo negli anni 2007 e 2008 (v. Allegato "E"), già precarie al servizio dell'ente in anni compresi tra il 1979 e il 2008.

La situazione di queste ricorrenti (indicate nel paragrafo E e relativo Allegato) si presenta varia e composita, quanto ai periodi di precariato effettuato prima della nomina in ruolo. Il dato comune di queste ricorrenti è che esse sono state tutte assunte in servizio di ruolo tramite "stabilizzazione" negli anni 2007 o 2008, e dunque sono oggi C2 (dal 01.12.2009 quelle stabilizzate nel 2007, dal 2010 quelle stabilizzate durante il 2008). Tuttavia, il periodo lavorato come precarie varia fra coloro che hanno assunto incarichi annuali o svolto supplenze lunghe già in anni valutabili ai fini dei vecchi scatti di anzianità nella previgente VI q.f.; coloro che hanno assunto detti incarichi ed effettuato tali supplenze solo in anni valutabili ai fini delle progressioni economiche in categoria C, di cui alcune fin dai primi anni valutabili ai fini peo (1998, 1999), altre solo in anni successivi (2000, 2001) o ancora più recenti (2002-2008). Pertanto occorre distinguere, ai fini delle rispettive domande giudiziali principali, i seguenti sotto-insiemi di ricorrenti, oggi accomunate dal fatto di essere tutte C2:

5-A) Insegnanti di scuola dell'infanzia ed educatrici di asilo nido che hanno iniziato a svolgere incarichi annuali o supplenze lunghe già in anni valutabili ai fini dei vecchi scatti retributivi: per queste insegnanti vale quanto già detto per i gruppi precedenti ai fini dell'interesse a far valere la maggiore anzianità di servizio in anni non valutabili ai fini delle progressioni economiche, al fine di ottenere gli adeguamenti del trattamento di fine rapporto e della pensione. Ai fini delle progressioni economiche, la domanda principale è analoga a quella dei gruppi sub allegati B), C) e D), e quindi i passaggi economici acquisibili sono C2 dal 01.01.2000, C3 dal 01.07.2001, C4 dal 01.07.2004, C5 dal 01.01.2007 (01.04.2007 agli effetti economici), apicali titolari di specifica responsabilità dal 01.01.2010. Le differenze retributive, pertanto, sono quelle non cadute in prescrizione con decorrenza dai 5 anni antecedenti i rispettivi atti di diffida, e perciò fra C5 e C1 fra il 01.02.2008 e il 30.11.2009 (o vvero il 31.12.2009 quelle divenute C2 dal 2010 anziché dal 01.12.2009) quelle di cui alla prima diffida del 13.02.2013, fra il 01.11.2008 e il 30.11.2009 (ovvero il 31.12.2009 quelle divenute C2 dal 2010 anziché dal 01.12.2009) quelle di cui alla seconda diffida del 10.11.2013, fra il 01.09.2009 e il 30.11.2009 (ovvero il 31.12.2009 quelle divenute C2 dal 2010 anziché dal 01.12.2009) quelle di cui alla terza diffida del 19.09.2014; fra C5 apicali e C2 dal 01.01.2010 all'attualità per quelle divenute C2 dal 01.12.2009, ovvero fra C5 apicali e C1 dal mese di gennaio del 2010 al mese di conseguimento della posizione C2 nel 2010, fra C5 apicali e C2 dal mese di conseguimento della posizione C2 nel 2010 fino ad oggi. Que ste, dunque, le somme spettanti: € 4.000,00 per l'indennità di specifica responsabilità negli anni 2010-2015; € **4.691,19** per le differenze fra C5 e C1 dal 01.02.2008 al 30.11.2009, per le ricorrenti di cui alla diffida del 13.02.2013 (€ 4.895,12 per quelle ancora C1 nel mese di dicembre del 2009), ovvero € 2.856,61 per le differenze medesime dal 01.11.2008 al 30.11.2009, per le ricorrenti di cui alla diffida del 10.11.2013 (€ 3.060,54 per quelle ancora C1 nel mese di

dicembre del 2009), ovvero € **611,79** per le differenze medesime dal 01.09.2009 al 30.11.2009, per le ricorrenti di cui alla diffida del 19.09.2014 (€ 815,72 per quelle ancora C1 nel mese di dicembre del 2009); € **13.223,06** per le differenze fra C5 e C2 dal 01.12.2009 ad oggi (80 mensilità), ovvero la maggiore somma per quelle divenute C2 nel 2010 anziché dal 01.12.2009.

La domanda subordinata, invece, è quella di acquisire la prima progressione economica a C2 dopo la stabilizzazione. Pertanto, poiché l'assunzione in servizio di ruolo per effetto delle stabilizzazioni è avvenuta nel corso dell'anno 2007, per alcune, e nel corso dell'anno 2008, per le altre, tuttavia la prima selezione successiva per i passaggi economici è avvenuta a dicembre del 2009, previo CCDI dello stesso mese (doc. 9), quando cioè erano tutte ormai in ruolo, e tale passaggio richiedeva il possesso dell'anzianità di due anni alla data del 01.12.2008, ecco che tutte le ricorrenti di cui all'allegato "E" erano in possesso dell'anzidetto requisito (quindi non solo queste che si stanno esaminando nel presente sotto-insieme, che vantano la maggiore anzianità di servizio con incarichi annuali o supplenze lunghe, ma anche tutte le altre, di cui ai sotto-insiemi successivi, che hanno come minimo ricoperto i suddetti incarichi negli anni 2004, 2005, 2006, 2007), pertanto tutte potevano accedere alla posizione economica C2 dal 01.12.2008, attingendo di conseguenza la posizione economia C3 dal 01.12.2010 (doc. 10).

Le differenze retributive, pertanto, sono le seguenti: quelle **fra C2 e C1** dal 01.12.2008 (per quelle collocate nelle diffide del 13.02.2013 e del 10.11.2013) al 30.11.2009 (per coloro che sono già C2 dal 01.12.2009), ovvero fino al 2010 (per coloro che sono C2 nel 2010), ovvero quelle fra C2 e C1 dal 01.09.2009 (per quelle collocate nella diffida del 19.09.2014) al 30.11.2009 (per coloro che sono già C2 dal 01.12.2009), ovvero fino al 2010 (per coloro che sono C2 nel 2010); quelle **fra C3 e C2 dal 01.12.2010 all'attualità**, e cioè ad oggi **67 mensilità**, comprese le 13me.

Quindi: € **503,00** per quelle di cui alle diffide del 2008 (ovvero una somma maggiore per quelle divenute C2 nel 2010), € **115,92** per quelle di cui alla diffida del 2009 (ovvero una somma maggiore per quelle divenute C2 nel 2010); ed inoltre, per tutte, € **3.097,41** (differenze C3-C2).

5-B) Insegnanti di scuola dell'infanzia ed educatrici di asilo nido che hanno iniziato a svolgere incarichi annuali o supplenze lunghe solo in anni valutabili ai fini delle progressioni economiche orizzontali, maturando il primo biennio utile (nella posizione C1) alla data del 01.01.2000 (doc. 6): per queste insegnanti ed educatrici, ai fini delle progressioni economiche, la domanda principale, quanto al diritto di fruire delle peo, è analoga a quella dei gruppi sub allegati B), C), D), E)-A, e quindi i passaggi economici acquisibili sono C2 dal 01.01.2000, C3 dal 01.07.2001, C4 dal 01.07.2004, C5 dal 01.01.2007 (01.04.2007 agli effetti economici), apicali titolari di specifica responsabilità dal **01.01.2010**. Le differenze retributive, pertanto, sono quelle già indicate nel punto precedente (5-A): € 4.000,00 per l'indennità di specifica responsabilità ne gli anni 2010-2015; € **4.691.19** per le differenze fra C5 e C1 dal 01.02.2008 al 30.11.2009, per le ricorrenti di cui alla diffida del 13.02.2013 (€ 4.895,12 per quelle ancora C1 nel mese di dicembre del 2009), ovvero \in **2.856,61** per le differenze medesime dal 01.11.2008 al 30.11.2009, per le ricorrenti di cui alla diffida del 10.11.2013 (€3.060,54 per quelle ancora C1 nel mese di dicembre del 2009), ovvero € 611,79 per le differenze medesime dal 01.09.2009 al 30.11.2009, per le ricorrenti di cui alla diffida del 19.09.2014 (€815,72 per quelle ancora C1 nel mese di dicembre del 2009); € 13.223,06 per le differenze fra C5 e C2 dal 01.01.2010 ad oggi (80 mensilità), ovvero la maggiore somma per quelle divenute C2 nel 2010 anziché dal 01.12.2009.

La domanda subordinata, inoltre, è quella già indicata nel sotto-insieme precedente. Quindi: € 503,00 per le ricorrenti di cui alle diffide del 2013 (ovvero una somma maggiore per quelle divenute C2 nel 2010), € 115,92

per quelle di cui alla diffida del 2014 (ovvero una somma maggiore per quelle divenute C2 nel 2010); ed inoltre, per tutte, € **3.097,41** (differenze C3-C2).

5-C) Insegnanti di scuola dell'infanzia ed educatrici di asilo nido che hanno effettuato incarichi annuali o supplenze di lunga durata, maturando il requisito temporale di permanenza utile (1 anno nella posizione C1) per la progressione economica dal 0107.2001 (doc. 6). Costoro do vrebbero maturare (domanda principale) il diritto alle seguenti progressioni economiche: C2 dal 01.07.2001, C3 dal 01.07.2004, C4 dal 01.01.2007 (01.04.2007), C5 dal 01.12.2009.

Le differenze retributive sono, invece, le seguenti: **fra C4 e C1** fra il 01.02.2008 e il 30.11.2009 (o vvero il 31.12.2009 quelle divenute C2 dal 2010 anziché dal 01.12.2009) quelle di cui alla prima diffida del 13.02.2013, fra il 01.11.2008 e il 30.11.2009 (ovvero il 31.12.2009 quelle divenute C2 dal 2010 anziché dal 01.12.2009) quelle di cui alla seconda diffida del 10.11.2013, fra il 01.09.2009 e il 30.11.2009 (ovvero il 31.12.2009 quelle divenute C2 dal 2010 anziché dal 01.12.2009) quelle di cui alla terza diffida del 19.09.2014; **fra C5 e C2 dal 01.12.2009** (**ovvero dal 2010**) **all'attualità**, e cioè per numero **80 mensilità** ad oggi.

Quindi: € 3.198,65 per le differenze C4-C1 per le ricorrenti di cui alla diffida del 13.02.2013 (€ 3.337,48 per quelle diventate C2 nel 2010), € 1.945,96 per le differenze C4-C1 per le ricorrenti di cui alla diffida del 10.11 2013 (€ 2.084,79 per quelle diventate C2 nel 2010), €416,49 per le differenze C4-C1 per le ricorrenti di cui alla diffida del 19.09.2014 (€ 555,32 per quelle diventate C2 nel 2010); € 13.223,06 per le differenze retributive C5-C2 per numero 80 mensilità.

La domanda subordinata, invece, è identica quella dei restanti sottogruppi. 5D) Insegnanti di scuola dell'infanzia ed educatrici di asilo nido che hanno svolto incarichi annuali o supplenze lunghe maturando l'anzianità di servizio nella posizione C1 di almeno 1 anno, secondo le previsioni del ccdi del 2005 (doc. 7), con decorrenza dal 01.07.2004 (ovvero entro la data del 01.06.2005). Costoro avrebbero diritto ad acquisire (domanda principale) le seguenti progressioni: C2 dal 01.07.2004 (ovvero entro la data del 01.06.2005), C3 dal 01.01.2007 (effetti economici dal 01.04.2007), C4 dal 01.12.2009.

Le differenze retributive sono, invece, le seguenti: **fra C3 e C1** fra il 01.02.2008 e il 30.11.2009 (o vvero il 31.12.2009 quelle divenute C2 dal 2010 anziché dal 01.12.2009) quelle di cui alla prima diffida del 13.02.2013, fra il 01.11.2008 e il 30.11.2009 (ovvero il 31.12.2009 quelle divenute C2 dal 2010 anziché dal 01.12.2009) quelle di cui alla seconda diffida del 10.11.2013, fra il 01.09.2009 e il 30.11.2009 (ovvero il 31.12.2009 quelle divenute C2 dal 2010 anziché dal 01.12.2009) quelle di cui alla terza diffida del 19.09.2014; **fra C4 e C2 dal 01.12.2009** (**ovvero dal 2010**) **all'attualità**, e cioè per numero **80 mensilità** ad oggi.

Quindi: € **1.953,57** per le differenze C3-C1 per le ricorrenti di cui alla diffida del 13.02.2013 (€ 2.038,44 per quelle diventate C2 nel 2010), € **1.189,16** per le differenze C3-C1 per le ricorrenti di cui alla diffida del 10.11.2013 (€1.274,03 per quelle diventate C2 nel 2010), € **254,61** per le differenze C3-C1 per le ricorrenti di cui alla diffida del 19.09.2014 (€ 339,48 per quelle diventate C2 nel 2010); € **8.015,00** per le differenze retributive C4-C2 per numero 80 mensilità.

La domanda subordinata, invece, è identica quella dei restanti sottogruppi.

5-E) Insegnanti di scuola dell'infanzia ed educatrici di asilo nido che hanno svolto incarichi annuali o supplenze lunghe maturando l'anzianità di servizio nella posizione C1 di almeno 1 anno, secondo le previsioni del ccdi del 2007 (doc. 8), con decorrenza dal 01.01.2007. Costoro avrebbero

diritto ad acquisire (domanda principale) le seguenti progressioni: C2 dal 01.01.2007 (effetti economici dal 01.04.2007), C3 dal 01.12.2009.

Le differenze retributive sono, invece, le seguenti: **fra C2 e C1** fra il 01.02.2008 e il 30.11.2009 (o vvero il 31.12.2009 quelle divenute C2 dal 2010 anziché dal 01.12.2009) quelle di cui alla prima diffida del 13.02.2013, fra il 01.11.2008 e il 30.11.2009 (ovvero il 31.12.2009 quelle divenute C2 dal 2010 anziché dal 01.12.2009) quelle di cui alla seconda diffida del 10.11.2013, fra il 01.09.2009 e il 30.11.2009 (ovvero il 31.12.2009 quelle divenute C2 dal 2010 anziché dal 01.12.2009) quelle di cui alla terza diffida del 19.09.2014; **fra C3 e C2 dal 01.12.2009** (**ovvero dal 2010**) **all'attualità**, e cioè per numero **80 mensilità**.

Quindi: € **891,63** per le differenze C2-C1 per le ricorrenti di cui alla diffida del 13.02.2013 (€ 930,27 per quelle diventate C2 nel 2010), € **541,97** per le differenze C2-C1 per le ricorrenti di cui alla diffida del 10.11.2013 (€ 580,61 per quelle diventate C2 nel 2010), € **115,92** per le differenze C2-C1 per le ricorrenti di cui alla diffida del 19.09.2014 (€ 154,56 per quelle diventate C2 nel 2010); € **3.698,40** per le differenze retributive C3-C2 per numero 80 mensilità.

La domanda subordinata, invece, è identica a quella dei restanti sottogruppi.

6) Insegnanti di scuola dell'infanzia ed educatrici di asilo nido assunte in servizio di ruolo in anni compresi fra il 2009 e il 2012 (v. Allegato "F"), già precarie al servizio dell'ente in anni compresi tra il 1984 e il 2012.

Anche questo gruppo di insegnanti ed educatrici (indicate nel paragrafo **F** e relativo Allegato), pur avendo in comune il fatto di essere state assunte a tempo indeterminato negli anni 2009-2012, e quindi senza ancora fruire di alcuna progressione economica in categoria C (sono tutte ancora C1), non avendo maturato il biennio utile, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, entro il 31.12.2010 (data dopo la quale c'è stato il blocco

delle progressioni economiche: costoro, quindi, sono le insegnanti maggiormente penalizzate dal fatto di non avere considerato il servizio svolto da precarie), hanno lavorato come precarie, con incarichi annuali e supplenze lunghe, in periodi più o meno maggiori e risalenti.

E' possibile, pertanto, distinguerle nei seguenti sotto-gruppi:

6-A) Insegnanti di scuola dell'infanzia ed educatrici di asilo nido che hanno iniziato a ricoprire incarichi annuali o supplenze di lunga durata, maturando i periodi utili in tutti gli anni valutabili ai fini e per gli effetti delle progressioni economiche orizzontali (1998-2010), maturando il diritto a fruire delle seguenti progressioni (Carantali (1998-2010), C2 dal 01.01.2000, C3 dal 01.07.2001, C4 dal 01.07.2004, C5 dal 01.01.2007 (01.04.2007), apicali dal 01.01.2010.

Costoro hanno diritto a conseguire le seguenti differenze retributive: i (collocata nella diffida del 13.02.2013), è attualmente C1 dal 15.03.2010, mentre avrebbe dovuto essere apicale C5, titolare della indennità di specifica responsabilità dal 01.01.2010 al 31.12.2014. Deve quindi percepire, oltre l'indennità complessiva per 60 mensilità (2010-2014) pari ad euro 4.000,00, le differenze retributive fra C5 e C1 dal 01.02.2008 al 31.12.2015 (103 mensilità), e cioè € (collocata nella diffida del 02.07.2015), 21.005,66; I è attualmente C1 dal 15.03.2010, mentre avrebbe do vuto essere apicale C5, titolare della indennità di specifica responsabilità dal 01.01.2010 al 31.12.2014. Deve quindi percepire, oltre l'indennità complessiva per 54 mensilità (luglio 2010-dicembre 2014) pari ad euro 3.599,64, le differenze retributive fra C5 e C1 dal 01.07.2010 al 31.12.2015 (72 mensilità), e cioè € 14.682.96; { (collocata nella diffida del **02.07.2015**), è attualmente C1 dal **08.04.2010**, mentre avrebbe do vuto essere apicale C5, titolare della indennità di specifica responsabilità dal 01.01.2010 al 31.12.2014. Deve quindi percepire, oltre l'indennità

complessiva per 54 mensilità (luglio 2010-dicembre 2014) pari ad **euro** 3.599,64, le differenze retributive **fra C5 e C1 dal 01.07.2010** all'attualità (72 mensilità), e cioè €14.682,96.

La domanda subordinata, invece, tiene conto delle date a decorrere dalle quali sono state assunte a tempo indeterminato, e **dalle suddette date** le medesime, avendo maturato il biennio utile per effettuare la progressione economica a C2, dovrebbero acquisire la **posizione C2**.

Queste, quindi, le differenze retributive:

(collocata nella diffida del 13.02.2013) do vrebbe percepire le differenze retributive fra C2 e C1 dal 15.03.2010 all'attualità (76 mensilità), e cioè €2.936,64;

(collocata nella diffida del 02.07.2015) do vrebbe percepire le differenze retributive fra C2 e C1 dal 01.07.2010 all'attualità (72 mensilità), e cioè € 2.782,08; \$\frac{1}{2}\$ (collocata nella diffida del 02.07.2015) do vrebbe percepire anche lei le differenze retributive fra C2 e C1 dal 01.07.2010 all'attualità (72 mensilità), e cioè €2.782,08.

6-B) Insegnanti di scuola dell'infanzia ed educatrici di asilo nido che hanno iniziato a ricoprire incarichi annuali o supplenze di lunga durata ai fini e per gli effetti della progressione economica dal 01.07.2004 al 01.06.2005 (ccdi 2005), maturando il diritto a fruire delle seguenti progressioni (): C2 con effetti nel periodo compreso fra l'01.07.2004 e l'01.06.2005, C3 dal 01.01.2007 (effetti economici dal 01.04.2007), C4 dal 01.12.2009.

Costoro hanno diritto a conseguire le seguenti differenze retributive: De la (collocata nella diffida del 19.092014), è attualmente C1 dal 02.04.2012, mentre avrebbe dovuto essere C4 dal 01.12.2009. Deve quindi percepire le differenze retributive fra C3 e C1 dal 01.09.2009 al 30.11.2009, pari ad € 254,61, le differenze retributive fra C4 e C1 dal 01.12.2009 all'attualità (80 mensilità), pari ad € 11.106,40, e cioè in totale € 11.361,01; (collocata nella diffida del

13.02.2013), è attualmente C1 dal 18.06.2009, mentre avrebbe do vuto essere C4 dal 01.12.2009. De ve quindi percepire le differenze retributive fra C3 e C1 dal 01.02.2008 al 30.11.2009, pari ad € 1.953,57, le differenze retributive fra C4 e C1 dal 01.12.2009 all'attualità (80 mensilità), pari ad €11.106,40, e cioè in totale €13.059,97.

La domanda subordinata, invece, tiene conto delle date a decorrere dalle quali sono state assunte a tempo indeterminato, e **dalle suddette date** le medesime, avendo maturato il biennio utile per effettuare la progressione economica a C2, dovrebbero acquisire la **posizione C2**.

Queste, quindi, le differenze retributive: l (collocata nella diffida del 19.09.2014) do vrebbe percepire le differenze retributive fra C2 e C1 dal 02.04.2012 all'attualità (49 mensilità), e cioè € 1.893,36; (collocata nella diffida del 13.02.2013) dovrebbe percepire le differenze retributive fra C2 e C1 dal 18.06.2009 all'attualità (86 mensilità), e cioè €3.323,04.

6-C) Insegnanti di scuola dell'infanzia ed educatrici di asilo nido che hanno iniziato a ricoprire incarichi annuali o supplenze di lunga durata ai fini e per gli effetti della progressione economica dal 01.12.2008 (ccdi 2009), maturando il diritto a fruire delle seguenti progressioni (

C2 dal 01.12.2008, C3 dal 01.12.2010.

Costoro hanno diritto a conseguire le seguenti differenze retributive:

(collocata nella diffida del 10.11.2013), è attualmente

C1 dal 20.12.2012, mentre avrebbe dovuto essere C3 dal 01.12.2010.

Deve quindi percepire le differenze retributive fra C2 e C1 dal 01.12.2008 al 30.11.2010, pari ad €1.005,36, le differenze retributive fra C3 e C1 dal 01.12.2010 all'attualità (67 mensilità), pari ad €5.686,45, e cioè in totale € 6.691,81; F (collocata nella diffida del 02.07.2015), è attualmente C1 dal 20.12.2012, mentre avrebbe dovuto essere C3 dal 01.12.2010. Deve quindi percepire le differenze retributive

fra C2 e C1 dal 01.07.2010 al 30.11.2010, pari ad € 193,20, le differenze retributive fra C3 e C1 dal 01.12.2010 all'attualità (67 mensilità), pari ad € 5.686,45, e cioè in totale € 5.879,65; Moretti Rosetta (collocata nella diffida del 10.11.2013), è attualmente C1 dal 18.06.2009, mentre avrebbe dovuto essere C3 dal 01.12.2010. Deve quindi percepire le differenze retributive fra C2 e C1 dal 01.12.2008 al 30.11.2010, pari ad € 1.005,36, le differenze retributive fra C3 e C1 dal 01.12.2010 all'attualità (67 mensilità), pari ad €5.686,45, e cioè in totale €6.691,81 La domanda subordinata, invece, tiene conto delle date a decorrere dalle quali sono state assunte a tempo indeterminato, e dalle suddette date le medesime, avendo maturato il biennio utile per effettuare la progressione economica a C2, dovre bbero acquisire la posizione C2.

Queste, quindi, le differenze retributive:

a (collocata nella diffida del 10.11.2013) dovrebbe percepire le differenze retributive

fra C2 e C1 dal 20.12.2012 all'attualità (39 mensilità), e cioè €

1.506,96; (collocata nella diffida del 02.07.2015) dovrebbe

percepire le differenze retributive fra C2 e C1 dal 20.12.2012

all'attualità (39 mensilità), e cioè € 1.506,96; l

(collocata nella diffida del 10.11.2013) do vrebbe percepire le differenze

retributive fra C2 e C1 dal 18.06.2009 all'attualità (85 mensilità), e cioè

€3.284,40.

7) Istruttori amministrativi che hanno iniziato a lavorare con contratti di lavoro a tempo determinato, dal 2005 fino al 29.12.2008, quando sono stati stabilizzati e hanno continuato a lavorare per l'ente a tempo indeterminato (indicati nel paragrafo **G** e relativo Allegato). A costoro è stata riconosciuta solo l'anzianità del servizio svolto a tempo indeterminato (dal 29.12.2008), e pertanto hanno acquisito la progressione a C2 dal 29.12.2010. Gli stessi, invece, avendo iniziato a lavorare per l'Ente sin dal 2005 ed avendo continuato a farlo ininterrottamente per tutto il 2006, avevano diritto a partecipare alla

progressione economica a C2 con effetti a decorrere dal 01.01.2007, avendo l'anzianità di 1 anno richiesta nel ccdi del 2007. Hanno, pertanto, diritto alle seguenti progressioni (domanda principale): C2 dal 01.01.2007 (dal 01.04.2007 agli effetti economici), C3 dal 01.12.2009. E quindi, vantano tutt'oggi il diritto alle differenze di retribuzione fra C2 e C1 tra l'01.11.2008 e il 30.11.2009 (quelle di cui alla diffida del 10.11.2013), ovvero tra l'01.09.2009 e il 30.11.2009 (quelli di cui alla diffida del 19.09.2014), nonché le differenze retributive tra C3 e C1 dal 01.12.2009 al 29.12.2010, nonché le differenze di retribuzione fra C3 e C2 dal 29.12.2010 all'attualità.

Queste, dunque, le somme non ancora prescritte: \in **541,97** le differenze C2-C1 (periodo: 01.11.2008-30.11.2009) per quelle di cui alla diffida del 10.11.2013, \in **115,92** le differenze C2-C1 (periodo 01.09.2009-30.11.2009) per quelli di cui alla diffida del 19.09.2014; \in **1.273,08** le differenze, per tutti, fra C3 e C1 nelle 15 mensilità comprese fra l'01.12.2009 e il 29.12.2010; \in **3.004,95** le differenze, per tutti, fra C3 e C2 nelle 65 mensilità comprese fra il 29.12.2010 e il 31.12.2015.

Qualora l'autorità giudicante richiedesse la previa assunzione in ruolo, al fine di computare il servizio svolto prima del ruolo per l'anzianità utile per effettuare la prima progressione economica in categoria C (domanda subordinata), ne deriva che i suddetti ricorrenti, anziché acquisire la **progressione economica a C2** con effetto dal 29.12.2010, come invece è avvenuto, avrebbero do vuto acquisire detta progressione **con effetto dalla data del 01.12.2009** (prima progressione effettuata dopo l'assunzione in ruolo dei detti ricorrenti). E pertanto, le differenze retributive sono quelle **fra C2 e C1 dal 01.12.2009 al 29.12.2010**, e cioè € **463,68** (oltre la maggiore somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al soddisfo).

8) Istruttori amministrativi che hanno iniziato a lavorare con contratti di lavoro a tempo determinato, dal gennaio del 2006 fino al 20.03.2009,

quando sono stati stabilizzati e hanno continuato a lavorare per l'ente a tempo indeterminato (indicati nel paragrafo H e relativo Allegato). A costoro è stata riconosciuta solo la progressione a C2 dal 01.12.2009 (in base alle sentenze in cui era stato chiesto il riconoscimento del servizio fuori ruolo solo per i dipendenti già stabilizzati in ruolo, secondo la prospettazione che nel presente ricorso è fornita in via subordinata, in caso di non accoglimento della domanda in via principale). Gli stessi, invece, avendo iniziato a lavorare per l'Ente sin dal gennaio del 2006 ed avendo continuato a farlo ininterrottamente per tutto il 2006, 2007 e 2008, ave vano diritto a partecipare alla progressione economica a C2 con effetti a decorrere dal 01.12.2008, avendo l'anzianità di 2 anni richiesta nel ccdi del 2009. Hanno, pertanto, diritto alle seguenti progressioni (domanda principale): C2 dal 01.12.2008, C3 dal 01.12.2010. E quindi, vantano tutt'oggi il diritto alle differenze di retribuzione fra C2 e C1 non ancora prescritte perché interrotte dalla diffida del 19.09.2014, e cioè tra l'01.09.2009 e il 30.11.2010, nonché le differenze retributive tra C3 e C1 dal 01.12.2010 all'attualità.

Queste, dunque, le somme non ancora prescritte: €618,24 per differenze C2-C1; €5.686,45 per differenze C3-C1.

Qualora l'autorità giudicante richiedesse la previa assunzione in ruolo, al fine di computare il servizio svolto prima del ruolo per l'anzianità utile per effettuare la prima progressione economica in categoria C, per queste ricorrenti vale il riconoscimento già fatto dall'amministrazione nella determinazione dirigenziale del 16.12.2014 (C2 dal 01.12.2009). Tuttavia, si invoca l'effettivo adempimento del suddetto obbligo, che ad oggi è rimasto inattuato (nella busta paga le ricorrenti risultano ancora C1). Le differenze retributive fra C2 e C1 dal 01.12.2009 al 31.12.2015 (80 mensilità) ammontano ad €3.091,20.

DIRITTO

1) SULLA NON PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DEDOTTI.

La Suprema Corte di Cassazione ha ormai da tempo chiarito che l'anzianità di servizio, nel rapporto di lavoro subordinato, non è oggetto di un autonomo diritto, come tale suscettibile di prescrizione decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto, ma rappresenta un fatto giuridico, come il tempo in genere, rilevante ai fini della sussistenza di specifici diritti di natura non patrimoniale (quale quello ad una qualifica superiore oppure ad una data posizione nell'azienda) e patrimoniale (quale quello alla retribuzione prevista per la detta qualifica, o agli scatti di anzianità, oppure all'indennità di fine rapporto), restando soltanto tali diritti suscettibili di prescrizione ove non azionati nei rispettivi termini pre visti dalla legge (Cass. 24/09/1996 n. 8430; Cass. 04/11/1997 n. 18824; Cass. 03/11/2000 n. 14394; Cass. 23/05/2003 n. 8228; Cass. 22/08/2003 n. 12354). Consegue che, nel caso in cui il datore di lavoro l'inizio del rapporto di al abbia datato lavoro momento dell'inquadramento definitivo del lavoratore, senza tener conto del periodo di avventiziato, sono suscettibili di prescrizione, per effetto del decorso del tempo in costanza del rapporto di lavoro, soltanto il diritto alle differenze retributive e quello agli scatti di anzianità, ma non anche il diritto al computo della maggiore anzianità agli effetti dell'indennità di fine rapporto, atteso che la prescrizione del diritto all'indennità di anzianità comincia a decorrere dal giorno – coincidente con quello della cessazione del rapporto di lavoro – in cui il diritto stesso diviene esigibile (Cass. 27/05/1986 n. 3659; Cass. 28/07/1986 n. 4812; Cass. 09/03/1990 n. 1901; Cass. 04/12/1992 n. 12902; Cass. 05/01/1993 n. 36). Da ciò consegue ancora che la domanda di una lavoratrice dipendente, volta all'accertamento che un determinato periodo di sua assenza dal servizio equivale a congedo per maternità, come tale utile ai fini dell'anzianità contributiva, è imprescrittibile, concernendo la prescrizione non l'anzianità di servizio ma i singoli diritti che ne derivano, mentre invece è

soggetta a prescrizione ordinaria ex art. 2946 il diritto della medesima dipendente al versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi pre videnziali relativi a quel periodo (Cass. 03/12/1991 n. 12973; Cass. 09/08/1991 n. 8704).

Nel caso di specie le ricorrenti lamentano che la resistente abbia datato l'inizio del rapporto di lavoro a decorrere dalla data di nomina in ruolo, e cioè con l'inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza computare l'anzianità di servizio già maturata con rapporti a tempo determinato. La rideterminazione della effettiva anzianità di servizio è però un fatto "imprescrittibile", mentre sono prescrittibili solo i singoli diritti che ne derivano. E pertanto, anche relativamente alla anzianità di servizio maturata fino al 1997, cioè in anni non valutabili ai fini delle "progressioni economiche orizzontali in categoria C"- quest'ultime essendo state attribuite solo a decorrere dal 2000 (per gli anni dal 1998 in poi) -, ma valutabili ai fini dei vecchi scatti di anzianità e del livello economico differenziato (nella previgente VI q.f.), seppure sono ormai prescritti i diritti retributivi e contributivi derivanti da detta maggiore anzianità, non sono però prescritti quei diritti la cui prescrizione inizia a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro: e cioè il diritto al trattamento di fine servizio e il diritto alla pensione. Lo stesso discorso, a maggior ragione, vale per l'anzianità di servizio maturata dal 1998 in poi. E cioè, anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui fossero ormai prescritte alcune delle "progressioni economiche" invocate con il presente ricorso (quella del 2000 e del 2001, per avvenuta scadenza del termine decennale di prescrizione ordinaria prima che intervenissero gli atti interruttivi del 2013-2015), resta il fatto che la maggiore anzi anità di servizio in categoria C, invocabile per i suddetti anni 1998-2001, è ancora utile per invocare il diritto sia alla rideterminazione del trattamento di fine servizio sia alla rideterminazione dell'ammontare di pensione. E poiché tali diritti previdenziali e pensionistici non sono affatto prescritti, è evidente che sussiste l'interesse ad agire e ad accertare tale maggiore anzianità di servizio, maturata con rapporti a tempo determinato, anche relativamente agli anni per i quali sarebbero ormai prescritti taluni diritti patrimoniali e non patrimoniali.

diritto all'attribuzione degli scatti anzianità successivamente, del livello economico differenziato, nella ex VI qualifica funzionale, era prescritto, il diritto alle "progressioni economiche orizzontali in categoria C", in ogni caso, non poteva che essere fatto valere dalla fine di settembre del 2004, con la prima busta paga in categoria C, in seguito all'approvazione dei nuovi profili professionali di cui alla Delibera G.C. n. 523 dell'8 agosto 2004. Infatti, solo allora il livello economico H, proprio della precedente qualifica funzionale (VI), è stato sostituito con la posizione economica di categoria C corrispondente all'anzianità maturata fino a quel momento (v. buste paga allegate). E così, alle insegnanti ed educatrici entrate in ruolo entro il 1997 (Allegato A), è stata riconosciuta, nella busta paga di settembre 2004, la posizione economica C3, acquisita nell'ultima progressione del 2001 (C2 dal 31.03.1999 – per le ex VI 1.e.d. - o dal 01.01.2000 per quelle in servizio di ruolo da almeno 2 anni entro tale data; C3 dal 01.07.2001); mentre alle insegnanti ed educatrici entrate in ruolo nel 1998-1999 (Allegato B), è stata riconosciuta la posizione economica C2 con decorrenza dal 01.07.2001; infine, alle insegnanti ed educatrici assunte in ruolo dal 2000 al 2002 (Allegato C), la posizione economica C1.

E dunque, la "prescrizione decennale" del diritto all'attribuzione tanto della I^ quanto della II^ "progressione economica in categoria C" – rispettivamente, la I^ dal 01.01.2000 (C2) e la II^ dal 01.07.2001 (C3)-iniziava a decorrere da settembre del 2004, non da prima, ed è stata perciò interrotta dagli atti di diffida e messa in mora del 13.02.2013, 10.11.2013, 19.09.2014 (docc. 1-3). In ogni caso, il diritto al livello conseguibile con decorrenza dal 01.07.2004-01.06.2005 (3^

progressione economica – C4 - effettuata dall'ente, dopo quella con decorrenza dal 01.012000 ed dal 01.07.2001), non poteva che essere fatto valere **dalla fine di ottobre del 2005**, con la prima busta paga ove risulta effettuata detta progressione: onde anche in questo caso la **prescrizione decennale** non si è affatto verificata, in seguito agli atti interruttivi di cui sopra.

Lo stesso dicasi per le differenze retributive e contributive. Poichè gli atti di diffida sono, rispettivamente, del febbraio e novembre del 2013 e di settembre 2014, ciascuna ricorrente potrà ancora pretendere le differenze medesime con decorrenza dai 5 anni antecedenti il proprio atto stragiudiziale, in considerazione del giusto livello che, alla predetta data, le sarebbe spettato. Quindi, considerando i "giusti livelli" che avrebbero dovuto essere attribuiti, alle date i cui effetti rientrano nel quinquennio, e cioè alle date del 01.04.2007, 01.12.2009, 01.01.2010.

Ed invero, per quanto concerne il diritto, in genere, agli "scatti di anzianità", già Cass. 23/03/1989 n. 1478, ebbe modo di precisare che, nel caso in cui il lavoratore, pur prescrittosi il diritto ad un primo scatto della retribuzione, agisca per ottenere l'attribuzione degli scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto. In altre parole, l'effettiva anzianità di servizio può essere accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di scatti di anzianità, salvo, in ordine al quantum dovuto al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale a cui soggiace il diritto alla retribuzione (Cass. 19/01/1990 n. 281; Cass. 22/08/1991 n. 9022; Cass. 19/12/1991 n. 13721; Cass. 24/09/1996 n. 8430).

Ecco che allora, quantunque si fossero mai prescritti – e non è così - il diritto alla progressione economica C2 (con decorrenza dal 01.01.2000) e

quello alla progressione economica C3 (con decorrenza dal 01.07.2001), vero è, però, che giammai sarebbe invece prescritto il diritto alla progressione economica C4 (con decorrenza dal periodo 01.07.2004-01.06.2005) e quello alla progressione economica C5 (con decorrenza giuridica 01.01.2007 ed economica 01.04.2007), o comunque il diritto a tutte le progressioni dal 01.07.2004 in poi, e ciò grazie all'effetto interruttivo delle diffide succitate. Infatti, l'eventuale prescrizione della prima e della seconda progressione, non sarebbe certo d'ostacolo al conseguimento delle successive e più elevate progressioni, e ciò sempre in quanto il fatto giuridico che presuppone tali ulteriori progressioni, e ciòè l'anzianità di servizio nella posizione economica inferiore, è un fatto di per sé imprescrittibile, non costituendo esso stesso l'oggetto di un autonomo diritto ma solo e semplicemente il "presupposto", appunto, di determinati diritti, questi sì prescrittibili.

Quanto, infine, alla possibile prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento del maggior trattamento di fine rapporto in ragione degli scatti retributivi e dei contributi ormai prescritti, occorre ricordare che la prescrizione del diritto al pagamento del trattamento di fine rapporto decorre, in ogni caso, dalla cessazione del rapporto di lavoro, e tale diritto non va confuso con il diritto, maturante anche nel corso del rapporto, all'accertamento della quota temporaneamente maturata: l'uno ha per oggetto una condanna mentre l'altro ha per oggetto un mero accertamento. La diversità di contenuto e maturazione temporale dei due diritti soggettivi comporta il diverso regime della prescrizione, senza che la diversità stessa possa essere esclusa dalla loro connessione, data dalla parziale comunanza di elementi costitutivi (nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato l'eccezione di prescrizione relativa al diritto dei lavoratori ad ottenere la riliquidazione del tfr, includendo nella base di calcolo di esso alcune voci non previste dal datore di lavoro: Cass. 20/10/2004 n. 20516; Cass. 11/03/2005 n.

5362; Cass. 07/04/2006 n. 8191; Cass. 17/05/2006 n. 11536; Cass. 10/10/2007 n. 21239).

2) SUL DIRITTO ALLE PROGRESSIONI ECONOMICHE DEI DIPENDENTI PUBBLICI IN GENERE (E IN PARTICOLARE DEI
DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI) DURANTE IL LAVORO
SVOLTO ANCHE CON PIU' INCARICHI O CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO, PER VIA DELLA DIRETTA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI FONTE COMUNITARIA DI "NON DISCRIMINAZIONE FRA LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E
LAVORO A TEMPO DETERMINATO".

Come affermato nella recente sentenza del Tribunale di Napoli del 21.01.2015 (doc. n. 39), "... Indipendentemente dal dettato normativo interno la domanda deve essere accolta in forza della applicazione diretta della Clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE. Deve solo ricordarsi che la stessa è espressione di un principio costituzional/comunitario fondante l'Ordinamento dell'Unione europea e, quale principio fondamentale, si colloca ad un grado superiore addirittura alle disposizioni costituzionali interne deboli (residuando in capo allo Stato solo il controllo dei c.d. controlimiti: i principi generali, collocandosi in un grado più elevato dei Trattati fondanti l'UE, operano addirittura in orizzontale, nei rapporti interprivati. La Clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE (Principio di non discriminazione) dispone: 1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a

meno che non sussistano ragioni oggettive. 2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis. 3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali. 4. I criteri del **periodo** di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive (Cfr. 3° e 14° considerando della Direttiva). In merito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sent. 13.9.07, causa C- 307/05, **Del Cerro** Alonso, al punto 48 ha affermato: la nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato. La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro de v'essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato (punto 59). Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella Sentenza 13.9.07, causa C- 307/05, Impact, nei punti da 60 a 68 ha affermato: Tale disposizione (la clausola 4, ndr) esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento **non obiettivamente giustificata** nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego. Come ha sostenuto l'Impact, il suo contenuto appare quindi sufficientemente preciso affinché possa essere invocato da un singolo ed applicato dal giudice (v., per analogia, la citata sentenza Marshall, punto 52)...il divieto preciso stabilito dalla clausola 4, punto 1..... implica, rispetto al principio di non discriminazione da essa enunciato, una riserva relativa alle giustificazioni fondate su ragioni oggettive. Tuttavia, come sottolineato dallo stesso giudice nazionale, l'applicazione di tale riserva può essere soggetta ad un sindacato giurisdizionale ..., talché la possibilità di avvalersene non impedisce di considerare che la disposizione esaminata attribuisce ai singoli diritti che possono far valere in giudizio e che i giudici nazionali devono tutelare ... la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro appare, sotto il profilo del suo contenuto, incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella Sentenza 22 dicembre 2010, procedimenti riuniti C-444/09 e C-456/09, Gavieiro Gavieiro, nei punti da 54 a 68 ha affermato: In merito alla questione se il carattere temporaneo del servizio prestato da taluni dipendenti pubblici possa costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro, si deve rammentare che la Corte ha già dichiarato che la nozione di «ragione oggettiva» di cui al punto 1 di tale clausola dev'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenza Del Cerro Alonso, cit., punto 57). 55 Tale nozione richiede che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di **elementi precisi e concreti**, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (v. sentenza Del Cerro Alonso, cit., punto 58). Detti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro ... 56 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 57 Infatti, una disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisce alla durata stessa dell'impiego. Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro, rammentati nei punti 47 e 48 della presente sentenza. Invece di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato e di promuovere la parità di trattamento cui mirano sia la direttiva 1999/70 sia l'accordo quadro, il ricorso ad un siffatto criterio renderebbe permanente il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato. 58 Si deve pertanto risolvere l'unica questione sottoposta nella causa C-444/09 dichiarando che un'indennità per anzianità di servizio come quella oggetto della causa principale rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'accordo quadro. Le sentenze interpretative della CGUE, non vincolano lo Stato di appartenenza del giudice remittente, ma tutti gli Stati membri (vincola anche il giudice interno ed è posto alla base dell'obbligo di interpretazione conforme; cfr, tra le tantissime, Sentenza 13 novembre 1999, causa C-106/89, Marleasing, punti 8-

9; Sentenza 16 giugno 2005, causa C-105/03, Pupino, punti 43-47), trattandosi addirittura per il diritto interno di jus superveniens con efficacia retroattiva (nel medesimo senso, costantemente, anche la Corte Costituzionale; cfr, ex plurimis, Ordinanza n. 252/06, alla cui parte motiva si rimanda), trovando il loro fondamento nella esigenza di applicazione conforme del diritto della UE in tutto il territorio dell'Unione. La Corte di Giustizia dell'Unione nella sentenza Kukukdeveci procedimento C-555/07 del 19 gennaio 2010 ha infatti ricordato ancora una volta che il giudice nazionale, in presenza di una norma nazionale, rientrante nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, che ritenga incompatibile con tale principio e per la quale risulti impossibile un'interpretazione conforme a quest'ultimo, de ve disapplicare detta disposizione, senza che gli sia imposto né gli sia vietato di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale... Nel caso di specie, vista la vincolatività dei principi espressi o meglio della clausola 4 della direttiva come interpretata/specificata, ne deriva che la ragione oggettiva utile alla differenziazione del trattamento economico deve risiedere in una ragione oggettiva diversa dalla esistenza di disposizione normativa o dalla organizzazione del servizio, ma in una oggettiva e proporzionale (principio di proporzionalità sempre presente nell'Ordinamento dell'UE) differenza del rapporto o della prestazione; ovviamente diversa dalla mera temporaneità del rapporto (che la disposizione esclude come atta a fondare una differenziazione, imponendo per questa sola ragione la uguaglianza retributiva)." Le ricorrenti, peraltro, sono dipendenti soggette al CCNL Regioni ed Enti Locali. Il CCNL del 31.03.1999 ha istituito, all'art. 5, le "progressioni economiche orizzontali", senza esplicitare se le dette progressioni si applichino o meno anche al personale assunto con contratto a tempo determinato. Sulla questione, come si è detto, l'ARAN (doc. 16) ha espresso parere negativo così motivandolo: "Riteniamo che sia ragionevole affermare, anche in assenza di una esplicita indicazione, che la fattispecie contrattuale in materia di progressioni orizzontali possa

trovare applicazione esclusivamente nei confronti del personale a tempo indeterminato. La precarietà del rapporto e la sua limitata durata nel tempo mal si conciliano, infatti, con i sistemi di valutazione di contenuto meritocratico che dovrebbero contraddistinguere le selezioni che vengono realizzate al termine di ogni periodo annuale; in assenza, infatti, di un rapporto stabile e duraturo nel tempo vengono meno gli stessi presupposti necessari per una corretta valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti interessati. Non possiamo trascurare, inoltre, anche la circostanza che il beneficio economico correlato alla progressione orizzontale si traduce, in pratica, in un incremento del trattamento tabellare iniziale il cui valore dovrebbe essere definito nel contratto individuale con la conseguente immodificabilità dello stesso valore per tutta la durata del rapporto come vincolo di coerenza tra le parti. Suggeriamo, in ogni caso, per evitare nel futuro ulteriori perplessità sull'argomento, di integrare opportunamente le clausole che caratterizzano il contratto individuale di assunzione a tempo determinato".

E non è chi non veda come una simile motivazione sia palesemente in contrasto con le indicazioni provenienti dal diritto europeo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ormai chiarito come debba essere bandita dalla normativa vigente di ciascuno Stato membro ogni discriminazione tra lavoro a tempo determinato e lavoro a tempo indeterminato, anche per quanto concerne i criteri del computo dell'anzianità di servizio, che sia fondata esclusivamente sulla durata limitata nel tempo dei contratti di lavoro a tempo determinato. E' evidente, pertanto, che l'interpretazione fornita dall'Aran è illegittima perché contrastante con i principi del diritto europeo.

D'altronde, è proprio l'art. 7 del CCNL del 14.09.2000 che afferma: "Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale

assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine". Tale norma costituisce il recepimento dell'analoga norma di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 368 del 2001, che a sua volta ha recepito nell'ordinamento interno italiano il principio di non discriminazione tra lavoro a tempo determinato e lavoro a tempo indeterminato di cui alla Clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE.

Secondo il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, deve dichiararsi illegittima la esclusione di un dipendente a termine di un Ente locale – nella specie la Provincia di Catania – dalle procedure di progressione economica orizzontale, laddove essa integri una violazione del principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato previsto dall'art. 7 CCNL Regioni ed Autonomie Locali 14 settembre 2000, nonché del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato scolpito nella Direttiva 1999/70/CE, relativa all'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e nell'art. 6 D. Lgs. n. 368/2001, che ha recepito nell'ordinamento interno la predetta Direttiva 1999/70/CE (**Tribunale di** Catania, Sezione Lavoro, sentenza 8 ottobre 2013, n. 2497, Est. Mirenda). Secondo il Giudice del Lavoro di Catania, la progressione economica orizzontale, «la cui finalità è quella di dar luogo a forme di valutazione del personale in servizio secondo determinati indicatori nell'ottica delmiglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento, dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali», "non è incompatibile" con il rapporto di lavoro a termine, «giacché i criteri individuati dal contratto collettivo nazionale di lavoro ai fini della progressione economica sono riferibili a qualunque prestazione indipendentemente dalla durata della stessa». Secondo il Tribunale

richiamato, «non va, poi, trascurato di considerare che l'art. 6 del d. lgs. n. 368/2001, che ha recepito la direttiva 99/70 CE, secondo la quale 'per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive', stabilisce il principio di non discriminazione fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato e l'estensione al lavoratore a tempo determinato di ogni trattamento non incompatibile la natura del con contratto Come sottolineato in pronuncia, «la questione attiene, dunque, alla comparabilità delle prestazioni fra le due categorie di lavoratori e alla sussistenza di eventuali ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento». Orbene, nel caso di specie, sulla scorta dell'insegnamento proveniente dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 13 settembre 2007, C-307/05, Del Cerro Alonso; 4 luglio 2006, C-212/04, Adeneler e altri; 8 settembre 2011, C-177/10, Rosado Santana) e delle allegazioni in atti, il Giudice del Lavoro adito, dal momento che «l'assunzione ha avuto luogo con il conferimento di un preciso inquadramento giuridico e con l'inserimento del lavoratore nella struttura dell'amministrazione per l'espletamento delle mansioni corrispondenti alla categoria di appartenenza», risultando pertanto del«smentita dall'inquadramento lavoratore nella organizzativa dell'ente per il perseguimento delle sue finalità la dedotta specialità del rapporto di lavoro», ha ritenuto «non ... rinvenibile alcuna altra ragione giustificatrice della prospettata legittimità della disparità di trattamento posta in essere». Da quanto precede è conseguita la declaratoria «che parte ricorrente aveva diritto a partecipare alla progressione economica ovvero di essere valutata ai fini della progressione economica orizzontale con i medesimi criteri applicati per i dipendenti a tempo indeterminato nelle precedenti progressioni indette

<u>dall'ente</u>», nonché della illegittimità dei contratti collettivi decentrati integrativi relativi alle progressioni economiche orizzontali in questione, siccome riferiti ai soli dipendenti a tempo indeterminato.

Nello stesso senso si è pronunciato il Tribunale di Roma, nelle sentenze succitate.

Secondo i giudici di merito, quindi, il diritto a partecipare alle procedure di progressione economica, non è affatto subordinato all'avvenuta previa immissione in servizio di ruolo del dipendente dell'ente. L'immissione in ruolo, infatti, non costituisce essa la "pre-condizione" per chiedere di essere ammessi al beneficio delle progressioni economiche (anche relativamente al lavoro svolto a tempo determinato), trattandosi di un fatto, quello, del tutto aleatorio ed eventuale (in tal senso, v. Corte di Appello di Roma, sezione lavoro e previdenza, sentenza n. 2488 del 21.03.2015: doc. n. 40, che afferma: "...La trasformazione del rapporto, infatti, oltre ad essere solo eventuale, non è idonea a compensare la diversità di trattamento economico riferibile al periodo antecedente, giacché il riconoscimento della anzianità pre-ruolo ai fini dell'aumento retributivo opera solo dopo l'immissione definitiva nell'organico, e non comporta alcun recupero delle differenze retributive pregresse...").

E' evidente, pertanto, che il diritto a beneficiare delle progressioni economiche sussiste già durante i rapporti di lavoro a tempo determinato, e ciò nonostante fra un rapporto e l'altro vi sia una interruzione e nonostante ogni rapporto di lavoro costituisca un "nuo vo rapporto": tali elementi, infatti, sono stati considerati nulla affatto ostativi al riconoscimento, ai fini retributivi, dell'intera anzianità di servizio maturata dal dipendente assunto a tempo determinato. In tal senso, si vedano le numerose sentenze intervenute in materia: dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, sentenze n. 16-2015 e n. 17-2015 del 07.01.2015 (doc. n. 41: nelle quali il Giudice "...dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire gli scatti biennali di stipendio a partire dal secondo anno di contratto annuale in misura pari al 2,5% sullo

stipendio; condanna il Ministero convenuto al pagamento, in favore della parte ricorrente, di € ...oltre interessi legali dalla data di scadenza delle singole porzioni mensili del credito al soddisfo ed oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale..."; il medesimo giudice, in parte motiva, ha affermato che "...per il futuro, gli scatti dovranno essere riconosciuti in proporzione all'anzianità di servizio effettivamente prestato e secondo le regole che presiedono al computo del servizio ai fini dell'anzianità economica, restando dunque inteso che gli eventuali intervalli in cui il lavoratore non abbia prestato servizio per non aver ricevuto l'incarico temporaneo non dovranno essere computati e i periodi maturati in misura insufficiente al maturare dell'annualità di anzianità dovranno essere calcolati in proporzione"), alla sentenza del Tribunale di Padova n. 18-2011 del 22.07.2011 (doc. n. 42: dove i ricorrenti vittoriosi erano "docenti a tempo determinato" che "hanno chiesto il riconoscimento dell'anzianità maturata, ai fini giuridici ed economici, in tutti i servizi non di ruolo prestati, con la medesima progressione riconosciuta dalla contrattazione collettiva al personale docente assunto a tempo determinato", ed il Giudice ha effettivamente riconosciuto "il diritto dei ricorrenti al riconoscimento ai fini economici e giuridici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati, così come al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna dell'Amministrazione a collocare ciascuno dei ricorrenti al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata"), fino alla sentenza del Tribunale di Milano del 13.12.2011 (doc. n. 43: che afferma: "...Deve pertanto riconoscersi il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in corrispondenza dei contratti a termine intercorsi con la convenuta a fini economici, con effetto sulla posizione stipendiale e con la condanna della resistente ad adeguare la retribuzione della ricorrente e al pagamento degli arretrati retributivi, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo. Detta condanna - prosegue il Giudice - opererà nei limiti della prescrizione decennale...

sul termine prescrizionale decennale ci si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, alla recente sentenza della Corte d'Appello di Milano 11/5/11 n. 388. Dunque deve tenersi conto, a ritroso, della data di proposizione del tentativo di conciliazione del 14/7/09, non risultando atti interruttivi precedenti, e della maturazione triennale degli scatti di anzianità; essendo l'anzianità richiesta dal 4/11/99, nessuna prescrizione si è nella specie verificata").

Nè potrebbe eccepirsi, nel caso concreto, che il diritto alle c.d. "progressioni economiche orizzontali", ex art. 5 del CCNL 31.03.1999, costituirebbe, per i dipendenti degli enti locali, un istituto diverso dal diritto agli "scatti biennali" ex art. 53 della legge 312-1980, ovvero dal diritto alle "progressioni professionali" ex art. 79 del CCNL Scuola. Basti pensare alle sentenze sopra citate del Tribunale di Roma (docc. 23-25), che hanno appunto riconosciuto proprio il diritto alle "progressioni economiche" ex art. 5 CCNL ai dipendenti del Comune di Roma relativamente ai periodi lavorati con contratti a tempo determinato. Nè potrebbe replicarsi che le sentenze in questione riguardavano profili professionali diversi da quelli del personale scolastico e del settore educativo. Sul punto, si rinvia al motivo successivo.

3) SULLA APPLICAZIONE DEL PREDETTO PRINCIPIO ANCHE AI "PRECARI DELLA SCUOLA" (E IN PARTICOLARE ALLE INSEGNANTI ED EDUCATRICI DIPENDENTI DI UN ENTE LOCALE).

E' vero che nel settore scolastico è sempre rimasta in vigore la norma di legge di cui all'art. 526 del decreto legislativo n. 297/94 che prevede che: "....al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento

economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo..." (norma applicata anche alle odierne ricorrenti, insegnanti di scuola dell'infanzia o educatrici di asili nido, in virtù dei regolamenti dell'ente succitati). E detta conclusione do vrebbe essere, anzi, rafforzata dal comma 14-bis) dell'art. 4 della legge n.124/1999, come inserito dall'art.1, comma 1, del D.L. 134/2009, che recita: "I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo". La stessa norma, però, come convertita con modificazioni nel testo vigente dal 25 novembre 2009 dispone: "I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1,2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni".

Tali norme, però, oltre al fatto che possono e de vono essere senz'altro disapplicate dal giudice, poiché in contrasto con il principio comunitario di cui sopra (v. le sentenze suindicate, relative al personale precario del settore scolastico), devono essere rettamente intese dal giudice medesimo nel senso che, seppure esse escludessero la "trasformazione del rapporto di lavoro" da "rapporto a tempo determinato" a "rapporto a tempo indeterminato", non necessariamente invece debbono escludere il beneficio del computo dell'anzianità di servizio maturata con rapporti a tempo determinato, ai fini degli scatti retributivi.

Ed anzi, è proprio nel settore educativo e scolastico che è vieppiù avvertita l'esigenza di computare il servizio prestato dal personale supplente, ai fini degli scatti di anzianità retributiva. E' in tale settore, infatti, che il ricorso alle supplenze costituisce un fenomeno non eccezionale ma ordinario, dando vita a forme di precariato di lunga degenza (a volte di oltre 20 anni). Se quindi non venissero computati i servizi pre-ruolo di detto personale, si assisterebbe al quasi totale azzeramento della progressione professionale del personale medesimo.

Ed infatti, a fronte della formale vigenza dell'art. 526 (d.lgs. 297-1994) succitato (norma tuttavia disapplicata dai giudici di merito perché in contrasto con i principi del diritto europeo sul lavoro a tempo determinato), esisteva e tuttora esiste l'articolo 485 del medesimo d.lgs. 297-94, che recita: "1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. 2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie. 3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili

statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali."

Quindi, relativamente ai docenti delle **scuole statali**, è comunque prevista una normativa che consente agli stessi, una volta entrati "in ruolo", di "recuperare" buona parte del servizio già prestato "fuori ruolo", ottenendo il collocamento nella fascia stipendiale corrispondente alla maggiore anzianità di servizio.

Si tratta di una normativa che, comunque, di per sé non soddisfa le esigenze di tutela dei lavoratori precari, inderogabili anche nel settore scolastico, come vorrebbe la normativa comunitaria. In tal senso v. la sentenza della Corte di Appello di Trieste, Collegio lavoro, n. 374-**2014 del 17.09.2014** (doc. n. 44), che afferma: "...l'anzianità preruolo viene sì valutata in questi casi ma in modo riduttivo e, dunque, discriminatorio... il d.lgs. 297/1994 art. 485 riconosce sì l'anzianità ma in modo non pieno né paritario, specie per gli anni successivi al quarto..." (v. pure la succitata sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2488-2015, che afferma: "...La trasformazione del rapporto, infatti, oltre ad essere solo eventuale, non è idonea a compensare la diversità di trattamento economico riferibile al periodo antecedente, giacché il riconoscimento della anzianità pre-ruolo ai fini dell'aumento retributivo opera solo dopo l'immissione definitiva nell'organico, e non comporta alcun recupero delle differenze retributive pregresse..."). Si tratta di una normativa, inoltre, che in quanto applicabile solo agli insegnanti ed educatori delle scuole statali, e non anche a quelli dipendenti dell'ente locale, finisce ulteriormente "discriminare" per questi svantaggiandoli rispetto agli statali, dal momento che mentre gli statali potrebbero "in parte" recuperare, al meno a posteriori, parte dei servizi pre-ruolo ai fini del livello professionale ottenibile una volta assunti in

ruolo, gli insegnanti ed educatori comunali non si vedrebbero recuperare alcunchè, neppure dopo l'assunzione in ruolo, dal momento che la predetta norma ex art. 485 del testo unico sulla scuola <u>non è mai stata applicata agli insegnanti comunali</u>. Ecco che allora, se agli odierni ricorrenti, dipendenti dell'ente locale, non si potesse riconoscere il diritto di beneficiare delle progressioni economiche per il lavoro svolto con contratti di supplenza, costoro si vedrebbero completamente "azzerare" tutta la pregressa anzianità di servizio (che non potrebbero neppure in parte recuperare, a differenza dei docenti statali).

E tuttavia, come riconosciuto dalla Corte di Appello di Roma nella succitata sentenza n. 2488-15, "(è proprio) il riconoscimento (nelle scuole statali) della anzianità di servizio in caso di definita assunzione con contratto a tempo indeterminato (che) finisce per confermare la insussistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento retributivo, giacché proprio detto riconoscimento muove dal presupposto della sostanziale identità della funzione tecnicamministrativa svolta nelle due diverse fasi del rapporto".

In verità, non è minimamente revocabile in dubbio, come chiarito nelle svariate sentenze fino ad oggi intervenute, che il c.d. "regime speciale" (introdotto dalle varie leggi susseguitesi nel tempo) relativo al "personale delle scuole", di ogni ordine e grado (compreso perciò il personale scolastico ed educativo degli enti locali), non concerne in quanto tale "il rapporto di lavoro a tempo determinato" - che invece deve essere tutelato in modo uniforme, tanto nei settori diversi dalla scuola quanto nel settore scolastico –, ma bensì le "forme di reclutamento del personale nelle scuole". La "diversità di regime", pertanto (da cui l'applicazione del principio "lex specialis derogat legi generali"), riguarda solo i modi di costituzione dei rapporti di lavoro, sia a tempo determinato che indeterminato, ma non può estendersi fino a sottrarre il lavoro svolto nelle scuole, con incarichi temporanei, alla generale disciplina del lavoro a

tempo determinato, ed in particolare al "principio di non discriminazione" di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 368-2001 (in tal senso v. la succitata sentenza del Tribunale di Napoli del 21.01.2015; v. pure la succitata sentenza della Corte di Appello di Trieste: "... l'art. 9 comma 18 d.l. 70/2011 convertito in legge con la l. 106/2011 ha introdotto un comma 4 bis all'art. 10 del d.lgs. 368/2001 e detta norma ha escluso dall'applicazione del decreto legislativo 368 stesso i contratti a tempo determinato del settore scuola in genere (docenti e personale c.d. ATA). Siffatta disposizione, avente portata innovativa atteso che nulla fa intendere si tratti di norma di natura interpretativa, fa però riferimento alla disciplina in tema di organico (art. 40 l. 459/1997 e 6 d.lgs. 165/2001) ed alla trasformazione dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato (art. 4 l. 124/1999 e 5 d.lgs. 368/2001) e quindi risulta logico che **in detto ristretto** ambito valga la nuova normativa: esonero delle norme del d.lgs. 368/2001 in tema di limiti all'apposizione del termine con certe conseguenze e questo in coerenza con il fatto che la clausola 5 dell'accordo quadro del 18.3.1999 recepito nella direttiva 1999/70/CE si occupa appunto di prevenire gli abusi (è invece la clausola 4 che inerisce alla non discriminazione). Di qui il rilievo per cui rimane in questo caso ancor applicabile qui, in tema di supplenze annuali, l'art. 6 del d.lgs. 368/2001".

Anche il **Tribunale di Potenza**, nella **sentenza del 06.03.2012** (<u>doc. n.</u> <u>45</u>), ha avuto modo di affermare: "Secondo la Corte dell'Unione la clausola 4.1 osta all'introduzione d'una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentati sindacali del personale e del datore di lavoro interessato. Ma se, nel caso di specie, la ratio del diverso trattamento economico del lavoratore a termine sia da

ravvisarsi nella sua appartenenza al personale non di ruolo, la specificità del sistema di reclutamento e di assegnazione delle supplenze per questa categoria di lavoratori non ha una correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione dell'anzianità di fatto maturata (cfr. gli art 399 s. T.U., come modificato ex L. 124/99, e 4 della stessa L. 124/99). Non vi sarebbero potuti essere, allora, ostacoli ragionevoli alla possibilità di ricostruire la carriera intera del personale assunto ripetutamente a termine, tenendo conto dei rapporti pregressi ed applicando gli scatti allo stesso modo di quanto avviene per il personale a tempo indeterminato, proprio per fornire una lettura della disciplina nazionale conforme alla norma europea così come interpretata dalla Corte di giustizia. Di conseguenza la disciplina interna e in particolare, la clausola dell'art. 79 CCNL di comparto dovrebbero essere interpretate nel senso di includere nella progressione professionale, già prevista per il personale scolastico di ruolo, anche i lavoratori del settore che abbiano lavorato per l'Amministrazione con più contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione".

Tutto ciò premesso e considerato, in fatto ed in diritto, le dipendenti indicate in epigrafe

RICORRONO

All'Ill.mo Tribunale di Roma affinché fissi l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 415 c.p.c., ed emanati gli ulteriori provvedimenti del caso, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente ricorso:

IN VIA PRINCIPALE:

ACCERTARE E DICHIARARE IL MATURARSI DELL'ANZIANITA'

DI SERVIZIO, AGLI EFFETTI DELLE PROGRESSIONI

ECONOMICHE, GIA' DURANTE I CONTRATTI A TEMPO

DETERMINATO E, PER L'EFFETTO, IL DIRITTO AD ACCEDERE

ALLE SELEZIONI INDETTE, DURANTE I RAPPORTI DI LAVORO

A TEMPO DETERMINATO, FIN DA QUELLA PER L'ANNO 2000,

NONCHE' ACCERTARE IL POSITIVO SUPERAMENTO DI DETTE

SELEZIONI (IN BASE AI PUNTEGGI PRESTABILITI DALLA

RESISTENTE) E, PER L'EFFETTO, IL DIRITTO AD ACQUISIRE I

LIVELLI ECONOMICI SUCCESSIVI A QUELLO INIZIALE IN

GODIMENTO, GIA' DURANTE GLI ANNI DI PRECARIATO,

CONDANNANDO LA RESISTENTE AD EROGARE LE

DIFFERENZE DI RETRIBUZIONE, NEI LIMITI DELLA

PRESCRIZIONE QUINQUENNALE E SECONDO LE SEGUENTI

DISTINZIONI:

1	<i>) PER LE RICO</i>	RRENTI DI	CUI AL	<i>PARAGRAFO</i>	<u>"A"</u> (

A) ACCERTARE E DICHIARARE IL MATURARSI DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO AI FINI RETRIBUTIVI NEL PREVIGENTE "VI LIVELLO FUNZIONALE" A PARTIRE DAL PRIMO INCARICO ANNUALE O SUPPLENZA DI LUNGA DURATA, AGLI EFFETTI DEL DIRITTO ALLA RIDETERMINAZIONE DEL 130

TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO E DELL'AMMONTARE DELLA PENSIONE;

2) PER LE RICORRENTI DI CUI AL PARAGRAFO "B"


) a) PER GLI ANNI PRECEDENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE "PEO" (CIOE' FINO AL 1997) ACCERTARE E DICHIARARE IL MATURARSI DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO AI FINI RETRIBUTIVI NEL PREVIGENTE "VI LIVELLO FUNZIONALE" A PARTIRE DAL PRIMO INCARICO ANNUALE O SUPPLENZA DI LUNGA DURATA, AGLI EFFETTI DEL DIRITTO ALLA RIDETERMINAZIONE TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO E DELL'AMMONTARE DELLA PENSIONE; b) PER GLI ANNI VALUTABILI AI FINI DELLE "PEO" (1998-2010) ACCERTARE E DICHIARARE IL MATURARSI DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO AGLI EFFETTI DELLE PEO E IL DIRITTO AD ACCEDERE ALLE SELEZIONI INDETTE FIN DA QUELLA PER L'ANNO 2000 E, PREVIA VERIFICA CON ESITO POSITIVO DEL PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE, DICHIARARE IL DELLE PREDETTE RICORRENTI DIRITTOAD**ESSERE** INQUADRATE IN POSIZIONE "C2" DAL 01.01.2000, "C3" DAL 01.07.2001, "C4" DAL 01.07.2004, "C5" DAL 01.01.2007 (EFFETTI ECONOMICI DAL 01.04.2007), NONCHE' IN POSIZIONE DI "TITOLARE DI SPECIFICA RESPONSABILITA" DAL 01.01.2010 AL 31.12.2014. CONSEGUENTE DIRITTO CONALLARIDETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE E PENSIONISTICA; c) CONDANNARE LA RESISTENTE AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI NON VERSATI E AL PAGAMENTO
DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE NON ANCORA PRESCRITTE
CON LE SEGUENTI DECORRENZE E I SEGUENTI IMPORTI: c1 PER
LE RICORRENTI

\: € 4.000,00

PER INDENNITA' DI SPECIFICA RESPONSABILITA' NON EROGATA DAL 01.01.2010 AL 31.12.2014 (60 MESI), \in 1.492,54 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C4 DAL 01.02.2008 AL 30.11.2009: TOTALE: \in 5.492,54; c2 PER LE RICORRENTI : \in 4.000,00 PER INDENNITA' DI SPECIFICA RESPONSABILITA' NON EROGATA DAL 01.01.2010 AL 31.12.2014 (60 MESI), \in 910,65 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C4 DAL 01.11.2008 AL 30.11.2009: TOTALE: \in 4.910,65; c3 PER LA RICORRENTE N

A: € 4.000,00 PER INDENNITA' DI SPECIFICA
RESPONSABILITA' NON EROGATA DAL 01.01.2010 AL 31.12.2014
(60 MESI), € 195,30 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C4
DAL 01.09.2009 AL 30.11.2009: TOTALE: € 4.195,30; OLTRE LA
MAGGIOR SOMMA TRA INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE
MONETARIA DALLE SINGOLE SCADENZE FINO AL SODDISFO,
NONCHE' OBBLIGO DI RIDETERMINARE LE DIFFERENZE
RETRIBUTIVE SULLE VOCI DEL SALARIO ACCESSORIO
COMMISURATE AL MAGGIOR LIVELLO:

3) PER LE RICORRENTI DI CUI AL PARAGRAFO "C" (



SUPPLENZA DI LUNGA DURATA, AGLI EFFETTI DEL DIRITTO ALLA RIDETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO E DELL'AMMONTARE DELLA PENSIONE; b) PER GLI ANNI VALUTABILI AI FINI DELLE "PEO" (1998-2010) ACCERTARE E DICHIARARE IL MATURARSI DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO AGLI EFFETTI DELLE PEO E IL DIRITTO AD ACCEDERE ALLE SELEZIONI INDETTE FIN DA QUELLA PER L'ANNO 2000 E, PREVIA VERIFICA CON ESITO POSITIVO DEL PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE. DICHIARARE IL DIRITTO DELLE PREDETTE RICORRENTI AD ESSERE INQUADRATE IN POSIZIONE "C2" DAL 01.01.2000, "C3" DAL 01.07.2001, "C4" DAL 01.07.2004, "C5" DAL 01.01.2007 (EFFETTI ECONOMICI DAL 01.04.2007), NONCHE' IN POSIZIONE DI "TITOLARE DI SPECIFICA RESPONSABILITA" DAL 01.01.2010 31.12.2014, CON CONSEGUENTE DIRITTO ALLARIDETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE CONDANNARE LA PENSIONISTICA; **c**) RESISTENTE VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI NON VERSATI E AL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE NON ANCORA PRESCRITTE CON LE SEGUENTI DECORRENZE E I SEGUENTI IMPORTI: c1 PER

LE RICORRENTI

: $\in 4.000,00$ PER INDENNITA' DI SPECIFICA RESPONSABILITA' NON EROGATA DAL 01.01.2010 AL 31.12.2014 (60 MESI), $\in 2.737,59$ PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C3 DAL 01.02.2008 AL 30.11.2009, $\in 5.208,06$ PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C4 (80 MESI) DAL 01.12.2009 AL 31.12.2015: TOTALE: $\in 11.945,65$; c2 PER LE RICORRENTI

SPECIFICA RESPONSABILITA' NON EROGATA DAL 01.01.2010 AL 31.12.2014 (60 MESI), \in 1.667,33 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C3 DAL 01.11.2008 AL 30.11.2009, \in 5.208,06 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C4 (80 MESI) DAL 01.12.2009 AL 31.12.2015: TOTALE: \in 10.875,39; c3 PER LE RICORRENTI

 Λ : €4.000,00 PER INDENNITA'

DI SPECIFICA RESPONSABILITA' NON EROGATA DAL 01.01.2010

AL 31.12.2014 (60 MESI), € 357,15 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE

FRA C5 E C3 DAL 01.09.2009 AL 30.11.2009, € **5.208,06** PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C4 (80 MESI) DAL 01.12.2009 AL 31.12.2015: **TOTALE**: € **9.565,21**; **c4** PER LA RICORRENTE **A**: € **3.599,64** PER INDENNITA' DI SPECIFICA RESPONSABILITA' NON EROGATA DAL 01.07.2010 AL 31.12.2014 (54 MESI), € **4.687,25** PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C4 DAL 01.07.2010 AL 31.12.2015 (72 MESI): **TOTALE**: € **8.286,89**; OLTRE LA MAGGIOR SOMMA TRA INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA DALLE SINGOLE SCADENZE FINO AL SODDISFO, NONCHE' OBBLIGO DI RIDETERMINARE LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE SULLE VOCI DEL SALARIO ACCESSORIO COMMISURATE AL MAGGIOR LIVELLO;

4) PER LE RICORRENTI DI CUI AL PARAGRAFO "D" (1

;

) a) PER GLI ANNI

PRECEDENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE "PEO" (CIOE'

PRECEDENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE "PEO" (CIOE' FINO AL 1997) ACCERTARE E DICHIARARE IL MATURARSI DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO AI FINI RETRIBUTIVI NEL PREVIGENTE "VI LIVELLO FUNZIONALE" A PARTIRE DAL PRIMO INCARICO ANNUALE O SUPPLENZA DI LUNGA DURATA, AGLI EFFETTI DEL DIRITTO ALLA RIDETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO E DELL'AMMONTARE DELLA PENSIONE; b) PER GLI ANNI VALUTABILI AI FINI DELLE "PEO" (1998-2010) ACCERTARE E DICHIARARE IL MATURARSI DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO AGLI EFFETTI DELLE PEO E IL DIRITTO AD ACCEDERE ALLE SELEZIONI INDETTE FIN DA OUELLA PER L'ANNO 2000 E, PREVIA VERIFICA CON ESITO

POSITIVO DEL PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE, DICHIARARE IL DIRITTO DELLE PREDETTE RICORRENTI AD INOUADRATE IN POSIZIONE "C2" DAL 01.01.2000, "C3" DAL 01.07.2001, "C4" DAL 01.07.2004, "C5" DAL 01.01.2007 (EFFETTI ECONOMICI DAL 01.04.2007), NONCHE' IN POSIZIONE DI "TITOLARE DI SPECIFICA RESPONSABILITA" DAL 01.01.2010 AL 31.12.2014. CONCONSEGUENTE DIRITTO RIDETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE E PENSIONISTICA; b-1 PER LA RICORRENTE DICHIARARE IL DIRITTO DELLA PREDETTA RICORRENTE AD ESSERE INQUADRATA IN POSIZIONE "C2" DAL 01.01.2007 (01.04.2007 EFFETTI ECONOMICI), "C3" DAL 01.12.2009; c) CONDANNARE LARESISTENTE AL *VERS AMENTO* CONTRIBUTI NON VERSATI E AL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE NON ANCORA PRESCRITTE CON LE SEGUENTI DECORRENZE E I SEGUENTI IMPORTI: c1 PER LA *RICORRENTE* $A: \in 4.000,00$ PER INDENNITA' DI SPECIFICA RESPONSABILITA' NON EROGATA DAL 01.01.2010 AL 31.12.2014 (60 MESI), € **3.799.53** PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C2 DAL 01.02.2008 AL 30.11.2009, € 9.524,66 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C3 DAL 01.12.2009 AL 31.12.2015 (80 MESI): **TOTALE:** \in 17.324.19: c2 PER LA RICORRENTE : **€4.000,00** PER INDENNITA' DI SPECIFICA RESPONSABILITA' NON EROGATA DAL 01.01.2010 AL 31.12.2014 (60 MESI), € **2.314.61** PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C2 DAL 01.11.2008 AL 30.11.2009, € 9.524.66 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C3 DAL 01.12.2009 AL 31.12.2015 (80 MESI): **TOTALE:** € **15.839.27**; **c3** PER LE RICORRENTI ١,

4.000,00 PER INDENNITA' DI SPECIFICA RESPONSABILITA' NON

€

EROGATA DAL 01.01.2010 AL 31.12.2014 (60 MESI), \in 2.039,04 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C1 DAL 01.02.2008 AL 30.11.2008, \in 4.297,68 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C2 DAL 01.12.2008 AL 30.11.2010, \in 7.976,35 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C3 DAL 01.12.2010 AL 31.12.2015 (67 MESI): TOTALE: \in 18.313,07; c4

RESPONSABILITA' NON EROGATA DAL 01.01.2010 AL 31.12.2014 (60 MESI), \in 204,46 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C1 DAL 01.11.2008 AL 30.11.2008, \in 4.297,68 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C2 DAL 01.12.2008 AL 30.11.2010, \in 7.976,35 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C3 DAL 01.12.2010 AL 31.12.2015 (67 MESI): TOTALE: \in 16.478,49; c5 \land : \in 4.000,00 PER INDENNITA' DI SPECIFICA RESPONSABILITA' NON EROGATA DAL 01.01.2010 AL 31.12.2014 (60 MESI), \in 2.644,48 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C2 DAL 01.09.2009 AL 30.11.2010, \in 7.976,35 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C3 DAL 01.12.2010 AL 31.12.2015 (67 MESI): TOTALE: \in 14.620,83; c6 PER LE RICORRENTI

 SINGOLE SCADENZE FINO AL SODDISFO, NONCHE' OBBLIGO DI RIDETERMINARE LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE SULLE VOCI DEL SALARIO ACCESSORIO COMMISURATE AL MAGGIOR LIVELLO;

5) PER LE RICORRENTI DI CUI AL PARAGRAFO "E-lettera A" (]

) a) PER GLI ANNI PRECEDENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE "PEO" (CIOE' FINO AL 1997) ACCERTARE E DICHIARARE IL MATURARSI DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO AI FINI RETRIBUTIVI NEL PREVIGENTE "VI LIVELLO FUNZIONALE" A PARTIRE DAL PRIMO INCARICO ANNUALE O SUPPLENZA DI LUNGA DURATA, AGLI EFFETTI DEL DIRITTO ALLA RIDETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO E DELL'AMMONTARE DELLA PENSIONE; b) PER GLI ANNI VALUTABILI AI FINI DELLE "PEO" (1998-2010) ACCERTARE E DICHIARARE IL MATURARSI DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO AGLI EFFETTI DELLE PEO E IL DIRITTO AD ACCEDERE ALLE SELEZIONI INDETTE FIN DA QUELLA PER L'ANNO 2000 E, PREVIA VERIFICA CON ESITO POSITIVO DEL PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE, DICHIARARE IL DIRITTO DELLE PREDETTE RICORRENTI AD ESSERE INQUADRATE IN POSIZIONE "C2" DAL 01.01.2000, "C3" DAL 01.07.2001, "C4" DAL 01.07.2004, "C5" DAL 01.01.2007 (EFFETTI ECONOMICI DAL 01.04.2007), NONCHE' IN POSIZIONE DI "TITOLARE DI SPECIFICA RESPONSABILITA" DAL 01.01.2010 31.12.2014. CON CONSEGUENTE **DIRITTO** ALALLA RIDETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE LA*PENSIONISTICA*; CONDANNARE RESISTENTE c) ALVERSAMENTO DEI CONTRIBUTI NON VERSATI E AL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE NON ANCORA PRESCRITTE CON LE SEGUENTI DECORRENZE E I SEGUENTI IMPORTI: <u>c1</u> PER LE RICORRENTI

RESPONSABILITA' NON EROGATA DAL 01.01.2010 AL 31.12.2014 (60 MESI), \in 4.691,19 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C1 DAL 01.02.2008 AL 30.11.2009, \in 13.223,06 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C2 DAL 01.12.2009 AL 31.12.2015 (80 MESI): TOTALE: \in 21.914,25; c2 PER LE RICORRENTI

A : \in 4.000,00 PER INDENNITA' DI SPECIFICA RESPONSABILITA' NON EROGATA DAL 01.01.2010 AL 31.12.2014 (60 MESI), \in 2.856,61 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C1 DAL 01.11.2008 AL 30.11.2009, \in 13.223,06 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C2 DAL 01.12.2009 AL 31.12.2015 (80 MESI): TOTALE: \in 20.079,67; c3 PER LA RICORRENTE 1

 $A: \in 4.000,00$ PER INDENNITA' DI SPECIFICA RESPONSABILITA' NON EROGATA DAL 01.01.2010 AL 31.12.2014 (60 MESI), $\in 611,79$ PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C1 DAL 01.09.2009 AL 30.11.2009, $\in 13.223,06$ PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C2 DAL 01.12.2009 AL 31.12.2015 (80 MESI): $TOTALE: \in 17.834,85$; c4 PER LE RICORRENTI (

: € 3.599,64 PER
INDENNITA' DI SPECIFICA RESPONSABILITA' NON EROGATA DAL
01.07.2010 AL 31.12.2014 (54 MESI), € 11.900,16 PER DIFFERENZE
RETRIBUTIVE FRA C5 E C2 DAL 01.07.2010 AL 31.12.2015 (72
MESI): TOTALE: € 15.499,80; OLTRE LA MAGGIOR SOMMA TRA
INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA DALLE
SINGOLE SCADENZE FINO AL SODDISFO, NONCHE' OBBLIGO DI
RIDETERMINARE LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE SULLE VOCI DEL
SALARIO ACCESSORIO COMMISURATE AL MAGGIOR LIVELLO;

S ACCERTARE E DICHIARARE

) a) ACCERTARE E DICHIARARE IL MATURARSI DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO AGLI EFFETTI DELLE PEO E IL DIRITTO AD ACCEDERE ALLE SELEZIONI INDETTE FIN DA QUELLA PER L'ANNO 2000 E, PREVIA VERIFICA CON ESITO POSITIVO DEL PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE, DICHIARARE IL DIRITTO DELLE PREDETTE RICORRENTI AD ESSERE INQUADRATE IN POSIZIONE "C2" DAL 01.01.2000, "C3" DAL 01.07.2001, "C4" DAL 01.07.2004, "C5" DAL 01.01.2007 (EFFETTI ECONOMICI DAL 01.04.2007), NONCHE' IN POSIZIONE DI "TITOLARE DI SPECIFICA RESPONSABILITA" DAL 01.01.2010 31.12.2014. CON CONSEGUENTE **DIRITTO** RIDETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE PENSIONISTICA: b) CONDANNARE LA RESISTENTE VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI NON VERSATI E AL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE NON ANCORA PRESCRITTE CON LE SEGUENTI DECORRENZE E I SEGUENTI IMPORTI: b1 PER

E: € **4.000,00** PER INDENNITA' DI SPECIFICA RESPONSABILITA' NON EROGATA DAL 01.01.2010 AL 31.12.2014 (60 MESI), € **4.691,19** PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C1 DAL 01.02.2008 AL 30.11.2009, € **13.223,06** PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C2 DAL 01.12.2009 AL 31.12.2015 (80

MESI): TOTALE: € 21.914.25; b2 PER LE RICORRENTI

LE RICORRENTI

T: **€4.000.00** PER INDENNITA' DI SPECIFICA RESPONSABILITA' NON EROGATA DAL 01.01.2010 AL 31.12.2014 (60 MESI), \in 2.856.61 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C1 DAL 01.11.2008 AL 30.11.2009, € 13.223,06 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C2 DAL 01.12.2009 AL 31.12.2015 (80 MESI): **TOTALE:** € **20.079,67**; **b3** PER LA RICORRENTE 1 : € **4.000.00** PER INDENNITA' DI SPECIFICA RESPONSABILITA' NON EROGATA DAL $01.012010 \text{ AL } 31.12.2014 \text{ (60 MESI)}, \in 611.79 \text{ PER DIFFERENZE}$ RETRIBUTIVE FRA C5 E C1 DAL 01.09.2009 AL 30.11.2009, € 13.223,06 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C2 DAL 01.12.2009 AL 31.12.2015 (80 MESI): **TOTALE:** €17.834,85; b4 PER LA RICORRENTE A 1: € 3.599.64 PER INDENNITA' DI SPECIFICA RESPONSABILITA' NON EROGATA DAL 01.07.2010 AL 31.12.2014 (54 MESI), € 11.900.16 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C2 DAL 01.07.2010 AL 31.12.2015 (72 MESI): TOTALE: € 15.49980; OLTRE LA MAGGIOR SOMMA TRA INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA DALLE SINGOLE SCADENZE FINO AL SODDISFO, NONCHE' OBBLIGO DI RIDETERMINARE LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE SULLE VOCI DEL SALARIO ACCESSORIO COMMISURATE AL MAGGIOR LIVELLO; 7) PER LE RICORRENTI DI CUI AL PARAGRAFO "E-lettera C" (

) a) ACCERTARE E DICHIARARE IL MATURARSI DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO AGLI EFFETTI DELLE PEO E IL DIRITTO AD ACCEDERE ALLE SELEZIONI INDETTE FIN DA QUELLA PER L'ANNO 2001 E, PREVIA VERIFICA CON ESITO POSITIVO DEL PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE, DICHIARARE IL DIRITTO DELLE PREDETTE RICORRENTI ADINQUADRATE IN POSIZIONE "C2" DAL 01.07.2001, "C3" DAL 01.07.2004, "C4" DAL 01.01.2007 (EFFETTI ECONOMICI DAL 01.04.2007), "C5" DAL 01.12.2009, CON CONSEGUENTE DIRITTO ALLA RIDETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE E PENSIONISTICA: **b**) CONDANNARE LA RESISTENTE VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI NON VERSATI E AL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE NON ANCORA PRESCRITTE CON LE SEGUENTI DECORRENZE E I SEGUENTI IMPORTI: b1 PER IF RICORRENTI

A : €3.198,65 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C4 E C1 DAL 01.02.2008 AL 30.11.2009, € 13.223,06 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C2 DAL 01.12.2009 AL 31.12.2015 (80 MESI): TOTALE: €16.421,71; b2 PER LE RICORRENTI A : \in 1.945,96 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C4 E C1 DAL 01.11.2008 AL 30.11.2009, \in 13.223,06 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C2 DAL 01.12.2009 AL 31.12.2015 (80 MESI): \underline{TOTALE} : \in 15.169,02; $\underline{b3}$ PER LE RICORRENTI A

A: €416,49PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C4 E C1 DAL 01.09.2009 AL 30.11.2009, €13.223,06 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C2 DAL 01.12.2009 AL 31.12.2015 (80 MESI): TOTALE: €13.639,55;

<u>b4</u> PER LE RICORRENTI

: €11.900,16 PER DIFFERENZE

RETRIBUTIVE FRA C5 E C2 DAL 01.07 2010 AL 31.12.2015 (72

MESI); OLTRE LA MAGGIOR SOMMA TRA INTERESSI LEGALI E

RIVALUTAZIONE MONETARIA DALLE SINGOLE SCADENZE FINO

AL SODDISFO, NONCHE' OBBLIGO DI RIDETERMINARE LE

DIFFERENZE RETRIBUTIVE SULLE VOCI DEL SALARIO

ACCESSORIO COMMISURATE AL MAGGIOR LIVELLO;

8) PER LE RICORRENTI DI CUI AL PARAGRAFO "E-lettera D" (

) a) ACCERTARE E DICHIARARE IL MATURARSI DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO AGLI EFFETTI DELLE PEO E IL DIRITTO AD ACCEDERE ALLE SELEZIONI INDETTE FIN DA OUELLA PER GLI ANNI 2004-2005 E, PREVIA VERIFICA CON ESITO POSITIVO DEL PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE, DICHIARARE IL DIRITTO DELLE PREDETTE RICORRENTI ADINQUADRATE IN POSIZIONE "C2" DAL 01.07.2004 (OVVERO ENTRO LA DATA DEL 01.06.2005), "C3" DAL 01.01.2007 (EFFETTI ECONOMICI DAL 01.04.2007),"C4" DAL 01.12.2009, CON CONSEGUENTE DIRITTO ALLA RIDETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE E PENSIONISTICA: b) CONDANNARE LA RESISTENTE AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI NON VERSATI E AL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE NON ANCORA PRESCRITTE CON LE SEGUENTI DECORRENZE E I SEGUENTI IMPORTI: **b1** PER LE RICORRENTI

 $A : € 1.953,57 \ PER \ DIFFERENZE$ RETRIBUTIVE FRA C3 E C1 DAL 01.02.2008 AL 30.11.2009, € 8.015,00 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C4 E C2 DAL 01.12.2009 AL 31.12.2015 (80 MESI): TOTALE: €9.968,57; b2 PER LE RICORRENTI

: € 1.189,16 PER DIFFERENZE

RETRIBUTIVE FRA C3 E C1 DAL 01.11.2008 AL 30.11.2009, €

8.015,00 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C4 E C2 DAL

01.12.2009 AL 31.12.2015 (80 MESI): TOTALE: €9.204,16; b3 PER LE

RICORRENTI

: € **254,61** PER

DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C3 E C1 DAL 01.09.2009 AL $30.11\,2009$, \in 8.015,00 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C4 E C2 DAL 01.12.2009 AL 31.12.2015 (80 MESI): \underline{TOTALE} : \in 8.269,61; $\underline{b4}$ PER LE RICORRENTI (

: € 7.212,96 PER

DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C4 E C2 DAL 01.07.2010 AL

31.12.2015 (72 MESI); OLTRE LA MAGGIOR SOMMA TRA INTERESSI

LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA DALLE SINGOLE

SCADENZE FINO AL SODDISFO, NONCHE' OBBLIGO DI

RIDETERMINARE LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE SULLE VOCI DEL SALARIO ACCESSORIO COMMISURATE AL MAGGIOR LIVELLO;

9) PER LE RICORRENTI DI CUI AL PARAGRAFO "E-lettera E" (DE

) a) ACCERTARE E DICHIARARE IL MATURARSI DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO AGLI EFFETTI DELLE PEO E IL DIRITTO AD ACCEDERE ALLE SELEZIONI INDETTE FIN DA OUELLA PER L'ANNO 2007 E, PREVIA VERIFICA CON ESITO POSITIVO DEL PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE, DICHIARARE IL DIRITTO **DELLE** PREDETTE RICORRENTI AD**ESSERE** INQUADRATE IN POSIZIONE "C2" DAL 01.01.2007 (EFFETTI ECONOMICI DAL 01.04.2007), "C3" DAL 01.12.2009, CON CONSEGUENTE DIRITTO ALLA RIDETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE E PENSIONISTICA: b) CONDANNARE LA RESISTENTE AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI NON VERSATI E AL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE NON ANCORA PRESCRITTE CON LE SEGUENTI DECORRENZE E I SEGUENTI IMPORTI: **b1** PER LE RICORRENTI : € **891.63** PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C2 E C1 DAL 01.02.2008 AL 30.11 2009, € 3.698.40 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C3 E C2 DAL 01.12.2009 AL 31.12.2015 (80 MESI): **TOTALE**: €4590,03; b2 PER LA RICORRENTE : € **541.97** PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C2 E C1 DAL 01.11.2008 AL 30.11 2009, € 3.698,40 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C3 E C2 DAL 01.12.2009 AL 31.12.2015 (80 MESI): **TOTALE**: \in 4.240,37; OLTRE LA MAGGIOR SOMMA TRA INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA DALLE SINGOLE SCADENZE FINO AL SODDISFO, NONCHE' OBBLIGO DI RIDETERMINARE LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE SULLE VOCI DEL SALARIO
ACCESSORIO COMMISURATE AL MAGGIOR LIVELLO;

10) PER LE RICORRENTI DI CUI AL PARAGRAFO "F-lettera A" (

S **A**) a) ACCERTARE E DICHIARARE IL MATURARSI DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO AGLI EFFETTI DELLE PEO E IL DIRITTO AD ACCEDERE ALLE SELEZIONI INDETTE FIN DA OUELLA PER L'ANNO 2000 E, PREVIA VERIFICA CON ESITO POSITIVO DEL PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE, DICHIARARE IL DIRITTO DELLE PREDETTE RICORRENTI AD**ESSERE** INQUADRATE IN POSIZIONE "C2" DAL 01.01.2000, "C3" DAL 01.07.2001, "C4" DAL 01.07.2004, "C5" DAL 01.01.2007 (EFFETTI ECONOMICI DAL 01.04.2007), NONCHE' IN POSIZIONE DI "TITOLARE DI SPECIFICA RESPONSABILITA" DAL 01.01.2010 AL 31.12.2014. CONCONSEGUENTE DIRITTO ALLA RIDETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE **b**) CONDANNARE LA RESISTENTE PENSIONISTICA: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI NON VERSATI E AL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE NON ANCORA PRESCRITTE CON LE SEGUENTI DECORRENZE E I SEGUENTI IMPORTI: b1 PER LA RICORRENTE (: €4.000,00 PER INDENNITA' DI SPECIFICA RESPONSABILITA' NON EROGATA DAL 01.01 2010 AL 31.12.2014 (60 MESI), € 21.005,66 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C1 DAL 01.02.2008 AL 31.12.2015 (103 MESI): **TOTALE:** \in 25.005,66; b2 PER LA RICORRENTE : € **3.599,64** PER INDENNITA' DI SPECIFICA RESPONSABILITA' NON EROGATA DAL 01.07.2010 AL 31.12.2014 (54 MESI), € **14.682.96** PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C1 DAL 01.07.2010 AL 31.12.2015 (72 MESI): TOTALE: € 18.282,60; b3 PER LA RICORRENTE : € 3.599,64

PER INDENNITA' DI SPECIFICA RESPONSABILITA' NON EROGATA
DAL 01.072010 AL 31.122014 (54 MESI), € 14.682,96 PER
DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C1 DAL 01.07.2010 AL
31.122015 (72 MESI): TOTALE: € 18.282,60; OLTRE LA MAGGIOR
SOMMA TRA INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA
DALLE SINGOLE SCADENZE FINO AL SODDISFO, NONCHE'
OBBLIGO DI RIDETERMINARE LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE
SULLE VOCI DEL SALARIO ACCESSORIO COMMISURATE AL
MAGGIOR LIVELLO;

11) PER LE RICORRENTI DI CUI AL PARAGRAFO "F-lettera B" (DE) a) ACCERTARE E DICHIARARE IL MATURARSI DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO AGLI EFFETTI DELLE PEO E IL DIRITTO AD ACCEDERE ALLE SELEZIONI INDETTE FIN DA QUELLA PER L'ANNO 2004-2005 E, PREVIA VERIFICA CON ESITO POSITIVO DEL PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE, DICHIARARE IL DIRITTO DELLE PREDETTE RICORRENTI AD ESSERE INQUADRATE IN POSIZIONE "C2" DAL 01.07.2004 (OVVERO ENTRO LA DATA DEL 01.06.2005), "C3" DAL 01.012007 (EFFETTI ECONOMICI DAL 01.04.2007), "C4" DAL 01.12.2009, CONSEGUENTE CONDIRITTO ALLA RIDETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE E PENSIONISTICA; b) CONDANNARE LA RESISTENTE VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI NON VERSATI E AL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE NON ANCORA PRESCRITTE CON LE SEGUENTI DECORRENZE E I SEGUENTI IMPORTI: b1 PER LA RICORRENTE 1 : €254,61 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C3 E C1 DAL 01.09.2009 AL 30.11.2009, € 11.106,40 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C4 E C1 DAL 01.12.2009 AL 31.12.2015 (80 MESI): TOTALE: €11.361.01: b2 PER LA RICORRENTE : € 1.953.57 PER

DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C3 E C1 DAL 01.02.2008 AL 30.11 2009, € 11.106,40 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C4 E C1 DAL 01.12 2009 AL 31.12.2015 (80 MESI): TOTALE: €13.059,97; OLTRE LA MAGGIOR SOMMA TRA INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA DALLE SINGOLE SCADENZE FINO AL SODDISFO, NONCHE' OBBLIGO DI RIDETERMINARE LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE SULLE VOCI DEL SALARIO ACCESSORIO COMMISURATE AL MAGGIOR LIVELLO;

12) PER LE RICORRENTI DI CUI AL PARAGRAFO "F-lettera C" (

ACCERTARE E DICHIARARE IL MATURARSI) a) DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO AGLI EFFETTI DELLE PEO E IL DIRITTO AD ACCEDERE ALLE SELEZIONI INDETTE FIN DA QUELLA PER L'ANNO 2008 E, PREVIA VERIFICA CON ESITO POSITIVO DEL PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE, DICHIARARE IL DIRITTO DELLE PREDETTE RICORRENTI AD*ESSERE* INQUADRATE IN POSIZIONE "C2" DAL 01.12.2008, "C3" DAL 01.12.2010. CONSEGUENTE DIRITTO CONALLARIDETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE PENSIONISTICA; b) CONDANNARE LA RESISTENTE ALVERSAMENTO DEI CONTRIBUTI NON VERSATI E AL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE NON ANCORA PRESCRITTE CON LE SEGUENTI DECORRENZE E I SEGUENTI IMPORTI: b1 PER LA RICORRENTE (€ 1.005,36 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C2 E C1 DAL 01.12.2008 AL 30.11.2010, € **5.686.45** PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C3 E C1 DAL 01.12.2010 AL 31.12.2015 (67 MESI): **TOTALE**: €6.691,81; b2 PER LA RICORRENTE *\: € 193,20 PER DIFFERENZE* RETRIBUTIVE FRA C2 E C1 DAL 01.07.2010 AL 30.11.2010. € 5.686.45 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C3 E C1 DAL

01.12 2010 AL 31.12.2015 (67 MESI): TOTALE: €5.879,65; b3 PER LA
RICORRENTE

A: €1.005,36 PER DIFFERENZE
RETRIBUTIVE FRA C2 E C1 DAL 01.12.2008 AL 30.11.2010, €
5.686,45 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C3 E C1 DAL
01.12 2010 AL 31.12.2015 (67 MESI): TOTALE: €6.691,81; OLTRE LA
MAGGIOR SOMMA TRA INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE
MONETARIA DALLE SINGOLE SCADENZE FINO AL SODDISFO,
NONCHE' OBBLIGO DI RIDETERMINARE LE DIFFERENZE
RETRIBUTIVE SULLE VOCI DEL SALARIO ACCESSORIO
COMMISURATE AL MAGGIOR LIVELLO;

13) PER I RICORRENTI DI CUI AL PARAGRAFO "G" (

A) **a**) ACCERTARE

E DICHIARARE IL MATURARSI DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO AGLI EFFETTI DELLE PEO E IL DIRITTO AD ACCEDERE ALLE SELEZIONI INDETTE FIN DA QUELLA PER L'ANNO 2007 E, PREVIA VERIFICA CON ESITO POSITIVO DEL PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE, DICHIARARE IL DIRITTO DEI PREDETTI RICORRENTI AD ESSERE INQUADRATI IN POSIZIONE "C2" DAL 01.01.2007 (EFFETTI ECONOMICI DAL 01.04.2007), "C3" DAL 01.12.2009, CON CONSEGUENTE DIRITTO ALLA RIDETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE E PENSIONISTICA; b) CONDANNARE LA RESISTENTE AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI NON VERSATI E AL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE NON ANCORA PRESCRITTE CON LE SEGUENTI DECORRENZE E I SEGUENTI IMPORTI: b1 PER LE RICORRENTI 1

: \in 541,97 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C2 E C1 DAL 01.11.2008 AL 30.11.2009, \in

1.273,08 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C3 E C1 DAL 01.12 2009 AL 29.12.2010 (15 MESI), € **3.004,95** PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C3 E C2 DAL 29.12 2010 AL 31.12.2015 (65 MESI): **TOTALE**: € **4.820,00**; **b2** PER 1 RICORRENTI

: € 115,92 PER DIFFERENZE

RETRIBUTIVE FRA C2 E C1 DAL 01.09.2009 AL 30.11.2009, €

1.273,08 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C3 E C1 DAL

01.12.2009 AL 29.12.2010 (15 MESI), € 3.004,95 PER DIFFERENZE

RETRIBUTIVE FRA C3 E C2 DAL 29.12.2010 AL 31.12.2015 (65 MESI): TOTALE: € 4.393,95; OLTRE LA MAGGIOR SOMMA TRA

INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA DALLE

SINGOLE SCADENZE FINO AL SODDISFO, NONCHE' OBBLIGO DI

RIDETERMINARE LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE SULLE VOCI DEL

SALARIO ACCESSORIO COMMISURATE AL MAGGIOR LIVELLO;

14) PER I RICORRENTI DI CUI AL PARAGRAFO "H" (

) a) ACCERTARE E DICHIARARE IL MATURARSI DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO AGLI EFFETTI DELLE PEO E IL DIRITTO AD ACCEDERE ALLE SELEZIONI INDETTE FIN DA QUELLA PER L'ANNO 2008 E, PREVIA VERIFICA CON ESITO POSITIVO DEL PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE, DICHIARARE IL DIRITTO DELLE PREDETTE RICORRENTI AD ESSERE INQUADRATE IN POSIZIONE "C2" DAL 01.12.2008, "C3" DAL01.12.2010. CON CONSEGUENTE DIRITTO ALLA RIDETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE PENSIONISTICA; **b**) CONDANNARE LA RESISTENTE ALVERSAMENTO DEI CONTRIBUTI NON VERSATI E AL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE NON ANCORA PRESCRITTE CON LE SEGUENTI DECORRENZE E I SEGUENTI IMPORTI: € 618,24 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C2 E C1 DAL 01.09 2009 AL 30.11.2010, € 5.686,45 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C3 E C1 DAL 01.12 2010 AL 31.12.2015 (67 MESI): TOTALE: € 6.304,69; OLTRE LA MAGGIOR SOMMA TRA INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA DALLE SINGOLE SCADENZE FINO AL SODDISFO, NONCHE¹ OBBLIGO DI RIDETERMINARE LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE SULLE VOCI DEL SALARIO ACCESSORIO COMMISURATE AL MAGGIOR LIVELLO;

IN VIA SUBORDINATA:

ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO AL COMPUTO DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO, AGLI EFFETTI DELLE PEO, DOPO L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO MA COMPUTANDO GLI ULTIMI SERVIZI UTILI SVOLTI A TEMPO <u>DETERMINATO E, PER L'EFFETTO, IL DIRITTO AD ACCEDERE</u> ALLE SELEZIONI INDETTE SOLO DOPO L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO MA COMPUTANDO GLI ULTIMI SERVIZI SVOLTI A TEMPO DETERMINATO, NONCHE' ACCERTARE IL POSITIVO SUPERAMENTO DI DETTE SELEZIONI (IN BASE AI PUNTEGGI PRESTABILITI DALLA RESISTENTE) E, PER L'EFFETTO, IL DIRITTO AD ACQUISIRE IL LIVELLO ECONOMICO SUCCESSIVO A QUELLO INIZIALE IN GODIMENTO. CONDANNANDO LA RESISTENTE AD EROGARE LE DIFFERENZE DI RETRIBUZIONE, NEI LIMITI DELLA PRESCRIZIONE OUINOUENNALE E SECONDO LE SEGUENTI DISTINZIONI:

1) PER LE RICORRENTI DI CUI AL PARAGRAFO "A": ACCERTARE E DICHIARARE IL MATURARSI DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO AI FINI RETRIBUTIVI NEL PREVIGENTE "VI LIVELLO FUNZIONALE" A PARTIRE DAL PRIMO INCARICO ANNUALE O SUPPLENZA DI LUNGA DURATA COMPUTABILI DOPO LA NOMINA IN RUOLO,

AGLI EFFETTI DEL DIRITTO ALLA RIDETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO E DELL'AMMONTARE DELLA PENSIONE;

2) PER LE RICORRENTI DI CUI AL PARAGRAFO "B": a) PER GLI ANNI PRECEDENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE "PEO" (CIOE' FINO AL 1997) ACCERTARE E DICHIARARE IL MATURARSI DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO AI FINI RETRIBUTIVI NEL PREVIGENTE "VI LIVELLO FUNZIONALE" A PARTIRE DAL PRIMO INCARICO ANNUALE O SUPPLENZA DI LUNGA DURATA COMPUTABILI DOPO LA NOMINA IN RUOLO, AGLI EFFETTI DEL DIRITTO ALLA RIDETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO E DELL'AMMONTARE DELLA PENSIONE; b) PER GLI ANNI VALUTABILI AI FINI DELLE "PEO" (1998-2010) ACCERTARE E DICHIARARE IL MATURARSI DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO AGLI EFFETTI DELLE PEO E IL DIRITTO AD ACCEDERE ALLE SELEZIONI INDETTE FIN DA QUELLA PER L'ANNO 2000 E, PREVIA VERIFICA CON ESITO POSITIVO DEL PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE. DICHIARARE IL DIRITTO DELLE PREDETTE RICORRENTI AD ESSERE INQUADRATE IN POSIZIONE "C2" DAL 01.01.2000, "C3" DAL 01.07.2001, "C4" DAL 01.07.2004, "C5" DAL 01.01.2007 (EFFETTI ECONOMICI DAL 01.04.2007), NONCHE' IN POSIZIONE DI "TITOLARE DI SPECIFICA RESPONSABILITA" DAL 01.01.2010 AL31.12.2014, CON CONSEGUENTE *DIRITTO* ALLA RIDETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE PENSIONISTICA: c) CONDANNARE LA RESISTENTE ALVERSAMENTO DEI CONTRIBUTI NON VERSATI E AL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE NON ANCORA PRESCRITTE CON LE SEGUENTI DECORRENZE E I SEGUENTI IMPORTI: c1 PER

LE RICORRENTI

P : € 4.000,00

PER INDENNITA' DI SPECIFICA RESPONSABILITA' NON EROGATA DAL 01.01.2010 AL 31.12.2014 (60 MESI), \in 1.492,54 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C4 DAL 01.02.2008 AL 30.11.2009: TOTALE: \in 5.492,54; c2 PER LE RICORRENTI : \in 4.000,00 PER

INDENNITA' DI SPECIFICA RESPONSABILITA' NON EROGATA DAL $01.01\,2010$ AL 31.12.2014 (60 MESI), \in 910,65 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C4 DAL 01.11.2008 AL 30.11.2009: TOTALE: \in 4.910,65; c3 PER LA RICORRENTE I

- : € 4.000,00 PER INDENNITA' DI SPECIFICA
 RESPONSABILITA' NON EROGATA DAL 01.01.2010 AL 31.12.2014
 (60 MESI), € 195,30 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C4
 DAL 01.09.2009 AL 30.11.2009: TOTALE: € 4.195,30; OLTRE LA
 MAGGIOR SOMMA TRA INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE
 MONETARIA DALLE SINGOLE SCADENZE FINO AL SODDISFO,
 NONCHE' OBBLIGO DI RIDETERMINARE LE DIFFERENZE
 RETRIBUTIVE SULLE VOCI DEL SALARIO ACCESSORIO
 COMMISURATE AL MAGGIOR LIVELLO;
- 3) PER LE RICORRENTI DI CUI AL PARAGRAFO "C": a) PER GLI ANNI PRECEDENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE "PEO" (CIOE' FINO AL 1997) ACCERTARE E DICHIARARE IL MATURARSI DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO AI FINI RETRIBUTIVI NEL PREVIGENTE "VI LIVELLO FUNZIONALE" A PARTIRE DAL PRIMO INCARICO ANNUALE O SUPPLENZA DI LUNGA DURATA COMPUTABILI DOPO LA NOMINA IN RUOLO, AGLI EFFETTI DEL DIRITTO ALLA RIDETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO E DELL'AMMONTARE DELLA PENSIONE; b) PER GLI

ANNI VALUTABILI AI FINI DELLE "PEO" (1998-2010) ACCERTARE E DICHIARARE IL MATURARSI DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO AGLI EFFETTI DELLE PEO E IL DIRITTO AD ACCEDERE ALLE SELEZIONI INDETTE FIN DA QUELLA PER L'ANNO 2001 E, PREVIA VERIFICA CON ESITO POSITIVO DEL PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE, DICHIARARE IL DIRITTO DELLE PREDETTE RICORRENTI AD ESSERE INQUADRATE IN POSIZIONE "C2" DAL 01.07.2001, "C3" DAL 01.07.2004, "C4" DAL 01.01.2007 (EFFETTI ECONOMICI DAL 01.042007), "C5" DAL 01.122009, CON CONSEGUENTE DIRITTO ALLA RIDETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE E PENSIONISTICA; CONDANNARE LA RESISTENTE **c**) VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI NON VERSATI E AL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE NON ANCORA PRESCRITTE CON LE SEGUENTI DECORRENZE E I SEGUENTI IMPORTI: c1 PER

LE RICORRENTI

G A: \in 1.245,04 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C4 E C3 DAL 01.02.2008 AL 30.11.2009, \in 5.208,06 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C4 (80 MESI) DAL 01.12.2009 AL 31.12.2015: <u>TOTALE</u>: \in 6.453,10; <u>c2</u> PER LE RICORRENTI

: € 756,68 PER DIFFERENZE

RETRIBUTIVE FRA C4 E C3 DAL 01.11.2008 AL 30.11.2009, €

5.208,06 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C4 (80 MESI)

DAL 01.12.2009 AL 31.12.2015: <u>TOTALE</u>: € 5.964,74; <u>c3</u> PER LE

RICORRENTI (

DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C4 E C3 DAL 01.09.2009 AL 30.11 2009, € 5.208,06 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C4 (80 MESI) DAL 01.12.2009 AL 31.12.2015: TOTALE: €5.369,91; c4 PER LA RICORRENTE ∴ €4.687,25 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C5 E C4 DAL 01.07.2010 AL 31.12.2015 (72 MESI); OLTRE LA MAGGIOR SOMMA TRA INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA DALLE SINGOLE SCADENZE FINO AL SODDISFO, NONCHE' OBBLIGO DI RIDETERMINARE LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE SULLE VOCI DEL SALARIO ACCESSORIO COMMISURATE AL MAGGIOR LIVELLO;

4) PER LE RICORRENTI DI CUI AL PARAGRAFO "D": a) PER GLI ANNI PRECEDENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE "PEO" (CIOE' FINO AL 1997) ACCERTARE E DICHIARARE IL MATURARSI DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO AI FINI RETRIBUTIVI NEL PREVIGENTE "VI LIVELLO FUNZIONALE" A PARTIRE DAL PRIMO INCARICO ANNUALE O SUPPLENZA DI LUNGA DURATA COMPUTABILI DOPO LA NOMINA IN RUOLO, AGLI EFFETTI DEL DIRITTO ALLA RIDETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO E DELL'AMMONTARE DELLA PENSIONE; b) PER GLI ANNI VALUTABILI AI FINI DELLE "PEO" (1998-2010) ACCERTARE E DICHIARARE IL MATURARSI DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO AGLI EFFETTI DELLE PEO E IL DIRITTO AD ACCEDERE ALLE SELEZIONI INDETTE FIN DA QUELLA PER L'ANNO 2004, PER LE RICORRENTI ASSUNTE IN RUOLO IL 01.09.2004, OVVERO DA OUELLA PER L'ANNO 2007, PER LE RICORRENTI ASSUNTE IN RUOLO A SETTEMBRE DEL 2006 E, PREVIA VERIFICA CON ESITO POSITIVO DEL PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE, DICHIARARE IL DIRITTO DELLE PREDETTE RICORRENTI ADINQUADRATE IN POSIZIONE: "C2" DAL 01.07.2004, "C3" DAL 01.01.2007 (EFFETTI ECONOMICI DAL 01.04.2007), "C4" DAL 01.12.2009, PER LE RICORRENTI ASSUNTE IN RUOLO IL 01.09.2004; OVVERO "C2" DAL 01.01.2007 (EFFETTI ECONOMICI DAL 01.04.2007), "C3" DAL 01.12.2009, PER LE RICORRENTI ASSUNTE IN RUOLO A SETTEMBRE DEL 2006: CON CONSEGUENTE DIRITTO ALLA RIDETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE E PENSIONISTICA; c) CONDANNARE LA RESISTENTE AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI NON VERSATI E AL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE NON ANCORA PRESCRITTE CON LE SEGUENTI DECORRENZE E I SEGUENTI IMPORTI: c1 PER LA RICORRENTE 1 : € 1.061,94 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C3 E C2 DAL

01.02 2008 AL 30.11.2009, € **4.316,60** PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C4 E C3 DAL 01.12 2009 AL 31.12.2015 (80 MESI): <u>TOTALE</u>: € 5.378,54; <u>c2</u> PER LA RICORRENTE

∴ \in 647,19 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C3 E C2

DAL 01.11.2008 AL 30.11.2009, \in 4.316,60 PER DIFFERENZE

RETRIBUTIVE FRA C4 E C3 DAL 01.12.2009 AL 31.12.2015 (80

MESI): TOTALE: \in 4.963,79; c3 PER LE RICORRENTI I

S A: \in 388,63 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C2 E C1 DAL 01.02.2008 AL 30.11.2008, \in 600,86 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C3 E C2 DAL 01.12.2009 AL 30.11.2010 (13 MESI): $\boxed{TOTALE: \in$ 989,49; c4 PER LE RICORRENTI

€ 38,97 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C2 E C1 DAL 01.11 2008 AL 30.11 .2008, € 600,99 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C3 E C2 DAL 01.12.2009 AL 30.11 .2010 (13 MESI): \underline{TOTALE} : € 639,96; $\underline{c5}$ PER LA RICORRENTE I : € 600,86 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C3 E C2 DAL 01.12.2009 AL 30.11.2010 (13 MESI); $\underline{c6}$ PER LE RICORRENTI

: €231,15 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C3 E C2 DAL
01.07.2010 AL 30.11.2010 (5 MESI); OLTRE LA MAGGIOR SOMMA
TRA INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA DALLE
SINGOLE SCADENZE FINO AL SODDISFO, NONCHE¹ OBBLIGO DI
RIDETERMINARE LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE SULLE VOCI DEL
SALARIO ACCESSORIO COMMISURATE AL MAGGIOR LIVELLO;

5) PER TUTTE LE RICORRENTI DI CUI AL PARAGRAFO "E": a)
ACCERTARE E DICHIARARE IL MATURARSI DELL'ANZIANITA' DI
SERVIZIO AGLI EFFETTI DELLE PEO E IL DIRITTO AD ACCEDERE
ALLE SELEZIONI INDETTE FIN DA QUELLA PER L'ANNO 2008 E,

PREVIA VERIFICA CON ESITO POSITIVO DEL PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE, DICHIARARE IL DIRITTO DELLE PREDETTE RICORRENTI AD ESSERE INQUADRATE IN POSIZIONE "C2" DAL 01.12.2008, "C3" DAL 01.12.2010, CON CONSEGUENTE DIRITTO ALLA RIDETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE E PENSIONISTICA; b) CONDANNARE LA RESISTENTE AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI NON VERSATI E AL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE NON ANCORA PRESCRITTE CON LE SEGUENTI DECORRENZE E I SEGUENTI IMPORTI: b1 PER

LE RICORRENTI

: € 503,00 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C2 E C1 DAL 01.12.2008 AL 30.11.2009, € 3.097,41 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C3 E C2 DAL 01.12.2010 AL 31.12.2015 (67 MESI): TOTALE: € 3.600,41; b2 PER LE RICORRENTI \: €115,92 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C2 E C1 DAL 01.09.2009 AL 30.11.2009, € 3.097,41 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C3 E C2 DAL 01.12.2010 AL 31.12.2015 (67 MESI): **TOTALE**: €3.213,33; b3 PER LE RICORRENTI

A: €3.097,41 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C3 E C2

DAL 01.12.2010 AL 31.12.2015 (67 MESI); OLTRE LA MAGGIOR

SOMMA TRA INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA DALLE SINGOLE SCADENZE FINO AL SODDISFO, NONCHE' OBBLIGO DI RIDETERMINARE LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE SULLE VOCI DEL SALARIO ACCESSORIO COMMISURATE AL MAGGIOR LIVELLO;

6) PER LE RICORRENTI DI CUI AL PARAGRAFO "F": a)

ACCERTARE E DICHIARARE IL MATURARSI DELL'ANZIANITA' DI

SERVIZIO AGLI EFFETTI DELLE PEO E IL DIRITTO DELLE

PREDETTE RICORRENTI AD ESSERE INQUADRATE IN POSIZIONE

"C2" DALLA DATA DI NOMINA IN RUOLO; b) CONDANNARE LA

RESISTENTE AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI NON VERSATI E

AL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE NON

ANCORA PRESCRITTE CON LE SEGUENTI DECORRENZE E I

SEGUENTI IMPORTI: b1 PER LA RICORRENTE

C1 DAL 15.03.2010 AL 31.12.2015 (76 MESI); $\underline{b2}$ PER LA RICORRENTE .: $\underline{\in}$ 2.782.08 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C2 E C1 DAL 01.07.2010 AL 31.12.2015 (72 MESI); $\underline{b3}$ PER LA RICORRENTE .: $\underline{\in}$ 2.782.08 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C2 E C1 DAL 01.07.2010 AL 01.07.2010 AL 31.12.2015 (72 MESI); $\underline{b3}$ PER LA RICORRENTE .: $\underline{\in}$ 2.782.08 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C2 E C1 DAL 01.07.2010 AL 31.12.2015 (72 MESI); $\underline{b4}$ PER LA RICORRENTE ...

 A: €1.893,36
 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA

 C2 E C1 DAL 02.042012 AL 31.12.2015 (49 MESI); b5 PER LA

 RICORRENTE
 A: €3.323,04
 PER DIFFERENZE

 RETRIBUTIVE FRA C2 E C1 DAL 18.06.2009 AL 31.12.2015 (86 MESI); b6 PER LA RICORRENTE (A: €

 1.506.96
 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C2 E C1 DAL

 20.12.2012 AL 31.12.2015 (39 MESI); b7 PER LA RICORRENTE

 A: €1.506.96
 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA

 C2 E C1 DAL 20.12.2012 AL 31.12.2015 (39 MESI); b8 PER LA

RICORRENTE : € 3.284,40 PER DIFFERENZE

RETRIBUTIVE FRA C2 E C1 DAL 18.06.2009 AL 31.12.2015 (85

MESI); OLTRE LA MAGGIOR SOMMA TRA INTERESSI LEGALI E

RIVALUTAZIONE MONETARIA DALLE SINGOLE SCADENZE FINO

AL SODDISFO, NONCHE' OBBLIGO DI RIDETERMINARE LE

DIFFERENZE RETRIBUTIVE SULLE VOCI DEL SALARIO

ACCESSORIO COMMISURATE AL MAGGIOR LIVELLO;

7) PER I RICORRENTI DI CUI AL PARAGRAFO "G": a) ACCERTARE E DICHIARARE IL MATURARSI DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO AGLI EFFETTI DELLE PEO E IL DIRITTO AD ACCEDERE ALLE SELEZIONI INDETTE FIN DA QUELLA PER L'ANNO 2008 E, PREVIA VERIFICA CON ESITO POSITIVO DEL PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE. DICHIARARE IL DIRITTO DEI PREDETTI RICORRENTI AD ESSERE INOUADRATI IN POSIZIONE "C2" DAL 01.12.2008, "C3" DAL 01.12.2010, CON CONSEGUENTE DIRITTO ALLA RIDETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE E PENSIONISTICA; b) CONDANNARE LA RESISTENTE VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI NON VERSATI E AL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE NON ANCORA PRESCRITTE CON LE SEGUENTI DECORRENZE E I SEGUENTI IMPORTI: € 463,68 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA C2 E C1 DAL 01.12.2009 AL 29.12.2010; OLTRE LA MAGGIOR SOMMA TRA INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA DALLE SINGOLE SCADENZE FINO AL SODDISFO, NONCHE' OBBLIGO DI RIDETERMINARE LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE SULLE VOCI DEL SALARIO ACCESSORIO COMMISURATE AL MAGGIOR LIVELLO;

8) PER I RICORRENTI DI CUI AL PARAGRAFO "H": CONDANNARE LA RESISTENTE AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI NON VERSATI E AL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE NON ANCORA PRESCRITTE CON LE SEGUENTI DECORRENZE E I SEGUENTI IMPORTI: € 3.091,20 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE
FRA C2 E C1 DAL 01.12.2009 AL 31.12.2015 (80 MESI); OLTRE LA
MAGGIOR SOMMA TRA INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE
MONETARIA DALLE SINGOLE SCADENZE FINO AL SODDISFO,
NONCHE' OBBLIGO DI RIDETERMINARE LE DIFFERENZE
RETRIBUTIVE SULLE VOCI DEL SALARIO ACCESSORIO
COMMISURATE AL MAGGIOR LIVELLO

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:

ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO DEI RICORRENTI AD
ACCEDERE ALLE SELEZIONI PER LE PROGRESSIONI
ECONOMICHE INDETTE FIN DA QUELLA DEL 2004-2005, E AD
ACQUISIRE I LIVELLI ECONOMICI SUCCESSIVI A QUELLO
INIZIALE IN GODIMENTO, CON DECORRENZA DAL 2004-2005,
OVVERO DAL 2007, OVVERO DAL 2009, OGNUNO IN BASE
ALL'ANZIANITA' EFFETTIVAMENTE MATURATA CON
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO ENTRO CIASCUNA
DELLE SUDDETTE DATE.

Con vittoria delle spese e dei compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA:

In caso di specifica contestazione dei servizi svolti con contratto a tempo determinato dai ricorrenti, della loro effettiva durata o natura, della quantità di tempo lavorato, ecc, nonché dei punteggi attribuibili ai ricorrenti nelle selezioni indette dall'Ente per le progressioni economiche, ovvero di specifica contestazione dei calcoli effettuati, relativamente alle differenze retributive spettanti a titolo di progressioni come calcolate fino al 31.12.2015, si chiede **l'esibizione in giudizio**, a cura della resistente, dei fogli matricolari, dei contratti di lavoro a tempo determinato e delle

buste paga, nonché di ogni altra documentazione utile, per determinare la sussistenza delle condizioni per accedere, tempo per tempo, alle selezioni, l'assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla censura, il superamento effettivo del punteggio di merito, nonché l'esatto ammontare delle somme spettanti ai ricorrenti.

Si chiede, inoltre, ove necessario, **la consulenza tecnica d'ufficio** per: 1) accertare l'effettivo raggiungimento del punteggio di merito per il superamento delle selezioni indette; 2) determinare l'esatto ammontare delle somme dovute per differenze retributive a titolo di progressioni.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Atto di significazione e diffida del 13 febbraio 2013 (p. 1-37).
- 2) Atto di significazione e diffida del 10 no vembre 2013 (p. 38-56).
- 3) Atto di significazione e diffida del 19 settembre 2014 (p. 57-75).
- 4) Atto di significazione e diffida del 2 luglio 2015 (p. 76-90).
- 5) Estratto del CCNL Regioni ed Enti locali del 31.03.1999 (p. 91-101).
- 6) Estratto del CCDI del Comune di Roma del 31.07.2000 (p. 102-111).
- 7) Estratto del CCDI del Comune di Roma del 18.10.2005 (p. 112-116).
- 8) CCDI del Comune di Roma del 26.09.2007 (p. 117-124).
- 9) CCDI del Comune di Roma del 22.10.2009 (p. 125-135).
- 10) CCDI di Roma Capitale del 22.12.2010 (p. 136-160).
- 11) Estratto del DPR 07.11.1980 n. 810 (p. 161-164).
- 12) Estratto del DPR 25.06.1983 n. 347 (p. 165-178).
- 13) Estratto del DPR 13.05.1987 n. 268 (p. 179-186).
- 14) Estratto del DPR 03.08.1990 n. 333 (p. 187-194).
- 15) Estratto del CCNL Regioni ed Enti locali del 06.07.1995 (p. 195-200).
- 16) Articolo di Tiziano Grandelli e Marco Zamberlan (p. 201-214).

- 17) Estratto del CCNL Regioni ed Enti locali del 14.09.2000 (p. 215-226).
- 18) Delibere del Comune di Roma sulle graduatorie permanenti (p. 227-248).
- 19) Estratto del Regolamento della Scuola Comunale dell'Infanzia di Roma (p. 249-256).
- 20) Estratto del Regolamento degli Asili Nido del Comune di Roma (p. 257-260).
- 21) Nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale-Ispettorato Provinciale del lavoro di Roma, del 06.11.1995 (p. 261-262).
- 22) Verbale di concertazione del 21.02.2008 (p. 263-268).
- 23) Sentenza del Tribunale di Roma, sezione IV lavoro, n. 19504 del 23.11.2012 (p. 269-279).
- 24) Sentenza del Tribunale di Roma, sezione I lavoro, n. 6988 del 21.05.2013 (p. 280-281/9).
- 25) Sentenza del Tribunale di Roma, sezione I lavoro, n. 4012 del 08.04.2014 (p. 282-283).
- 26) Verbale di Accordo del 17.05.2013 (p. 284-292).
- 27) Nota del Dipartimento Risorse Umane prot. n. GB/71702 del 27.09.2013 (p. 293).
- 28) Nota del Dipartimento Risorse Umane-Direzione Reperimento-Trattamento giuridico e contrattuale-Disciplina prot. n. GB/89440 del 26.11.2013 (p. 294).
- 29) Nota del Dipartimento Risorse Umane-Direzione Reperimento-Trattamento giuridico e contrattuale-Disciplina prot. n. GB/5093 del 24.01.2014 (p. 295-296).
- 30) Nota del Dipartimento Risorse Umane-Direzione Reperimento-Trattamento giuridico e contrattuale-Disciplina prot. n. GB/68600 del 14.10.2014 (p. 297).
- 31) Determinazione Dirigenziale n. 2305 del 16.12.2014 (p. 298-309).
- 32) Determinazione Dirigenziale n. 2304 del 16.12.2014 (p. 310-328).

- 33) Estratto del Nuovo CCDI di Roma Capitale di cui alla Delibera G.C. n. 236 del 01.08.2014 (p. 329-337).
- 34) Verbale di Preintesa del 05.02.2015 (p. 338-346).
- 35) Estratto del CCI dell'Università degli Studi dell'Insubria (p. 347-350).
- 36) Estratto del CCNL Regioni ed Enti locali del 22.01.2004 (p. 351-355).
- 37) Estratto del CCNL Regioni ed Enti locali del 28.02.2008 (p. 356-358).
- 38) Estratto del CCNL Regioni ed Enti locali bienni economici 2006-2007 e 2008-2009 (p. 359-372).
- 39) Sentenza del Tribunale di Napoli del 21.01.2015 (p. 373-421).
- 40) Sentenza della Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 2488 del 21.03.2015 (p. 422-433).
- 41) Dispositivo di sentenza n. 16 del 07.01.2015. Dispositivo di sentenza n. 17 del 07.01.2015 (p. 434-439).
- 42) Sentenza del Tribunale di Padova n. 18 del 22.07.2011 (p. 440-447).
- 43) Sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, del 13.12.2011 (p. 448-452).
- 44) Sentenza della Corte di Appello di Trieste, Sezione Lavoro, n. 374 del 17.09.2014 (p. 453-463).
- 45) Sentenza del Tribunale di Potenza del 06.03.2012 (p. 464-477).

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore complessivo del presente ricorso è al momento **indeterminabile**, non essendo fin d'ora quantificabili i crediti complessivi maturati dai ricorrenti al momento della sentenza e, pertanto, il contributo versato è pari ad € **259,00**.

Roma, lì 06.04.2016

Avv. Giuseppe Pio Torcicollo